



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

**DELEGAZIONE PROVINCIALE LECCE**

Viale Rossini, 22 - 73100 LECCE TEL- 0832 / 396007 – FAX 0832.312319  
SITO INTERNET : [www.lndpuglia.it/Delegazioni/LECCE](http://www.lndpuglia.it/Delegazioni/LECCE) - [www.lndpuglia.it](http://www.lndpuglia.it) – mail: [cplnd.lecce@figc.it](mailto:cplnd.lecce@figc.it)

**Stagione Sportiva 2021/2022**

**Comunicato Ufficiale N° 7 del 3 Settembre 2021**

**DETERMINAZIONE TERMINE PERENTORIO ISCRIZIONI CAMPIONATO REGIONALE  
JUNIORES UNDER 19 CON SCADENZA TERMINE ORDINATORIO 02/09/2021**

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia L.N.D. nella riunione del 3 settembre 2021, preso atto che diverse Società aventi diritto a partecipare al Campionato Regionale Juniores Under 19, stagione sportiva 2021/2022, hanno dichiarato la volontà di iscrizione al campionato di competenza nel termine ordinatorio (2 settembre 2021) previsto dal Comunicato Ufficiale N. 11 del 20 luglio 2021, al fine di tutelare il patrimonio sportivo del Comitato rappresentato in primo luogo dalle Società affiliate, visto il particolare momento recessivo che sta attraversando il Paese e che ha coinvolto altresì indubbiamente il mondo sportivo, considerate anche le notevoli difficoltà oggettive che incontrano le Società nel reperimento delle risorse economiche e nella preparazione della documentazione necessaria per l'iscrizione, e considerata, infine, la precaria situazione dell'impiantistica sportiva regionale che condiziona non poco l'intera attività agonistica ed organizzativa delle Società, all'unanimità, ha deliberato di fissare il termine PERENTORIO **GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE 2021** per la regolarizzazione delle domande di iscrizione alle Società che non avessero ancora provveduto.

**PROROGA ISCRIZIONI AI CAMPIONATI REGIONALI ECCELLENZA FEMMINILE E AI  
CAMPIONATI REGIONALI CALCIO A CINQUE SERIE C2, U21, U19 E FEMMINILE**









. Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia L.N.D., nella riunione del 3 settembre 2021, viste le oggettive difficoltà che le Società dilettantistiche pugliesi incontrano nel completare la necessaria documentazione relativa all'iscrizione ai campionati in oggetto, ed il reperimento delle risorse economiche, nonché al fine di tutelare il patrimonio sportivo del Comitato rappresentato in primo luogo dalle Società affiliate, delibera una **PROROGA**, rispetto a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale N° 5 del 10 Luglio 2020, **fino al 9 SETTEMBRE 2021** per le Società inadempienti rispetto alla data di scadenza fissata per i **Campionati Regionali di Eccellenza Femminile e di Calcio a Cinque Serie C2, Under 21, Under 19 e Femminile**.

**DETERMINAZIONE TERMINE PERENTORIO ISCRIZIONI CAMPIONATI  
ALLIEVI UNDER 19 E GIOVANISSIMI UNDER 15 CON SCADENZA TERMINE  
ORDINATORIO 02/09/2021**

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia L.N.D. nella riunione del 3 settembre 2021, preso atto che diverse Società aventi diritto a partecipare ai Campionati Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15, stagione sportiva 2021/2022, hanno dichiarato la volontà di iscrizione al campionato di competenza nel termine ordinatorio (2 settembre 2021) previsto dal Comunicato Ufficiale N. 14 del 29 luglio 2021, al fine di tutelare il patrimonio sportivo del Comitato rappresentato in primo luogo dalle Società affiliate, visto il particolare momento recessivo che sta attraversando il Paese e che ha coinvolto altresì indubbiamente il mondo sportivo, considerate anche le notevoli difficoltà oggettive che incontrano le Società nel reperimento delle risorse economiche e nella preparazione della documentazione necessaria per l'iscrizione, e considerata, infine, la precaria situazione dell'impiantistica sportiva regionale che condiziona non poco l'intera attività agonistica ed organizzativa delle Società, all'unanimità, ha deliberato di fissare il termine PERENTORIO **MARTEDÌ 7 SETTEMBRE 2021** per la regolarizzazione delle domande di iscrizione alle Società che non avessero ancora provveduto.

**NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ**

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, nuovamente aperti al pubblico, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

 <b>Diletta Mancini</b> (Segretario, Registro Coni)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@figc.it;
 <b>Alessandro Schirone</b> (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@figc.it
 <b>Stella Lo Giacco</b> (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@figc.it
 <b>Antonella Tondo</b> (Attività Agonistica LND)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@figc.it
 <b>Giuseppe Sforza</b> (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@figc.it
 <b>Giuseppe Gialluisi</b> (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@figc.it
 <b>Sergio Lucidi</b> (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@figc.it
 <b>Chiara Laterza</b> (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699001 ✉ c.laterza@figc.it
 <b>Antonio Rossiello</b> (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@figc.it
 <b>Rosangela Zingarelli</b> (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@figc.it

### DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia, nuovamente aperte al pubblico, sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
<b>BRINDISI</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cplnd.brindisi@figc.it m.damuri@figc.it
<b>FOGGIA</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cplnd.foggia@figc.it g.bozza@figc.it
<b>LECCE</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cplnd.lecce@figc.it a.gianfreda@figc.it
<b>MAGLIE</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 cplnd.maglie@figc.it MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	g.marra@figc.it
<b>TARANTO</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cplnd.taranto@figc.it g.damicis@figc.it
<b>BARI</b>	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cplnd.bari@figc.it
<b>BAT</b>	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

# COMUNICAZIONI

## 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

### 1.1. EMERGENZA COVID-19: LE INTEGRAZIONI AL PROTOCOLLO FIGC PER LA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

A seguito delle intervenute disposizioni normative emanate dal Governo, nonché delle richieste di chiarimenti pervenute dalle Componenti e dalle Società, la FIGC ha ritenuto necessario aggiornare i Protocolli recentemente pubblicati per la Stagione Sportiva 2021/2022 del calcio professionistico e dilettantistico/giovanile/attività di base, finalizzati al contenimento dell'emergenza pandemica da Covid-19.

Il documento integrale si allega al presente Comunicato Ufficiale.

### 1.2. CAMBIO STATUS

Si informa che il Presidente Federale, ha accettato la seguente domanda di ammissione alla F.I.G.C. con conservazione del numero di matricola e della data di affiliazione già assegnata come società di puro Settore Giovanile

denominazione sociale	matricola	comune di residenza
A.S.D. LEVANTE CAPRARICA	948340	Caprarica (Le)

### 1.3. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 34 DEL SETTORE TECNICO)

## **Oggetto: Tesseramento e obbligatorietà Tecnici**

In allegato al presente si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 34 del 26 luglio 2021 del Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente l'oggetto.

### **1.4. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO N. 20 - 19 AGOSTO 2021)**

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblicano i chiarimenti alle indicazioni generali F.I.G.C. finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C.U. n. 20 FIGC-SGS del 19 agosto 2021).

### **1.5. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE DEL SETTORE TECNICO N. 95 - 13 AGOSTO 2021)**

Il Settore Tecnico della F.I.G.C., visti i risultati degli esami sostenuti dai candidati che hanno frequentato il Corso per Collaboratore della Gestione Sportiva indetto con Comunicato Ufficiale n. 347 del 21/5/2021, tenutosi a Bari, abilita a tale ruolo i Signori:

GUGLIELMO ANSALONE

CRISTIAN ARMENTO

RAFFAELE BARBERIO

NICOLA CALDAROLA

DORIANA COMANDA

MARCO CRISTANTIELLI

PAOLO D'AUCELLI

ENRICO DAZZI

ALFREDO FRATINI

GIANLUCA LONGO

MARIO LUBRANO LAVANDERA

GIOVANNI LUSSO

DOMENICO NASTRI

MARIO RUGGIERI

EMANUELE SANTORUVO

FIorenzo SARCINELLA

ANTONELLO SCIACOVIELLO

LIVIO SCUOTTO

LEONARDO GIRONDA VERALDI  
VITTORIO GUGLIELMI  
NICOLA GUGLIELMO  
MICHELE LANZILLOTTA

RICCARDO SUPINO  
STEFANO TOTA  
RICCARDO VENEZIA

## **1.6. COMUNICATI DEL SETTORE TECNICO**

Si allegato i seguenti Comunicati Ufficiali:

- Comunicato Ufficiale n. 24 del 23 luglio 2021 (Corso per Allenatore Dilettante Regionale Licenza D da svolgersi a Nardò dal 27 settembre 2021 al 23 dicembre 2021);
- Comunicato Ufficiale n. 55 del 3 agosto 2021 (Licenza C da svolgersi a Taranto dal 27 settembre 2021 al 23 dicembre 2021);
- Comunicato Ufficiale n. 68 del 4 agosto 2021 (Licenza C da svolgersi a Foggia dal 4 ottobre 2021 al 15 gennaio 2022).

## **1.7. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 69/A DEL 1 SETTEMBRE 2021)**

**Oggetto:** Versione in italiano, realizzata dall'A.I.A., delle modifiche alle Regole del Giuoco del Calcio a Cinque approvate dal Consiglio FIFA il 9 agosto 2021

Si pubblica in allegato al presente il Comunicato Ufficiale n. 69/A della F.I.G.C. inerente all'oggetto.

## **1.8. (STRALCIO NOTA LEGA PROFESSIONISTI SERIE B DEL 3 SETTEMBRE 2020)**

**Oggetto:** Pagamento rate campagna trasferimenti - Adempimenti relativi alla campagna trasferimenti 2021/2022 – CU FIGC n. 250/A del 21 maggio 2021, art.15.

La presente per comunicare che come da consuetudine assodata ormai negli anni, questa Lega Serie B effettuerà i pagamenti delle rate relative alla campagna trasferimenti seguendo la seguente procedura:

- Le società dilettantistiche dovranno emettere ed inviare fattura alla società cessionaria associata alla Lega Nazionale Professionisti Serie B e per conoscenza al Comitato Regionale di appartenenza come da rateizzazione prevista dal Comunicato Ufficiale.
- Il Comitato Regionale provvederà entro il giorno 10 del mese di novembre (sessione campagna trasferimenti estiva), ovvero entro il giorno 15 febbraio (sessione invernale), all'invio alla Lega delle copie delle fatture via mail, relativamente all'intera s.s. 2021/2022, al seguente indirizzo:

amministrazione@legab.it,

- L'ufficio Amministrazione della Lega pagherà il Comitato per gli importi relativi alle fatture ricevute.

## **2. COMUNICAZIONI L.N.D.**

### **2.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 81/A DELL'11 AGOSTO 2021)**

Si rende noto l'elenco dei nominativi dei Commissari di Campo della Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2021/2022:

BUONOCORE Catello (Coordinatore)

BARRANCA Domenico  
BIANCO Pierluigi  
BONIFAZI Giuliano  
BORDINO Umberto  
CAIAZZA Salvatore  
CAMPODONICO Fulvio  
CERAVOLO Vito  
CHIARENZA Marcello  
COLIA Emanuele  
DE FELICE Giuseppe  
DE LUCIA Gianpiero  
DE MARZO Marcello  
DEL SORDO Luca  
ERCOLINO Domenico  
FADDA Fabio  
FERRARA Vincenzo  
FIORENTINO Giuseppe  
FIORETTI Angelo  
FRATONI Domenico  
GEBBIA Antonino

LA SPINA Filippo  
LA VIOLA Bruno  
MARASCO Roberto  
MARCHESINI Otello  
MAZZA Massimo  
MAZZARELLI Luigi  
MONTEGIOVE Nando  
PAOLINI Sante  
PELUSI Costantino  
RUELLO Giovanni  
SALVETTI Giandomenico  
STANCO Ladislao  
TRANCHINA Angelo  
TRIPODI Carmelo  
VENTRELLA Luigi  
VESPIA Antonio  
VOLPICELLA Vito

## **2.2. VADEMECUM - CONVENZIONE LND-ICS-FIDICOM**

È a disposizione delle Società il Vademecum (che si allega al presente Comunicato Ufficiale) relativo alla Convenzione siglata tra Lega Nazionale Dilettanti, Credito Sportivo e Fidicom per le domande di mutuo presentate sulla base della medesima convenzione.

La rete commerciale dell'Istituto per il Credito Sportivo, attraverso i propri responsabili di zona, è a disposizione delle Società per fornire la documentazione utile alla presentazione della domanda di mutuo.

L'elenco dei responsabili di zona, con i relativi recapiti, è consultabile alla pagina 6 del Vademecum, nella quale è indicato anche il Numero Verde 800 298278 utilizzabile per ricevere informazioni ed assistenza.

## **2.3. VADEMECUM PER INVIO RICORSI AL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE E RECLAMI ALLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

Si allega al presente Comunicato Ufficiale il documento predisposto dal Vice Presidente della L.N.D. per l'Area Centro, Avv. Giammario Schippa.

Finalità dell'elaborato è quella di fornire una sintesi della normativa federale che disciplina i ricorsi al Giudice Sportivo Territoriale e i reclami alla Corte Sportiva d'Appello a livello territoriale, alla luce delle interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali in materia.

Il presente vademecum illustra i testi delle norme federali di riferimento che sono ampiamente citate ed alle quali si rimanda per garantire la più corretta e completa applicazione delle stesse, fermi restando gli aggiornamenti in base alle modifiche normative ed ai mutamenti di orientamenti dottrinali e giurisprudenziali.

## **2.4 BREVE SINTESI DELLE INDICAZIONI DI ORDINE MEDICO – SANITARIO A CURA DELLA L.N.D. (AGGIORNAMENTO AL 30 AGOSTO 2021)**

Si allega al presente Comunicato Ufficiale il documento aggiornato al 30 agosto 2021 a cura del Responsabile Medico Coordinatore Nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, con mera finalità di sintesi, sulla base della specifica richiesta del Consiglio Direttivo della LND del 5 agosto 2021, integrato con riferimenti a protocolli tuttora vigenti, con le variazioni del protocollo allenamenti, attività pre-gara e gare finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte dalla FIGC e con approfondimenti sulla base delle determinazioni della Commissione Medico Scientifica Federale.

I protocolli vigenti emanati della FIGC sono, l'unica fonte ufficiale cui tutte le Società appartenenti alla LND e tutta l'organizzazione territoriale deve fare riferimento nel rispetto delle normative sanitarie governative e regionali.

## **2.5. (STRALCIO CIRCOLARE N. 25 DEL CENTRO STUDI TRIBUTARI DEL 30 AGOSTO 2021)**

**OGGETTO: ART. 8 D. L. N. 137/2020 – “DECRETO RISTORI” – INAPPLICABILITÀ ALLE ASD DEL CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEL QUARTO TRIMESTRE 2020**

Una Associazione Sportiva Dilettantistica ha prodotto un interpello all'Agenzia delle Entrate chiedendo di conoscere se torna applicabile il disposto dell'art. 8 del D.L. “Ristori”, con il quale è stato disposto che il credito d'imposta sui canoni di locazione relativi ad immobili ad uso non abitativo corrisposti per i mesi da ottobre-dicembre 2020 spetta alle imprese operanti nei settori di cui ai codici Ateco riportati nell'Allegato 1 al Decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.

Ciò in quanto, afferma la ASD, il proprio codice Ateco (93.19.10) “*Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi*” è compreso tra quelli di cui all'Allegato 1, in cui figurano i settori delle imprese ammesse alla fruizione del “*bonus affitti*” anche per i mesi da ottobre a dicembre 2020, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 8 del “Decreto Ristori”.

L'Associazione istante ritiene che la proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione prevista dall'art. 8 del “Decreto Ristori”, spetti anche agli **enti non commerciali** con codice di attività compreso tra quelli di cui all'Allegato 1 in argomento.

Ritiene, pertanto, la ASD istante che, nonostante il comma 1 del suddetto art. 8 faccia riferimento alle sole imprese quali soggetti beneficiari, il successivo comma 2 statuisce l'applicazione, in quanto compatibile, dell'art. 28 del “Decreto Rilancio”.

Con la Risposta n. 562/2021 del 26 agosto 2021, l'Agenzia delle Entrate, richiamando i chiarimenti forniti con la Circolare 6 giugno 2020, n. 14/E e la Risoluzione del 20 ottobre 2020, n. 68/E, ha espresso

il parere che la disposizione recata dall'art. 28 del D.L. n. 34/2020 ("Decreto Rilancio") ha stabilito che il credito d'imposta relativo ai mesi da marzo a giugno 2020, possa essere fruibile anche per gli **enti non commerciali** mentre l'art. 8, comma 1, del "Decreto Ristori", sotto il profilo soggettivo, ha esteso il credito d'imposta in relazione ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrati nel periodo d'imposta precedente, alle **sole** imprese operanti nei settori di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato 1.

In particolare, il beneficio è rivolto specificamente alle imprese che, per la tipologia di attività svolta, sono risultate tra quelle maggiormente colpite dalle misure adottate per contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

**Non sono, pertanto, inclusi, afferma l'Agenzia delle Entrate, sulla base del tenore letterale della norma, nell'ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione in parola gli enti non commerciali** che, invece, venivano espressamente richiamati dal comma 4 dell'art. 28 del "Decreto Rilancio" corrisposti nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.

A tale riguardo, rileva l'Agenzia delle Entrate, il richiamo operato dal secondo comma dell'art. 8 del "Decreto Ristori", "in quanto compatibili" alle disposizioni di cui all'art. 28 del "Decreto Rilancio", non è volto ad ampliare la platea dei soggetti beneficiari del credito d'imposta per i mesi da ottobre a dicembre 2020, già individuato puntualmente al primo comma, quanto piuttosto a richiamare i requisiti, già stabiliti dal precedente Decreto, tra cui il calo del fatturato o dei corrispettivi di ciascun mese di riferimento (ottobre, novembre e dicembre 2020) di almeno il 50% rispetto al medesimo mese del periodo d'imposta precedente.

Conclude, quindi, l'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la ASD istante non potrà beneficiare del credito d'imposta di cui all'art. 8 del "Decreto Ristori".

## 2.6. CIRCOLARI L.N.D.

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblicano le Circolari n. 24, 25 e 26 della Lega Nazionale Dilettanti.

## 3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

### 3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

**LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI  
IN RELAZIONE ALL'ETÀ, ALLE GARE DEI CAMPIONATI  
REGIONALI, PROVINCIALI, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE)  
E COPPA PUGLIA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022**

Per conoscenza e la stretta osservanza da parte delle Società interessate, si riporta, qui di seguito, la deliberazione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, relativa ai limiti di partecipazione dei calciatori, in relazione all'età, alle gare dei Campionati Regionali, Provinciali, Coppa Italia (Fase Regionale) e Coppa Puglia, stagione sportiva 2021/2022.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia - Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 7 Giugno 2021, preso atto delle disposizioni a suo tempo emanate dalla L.N.D. (Comunicato Ufficiale N. 123 del 23/12/2013 della L.N.D.), allo scopo di assicurare continuità alla politica dei giovani, da tempo intrapresa dalle Società in quanto ritenuta unica ed inesauribile fonte di risorse ed incentivi per l'economia gestionale del calcio dilettantistico, vista la facoltà concessa dalla L.N.D., alla unanimità ha deliberato di proporre alla L.N.D. i sottolencati obblighi di partecipazione dei calciatori in relazione all'età.

### **OBBLIGHI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ**

Pertanto nelle gare dell'attività ufficiale, Stagione Sportiva 2021/2022, le Società partecipanti ai Campionati Regionali di

### **ECCELLENZA, PROMOZIONE, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE)**

hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

### **ALMENO DUE CALCIATORI NATI DAL 1° GENNAIO 2001 IN POI ED ALMENO UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2002 IN POI.**

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 2001 e 1° Gennaio 2002.

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista **dall'art. 10 - comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva.**

### **CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, SECONDA CATEGORIA, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA E COPPA PUGLIA**

Hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

### **UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2000 IN POI**

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 2000.

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista **dall'art. 10 - comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva.**

### **CAMPIONATI PROVINCIALI DI 3ª CATEGORIA E PLAY-OFF DI COMPETENZA**

Nessun obbligo di impiego giovani calciatori.

## **RIEPILOGO OBBLIGHI IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI**

ECCELLENZA	2	2001	1	2002
PROMOZIONE	2	2001	1	2002
COPPA ITALIA (Fase Regionale)	2	2001	1	2002

PRIMA CATEGORIA	1	2000	
SECONDA CATEGORIA	1	2000	
COPPA PUGLIA	1	2000	
TERZA CATEGORIA	NESSUN OBBLIGO		

Inoltre, in ottemperanza alle vigenti disposizioni regolamentari si rammenta alle Società che possono prendere parte alle gare dei Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione, 1<sup>a</sup> - 2<sup>a</sup> categoria, Campionato Provinciale di 3<sup>a</sup> categoria, Play-Off, Play-Out, Coppa Italia Dilettanti (Fase Regionale) e Coppa Puglia, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2021/2022 che **abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età** nel rispetto delle condizioni previste dall'Art. 34 comma 3 delle N.O.I.F.

## 3.2. CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA, PROMOZIONE E CALCIO A CINQUE SERIE C1

### ECCELLENZA E PROMOZIONE

#### SOCIETÀ RINUNCIATARIE

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, nella riunione del 10/08/2021, ha preso atto della rinuncia a disputare il campionato di competenza, pervenuta a questo Comitato Regionale da parte della sotto indicata Società:

**A.S.D. DEGHI CALCIO** di San Pietro in Lama (Le)

matricola

**936709**

Rinuncia al campionato di competenza (Campionato Regionale di Eccellenza) e richiesta di partecipazione al Campionato Regionale "Juniors Under 19" di Calcio a 11 Maschile, conservando l'anzianità federale e il numero di matricola.

### INDENNIZZI PER MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 10 Agosto 2021, ha stabilito i seguenti indennizzi per mancato incasso a seguito di rinuncia per la stagione sportiva 2021 - 2022:

- ECCELLENZA	€ 400,00
- PROMOZIONE	€ 200,00
- PRIMA CATEGORIA	€ 150,00
- SECONDA CATEGORIA	€ 100,00
- TERZA CATEGORIA / TERZA CATEGORIA U. 21	€ 75,00
- CAMPIONATO REGIONALE CALCIO FEMMINILE	€ 75,00
- CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE	€ 75,00
- JUNIORES (Regionale e Provinciale)	€ 50,00
- CALCIO A CINQUE FEMMINILE	€ 50,00

## ISTITUZIONE FONDO RECUPERO GARE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO

Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 10 Agosto 2021, ha deliberato di istituire, anche per la corrente stagione sportiva, il "Fondo Recupero gare". Tale Fondo ha lo scopo di intervenire per rimborsare le Società ospitate in occasione di recupero di gare non iniziate o sospese per qualsiasi motivo entro il primo tempo regolamentare. Il Fondo è costituito dal contributo di € 50,00 (Cinquanta/00) delle Società dipendenti dal Comitato Regionale Puglia.

Detto importo sarà addebitato sul conto contabile di ogni Società a cura dell'Ufficio Amministrativo del Comitato Regionale. Pertanto, al verificarsi di tale evento alla Società ospitata sarà corrisposta, mediante accredito sul conto, la somma di € 1,00 (Uno/00) per ogni chilometro percorso, quale rimborso spese di viaggio.

## GARE AMICHEVOLI

Le Società dipendenti dal Comitato Regionale Puglia Lega Nazionale Dilettanti, che intendono disputare gare amichevoli devono richiedere la prescritta autorizzazione al Comitato Regionale, che provvederà a disporre la designazione dell'Arbitro, ed eventualmente dei Guardalinee Ufficiali, tramite il Comitato Regionale Arbitri. L'autorizzazione alla disputa delle gare amichevoli dovrà essere richiesta dalle società, per iscritto e con relativa tassa, almeno cinque giorni prima della data di effettuazione della gara stessa. Tanto per consentire al CRA la designazione dell'Arbitro, con la necessaria tempestività.

Si riporta, qui di seguito, l'importo delle tasse da versare per le gare amichevoli della stagione sportiva 2021-2022 con:

- Società Lega Professionisti (Serie A e B)	€ 150,00
- Società di Lega Pro	€ 100,00
- Società Interregionale - Eccellenza	€ 55,00
- Società Dilettanti di Promozione	€ 40,00
- Società Dilettanti di Prima Categoria	€ 30,00
- Società Dilettanti di Seconda Categoria	€ 20,00
- Società Dilettanti di Terza Categoria	€ 15,00

Nel caso siano impegnate Società di categorie diverse, la tassa gara amichevole da corrispondere è quella della categoria superiore. Le Società di Terza Categoria potranno chiedere L'autorizzazione per la disputa delle gare amichevoli direttamente alle Delegazioni Provinciali di appartenenza, nel rispetto del suddetto termine (5 giorni prima). Le relative spese arbitrali sono a carico della Società richiedente.

Si raccomandano vivamente le Società di chiedere preventivamente a questo Comitato Regionale o alla Delegazione Provinciale interessata la relativa autorizzazione, pena il deferimento agli Organi disciplinari competenti.

## TASSE PER APPROVAZIONE TORNEI FEDERALI

I Regolamenti dei Tornei Federali organizzati da Società appartenenti al Comitato Regionale Puglia vengono approvati:

- dal Comitato Regionale Puglia, se sono a carattere Regionale fra Società appartenenti esclusivamente alla Lega Nazionale Dilettanti;
- dal Comitato Regionale Puglia, se sono a carattere nazionale fra Società aderenti a Comitati diversi della Lega Nazionale Dilettanti, ciascuna di esse autorizzata dal rispettivo Comitato;

- dal Presidente Federale, previo parere della Lega Nazionale Dilettanti, se sono a carattere internazionale;
- dal Presidente Federale, se partecipano Società di altre Leghe, (le relative richieste devono pervenire per il tramite della Lega).

Le richieste di approvazione dei Regolamenti dei Tornei a carattere nazionale ed internazionale devono essere avanzate dalle Società organizzatrici almeno 30 giorni prima dell'inizio previsto per i Tornei medesimi. Per gli altri Tornei le richieste di approvazione devono essere avanzate almeno 20 giorni prima.

L'approvazione dei regolamenti dei Tornei Federali verrà riportata sui Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale Puglia e delle competenti Delegazioni Provinciali.

## TASSE PER APPROVAZIONE TORNEI RICREATIVI

I Regolamenti dei Tornei Ricreativi, organizzati da Società appartenenti al Comitato Regionale Puglia vengono approvati:

- dal Comitato Regionale Puglia se sono a carattere Regionale;
- dal Presidente Federale, previo parere della Lega Nazionale Dilettanti, se sono a carattere nazionale o internazionale.

Le richieste di approvazione dei Regolamenti dei Tornei ricreativi a carattere nazionale ed internazionale debbono essere avanzate dalle Società organizzatrici almeno 30 gg. prima dell'inizio previsto per i Tornei medesimi, per gli altri Tornei le richieste di approvazione debbono essere avanzate almeno 20 giorni prima.

**L'approvazione dei Regolamenti dei Tornei Ricreativi deve essere riportata sui Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale Puglia e delle Competenti Delegazioni Provinciali.**

Si ritiene utile ricordare che i calciatori devono essere in possesso del relativo nulla osta rilasciato dalle rispettive Società. Ad evitare che i propri calciatori incorrano nelle previste sanzioni disciplinari, si invitano le Società ad informare di quanto sopra i tesserati ed a vigilare che gli stessi non partecipino a Tornei non autorizzati. Si ricorda, altresì che gli eventuali infortuni occorsi in manifestazioni non autorizzate dagli Organi federali non possono essere ammessi al beneficio del risarcimento. All'atto della presentazione del Regolamento, che dovrà pervenire almeno quindici giorni prima dell'inizio del Torneo, dovranno essere versati dalle Società organizzatrici i depositi e le tasse di seguito riportate:

### PER IL CALCIO A UNDICI

- Tassa Approvazione	€ 100,00
- Tassa Affiliazione (per Società)	€ 10,00
- Tassa Gare (per Società)	€ 25,00
- Deposito cauzionale (per Società)	€ 55,00
- Deposito spese arbitrali a seconda del numero delle gare	
- Cartellino	€ 6,00

### PER IL CALCIO A CINQUE

- Tassa Approvazione Regolamento	€ 55,00
- Tassa Affiliazione (per Società)	€ 10,00
- Tassa Gare (per Società)	€ 25,00
- Deposito cauzionale (per Società)	€ 55,00
- Deposito spese arbitrali a seconda del numero delle gare	
- Cartellino	€ 6,00

## DIRITTO DI PRELIEVO COATTIVO

In ottemperanza a quanto previsto dall'Art. 26 punto 4 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, il Consiglio Direttivo del C.R. Puglia, nella riunione del 10 Agosto 2021, ha fissato nella misura del 5% le spese per incasso coattivo a carico delle Società inadempienti.

## CONTROLLO OMOLOGAZIONE IMPIANTI SPORTIVI

Si rammenta a tutte le Società dipendenti che, per la stagione sportiva 2021-2022, è necessario verificare che i campi sui quali si intendono disputare le partite del campionato di competenza abbiano una omologazione in regola (effettuata non prima del 2016) in particolare quelli in erba artificiale devono avere l'omologazione del manto erboso dalla L.N.D. di Roma. **Diversamente, i suddetti impianti sportivi non potranno essere utilizzati prima della necessaria riomologazione da richiedere all'Ufficio Impianti Sportivi del C.R. Puglia LND (Stella Lo Giacco: 080.5699006) a mezzo fax (080.5699037) o e-mail (impiantisportivi.puglia@figc.it).**

## TASSE PER OMOLOGAZIONE CAMPI SPORTIVI

Il Consiglio Direttivo del C.R. Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 10 Agosto 2021, ha deliberato di fissare i seguenti importi che l'Ente Pubblico, Soggetto Privato o Società Sportiva dovranno versare al Comitato Regionale per l'omologazione del proprio impianto sportivo:

- ENTE PUBBLICO – SOGGETTO PRIVATO	€ 400,00
- SOCIETÀ SPORTIVA LND e S.G. e S.	€ 150,00
- TASSA IMPIANTO ILLUMINAZIONE	€ 100,00

Le tasse di omologazione ed il rimborso spese del Fiduciario saranno addebitate sul conto delle società affiliate.

## SEGRETERIA

## LISTE DI PRESENTAZIONE (DISTINTE GARA)

**Si rammenta che, in occasione delle gare ufficiali dei Campionati Regionali LND e SGS, è obbligatorio utilizzare le distinte di gara predisposte mediante l'apposita procedura esistente all'interno dell'area riservata.**

Al fine di agevolare il compito delle Società, si predispose la seguente pubblicazione dove verranno illustrate tutte le caratteristiche, e le poten

zialità di questo strumento.

Preliminarmente va chiarito che nella distinta elettronica possono essere inseriti esclusivamente:

- Calciatori già inseriti nel tabulato societario;
- Calciatori per i quali è stata inoltrata la richiesta di tesseramento via firma elettronica
- Dirigenti per i quali è stata richiesta l'emissione della tessera "Accompagnatore Ufficiale" via firma elettronica;
- Tecnici per i quali è stato richiesto il tesseramento per la corrente stagione sportiva.

Coloro che non rientrano nelle predette tipologie, non potranno essere inseriti nella distinta elettronica, in quanto non titolati ad essere presenti all'interno del recinto di giuoco.

Un altro strumento a disposizione delle Società, per alleggerire il lavoro delle rispettive segreterie, è la possibilità di creare dei nuovi utenti in grado di accedere all'area riservata, consentendo loro **ESCLUSIVAMENTE** di operare per la creazione e stampa delle distinte elettroniche.

La procedura per creare questi utenti supplementari è riportata nella guida in linea consultabile nel menu HOME.

## **ATTESTATO DI MATURITÀ AGONISTICA**

Si rende noto che le calciatrici tesserate con la Società qui di seguito trascritta sono autorizzate a partecipare all'attività agonistica ai sensi dell'Art. 34 delle N.O.I.F.:

SSDARL WOMEN LECCE	MONNO CHIARA	nata	14/07/2007
	POMES CHIARA	nata	17/08/2007

## **DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID-19**

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblicano le indicazioni e gli elenchi dei gruppi squadra che ciascuna Società iscritta ai Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione della stagione sportiva 2021/2022 dovrà aver cura di compilare ed inviare al Comitato Regionale attraverso le modalità riguardanti il vigente protocollo sanitario anti Covid-19.

È fatto salvo, sin da ora, quanto eventualmente previsto in adempimento a disposizioni che potranno essere emanate dalle competenti Autorità governative e/o sanitarie.

## COMUNICATO UFFICIALE FIGC-SGS N. 5 DEL 29/07/2021

### GUIDA ALL'ORGANIZZAZIONE DEI TORNEI GIOVANILI ORGANIZZATI DA SOCIETA'

Nell'ambito della stagione sportiva 2021/2022, in relazione ai tornei giovanili organizzati da società sportive, il Settore Giovanile e Scolastico, attraverso il Comunicato Ufficiale N. 5, pubblica la rispettiva guida e i regolamenti per le differenti modalità di manifestazione.

Per accedere al Comunicato Ufficiale N. 5 ([clicca qui](#))

## COMUNICATO UFFICIALE FIGC-SGS N. 8 DEL 29/07/2021

### SCUOLE DI CALCIO ÉLITE STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

A seguito di quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n°72 del Settore Giovanile e Scolastico e delle Fasi di Controllo compiute per la verifica dei requisiti necessari al riconoscimento delle "Scuole di Calcio Élite" per la stagione sportiva 2020/2021, in allegato al presente comunicato si pubblicano le risultanze del percorso che ne hanno determinato l'esito.

Per visionare l'elenco definitivo ([clicca qui](#))

## COMUNICATO UFFICIALE FIGC-SGS N. 9 DEL 29/07/2021

### SISTEMA RICONOSCIMENTO SCUOLE DI CALCIO

Si informano le Società che il Settore Giovanile e Scolastico FIGC ha pubblicato il **C.U. n.9 del 29 luglio 2021 (Per accedere clicca qui)** afferente il sistema di riconoscimento delle **Scuole di Calcio Élite, Scuole di Calcio e Centri Calcistici di Base**.

**Vengono quindi stabilite le seguenti modalità di trasmissione** delle domande di riconoscimento delle **Scuole di Calcio Élite, Scuole di Calcio e Centri Calcistici di Base** che tutte le società sono tenute ad osservare.

# SCUOLE DI CALCIO ÉLITE

Il sistema di riconoscimento, **dovrà e potrà essere effettuato unicamente attraverso la compilazione di apposita modulistica** predisposta dal Coordinamento Federale Regionale Puglia SGS e secondo il processo sotto indicato (1, 2, 3, 4, 5 e 6). Il punto 7 entro il 31 Ottobre 2021.

Domande inoltrate **con procedure diverse da quelle stabilite** dal Coordinamento Federale Regionale Puglia SGS **non saranno prese in esame** e nel caso, in rispetto delle scadenze stabilite dal SGS Nazionale, dovranno essere nuovamente riformulate.

## 1. RICHIESTA RICONOSCIMENTO SCUOLA CALCIO ÉLITE 2021-22

Compilare il fac-simile della Dichiarazione di Impegno, così come predisposta dal SGS.

**Scarica il fac-simile da compilare, scannerizzare e caricare sul form.**

## 2. PIANO DEI SERVIZI DELLA SOCIETÀ

Preparare il piano dei servizi, da consegnare al Tecnico Federale in occasione della prima visita.

## 3. PROGRAMMA D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E ORGANIGRAMMA SOCIETARIO

Compilare il fac-simile del programma d'uso degli impianti sportivi così come predisposto dal SGS.

**Scarica il fac-simile da compilare, scannerizzare e caricare sul form.**

## 4. MODULO DI PRESENTAZIONE SOCIETÀ'

Compilare il Modulo di Presentazione Società.

**Scarica il fac-simile da compilare, scannerizzare e caricare sul form.**

## 5. PROGRAMMA INFORMAZIONE

'Programma di Informazione' realizzato attraverso un numero minimo di 4 riunioni informative (di cui almeno 2 entro il 15 gennaio 2022 e 2 entro il 30 Aprile 2022)

**Scarica il fac-simile da compilare, scannerizzare e caricare sul form.**

## 6. RICHIESTA RICONOSCIMENTO SCUOLA CALCIO ÉLITE 2021-22

**FORM PER INVIARE LA RICHIESTA DEL RICONOSCIMENTO ENTRO IL 30/09/2021**

<https://forms.gle/DEW9CDMVQG82UeGL9>

## TERMINE RICHIESTA 30 SETTEMBRE 2021

**(Possibilmente inviare la richiesta compresa di allegati almeno 10 gg prima per poter correggere eventuali errori)**

## 7. MODULO ONLINE DI CENSIMENTO DEL SETTORE GIOVANILE

Si rammenta inoltre, l'obbligo da parte di tutte le società che svolgono attività di settore giovanile che dovrà essere compilato **entro il 31 Ottobre** anche il "Modulo Online di Censimento del Settore Giovanile" al seguente indirizzo <https://portaleservizi.figc.it>

Detto modulo non sostituisce ma integra la "presentazione della società".

**TERMINE COMPILAZIONE CENSIMENTO ON LINE 31 OTTOBRE 2021**

I documenti di cui sopra sono parte integrante della presentazione della società e pertanto obbligatori, e senza dei quali il form on line non consente l'inoltro della domanda di riconoscimento della Scuola Calcio Élite. Per le successive scadenze del 31 Ottobre 2021 e 10 maggio 2022 saranno comunicati per tempo gli appositi moduli on line necessari per l'inoltro della documentazione a corredo del riconoscimento della Scuola Calcio Élite. Si ricorda che **requisiti, obblighi e criteri** sono quelli **contenuti e stabiliti** con il C.U. 9 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC. ⇒ **Premi qui per leggere/scaricare il C.U. n. 9 del SGS Nazionale.**

# SCUOLE DI CALCIO

Il sistema di riconoscimento, **dovrà e potrà essere effettuato unicamente attraverso la compilazione di apposita modulistica** predisposta dal Coordinamento Federale Regionale Puglia SGS e secondo il processo sotto indicato (1, 2, 3, 4, 5 e 6). Il punto 7 entro il 31 Ottobre 2021.

Domande inoltrate **con procedure diverse da quelle stabilite** dal Coordinamento Federale Regionale Puglia SGS **non saranno prese in esame** e nel caso, in rispetto delle scadenze stabilite dal SGS Nazionale, dovranno essere nuovamente riformulate.

## 1. RICHIESTA RICONOSCIMENTO SCUOLA CALCIO 2021-22

Compilare il fac-simile della Dichiarazione di Impegno, così come predisposta dal SGS.  
**Scarica il fac-simile da compilare, scannerizzare e caricare sul form.**

## 2. PIANO DEI SERVIZI DELLA SOCIETÀ

Preparare il piano dei servizi, da consegnare al Tecnico Federale in occasione della prima visita.

## 3. PROGRAMMA D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E ORGANIGRAMMA SOCIETARIO

Compilare il fac-simile del programma d'uso degli impianti sportivi così come predisposto dal SGS.  
**Scarica il fac-simile da compilare, scannerizzare e caricare sul form.**

## 4. MODULO DI PRESENTAZIONE SOCIETÀ'

Compilare il Modulo di Presentazione Società.  
**Scarica il fac-simile da compilare, scannerizzare e caricare sul form.**

## 5. PROGRAMMA INFORMAZIONE

'Programma di Informazione' realizzato attraverso un numero minimo di 4 riunioni informative (di cui almeno 2 entro il 15 gennaio 2022 e 2 entro il 30 Aprile 2022)  
**Scarica il fac-simile da compilare, scannerizzare e caricare sul form.**

## 6. RICHIESTA RICONOSCIMENTO SCUOLA CALCIO ÉLITE 2021-22

**FORM PER INVIARE LA RICHIESTA DEL RICONOSCIMENTO ENTRO IL 30/09/2021**

<https://forms.gle/XTeRuc2DZLotfBff7>

## TERMINE RICHIESTA 30 SETTEMBRE 2021

**(Possibilmente inviare la richiesta compresa di allegati almeno 10 gg prima per poter correggere eventuali errori)**

## 7. MODULO ONLINE DI CENSIMENTO DEL SETTORE GIOVANILE

Si rammenta inoltre, l'obbligo da parte di tutte le società che svolgono attività di settore giovanile che dovrà essere compilato **entro il 31 Ottobre** anche il "Modulo Online di Censimento del Settore Giovanile" al seguente indirizzo <https://portaleservizi.figc.it>  
Detto modulo non sostituisce ma integra la "presentazione della società".

**TERMINE COMPILAZIONE CENSIMENTO ON LINE 31 OTTOBRE 2021**

I documenti di cui sopra sono parte integrante della presentazione della società e pertanto obbligatori, e senza dei quali il form on line non consente l'inoltro della domanda di riconoscimento della Scuola Calcio.

# CENTRI CALCISTICI DI BASE

Il sistema di riconoscimento, **dovrà e potrà essere effettuato unicamente attraverso la compilazione di apposita modulistica** predisposta dal Coordinamento Federale Regionale Puglia SGS e secondo il processo sotto indicato (1, 2, 3 e 4). Il punto 5 entro il 31 Ottobre 2021.

Domande inoltrate **con procedure diverse da quelle stabilite** dal Coordinamento Federale Regionale Puglia SGS **non saranno prese in esame** e nel caso, in rispetto delle scadenze stabilite dal SGS Nazionale, dovranno essere nuovamente riformulate.

## 1. PIANO DEI SERVIZI DELLA SOCIETÀ

Preparare il piano dei servizi, da consegnare al Tecnico Federale in occasione della prima visita.

## 2. PROGRAMMA D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E ORGANIGRAMMA SOCIETARIO

Compilare il fac-simile del programma d'uso degli impianti sportivi così come predisposto dal SGS.  
**Scarica il fac-simile da compilare, scannerizzare e caricare sul form.**

## 3. MODULO DI PRESENTAZIONE SOCIETÀ'

Compilare il Modulo di Presentazione Società.  
**Scarica il fac-simile da compilare, scannerizzare e caricare sul form.**

## 4. RICHIESTA RICONOSCIMENTO CENTRO CALCISTICO DI BASE 2021-22

**FORM PER INVIARE LA RICHIESTA DEL RICONOSCIMENTO**

<https://forms.gle/EgHEFk2rf5TphrJb9>

## TERMINE RICHIESTA 30 SETTEMBRE 2021

**(Possibilmente inviare la richiesta compresa di allegati almeno 10 gg prima per poter correggere eventuali errori)**

## 5. MODULO ONLINE DI CENSIMENTO DEL SETTORE GIOVANILE

Si rammenta inoltre, l'obbligo da parte di tutte le società che svolgono attività di settore giovanile che dovrà essere compilato **entro il 31 Ottobre** anche il "Modulo Online di Censimento del Settore Giovanile" al seguente indirizzo <https://portaleservizi.figc.it>  
Detto modulo non sostituisce ma integra la "presentazione della società".

I documenti di cui sopra sono parte integrante della presentazione della società e pertanto obbligatori, e senza dei quali il form on line non consente l'inoltro della domanda di riconoscimento del Centro Calcistico di Base.

**Le società che intendono non avvalersi del modulo on line** predisposto dal Coordinamento Federale Regionale Puglia SGS **potranno inviare** tutta la documentazione richiesta anche utilizzando la modulistica predisposta.

**In tal caso tutta la documentazione dovrà essere trasmessa al Tutor di competenza, o ai Delegati Provinciali Attività di Base secondo le modalità stabilite da quest'ultimi.**

## COMUNICATO UFFICIALE FIGC-SGS N. 10 DEL 29/07/2021

### CIRCOLARE N. 1 ATTIVITÀ DI BASE

La presente Circolare riferita all'attività prevista nell'ambito delle Categorie di Base viene presentata nella sua forma di attività svolta in assenza delle condizioni prescrittive che potrebbero essere assunte in funzione dell'evolversi dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19.

Pertanto i format previsti per le singole categorie potrebbero subire modifiche e/o variazioni che terranno conto della situazione epidemiologica.

Resta inteso che lo svolgimento delle attività dovranno essere realizzate tenendo conto dei Protocolli vigenti ed allo stato di emergenza sanitaria in atto a livello territoriale.

Per accedere alla Circolare n. 1 Attività di Base ([clicca qui](#))

## COMUNICATO UFFICIALE FIGC-SGS N. 12 DEL 30/07/2021

### UNDER 17 FEMMINILE 2021/2022

Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza il Campionato Nazionale riservato alle giovani calciatrici della **Categoria UNDER 17** aperto a tutte le Società.

L'iscrizione al Campionato dovrà essere effettuata entro e non oltre il 31/08/2021 prevedendo obbligatoriamente quanto previsto dai punti A) e B) di seguito indicati:

A) La registrazione attraverso lo Sportello Unico FIGC presso il Comitato Regionale LND territorialmente competente secondo la procedura prevista dal portale dedicato (al momento la procedura è in fase di allestimento)

B) La registrazione al portale nazionale per lo specifico campionato del Settore Giovanile e Scolastico secondo la procedura prevista tramite il seguente link

<https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under-17-femminile/iscrizione/>

Entrambe le procedure di registrazione SONO obbligatorie per completare l'iscrizione al Campionato, la mancata finalizzazione anche di una sola delle due procedure non consentirà la partecipazione ad alcuna fase del medesimo Campionato.

Al Campionato ciascuna società potrà iscrivere una sola squadra.

Per accedere al Comunicato Ufficiale ([clicca qui](#))

# COMUNICATO UFFICIALE FIGC-SGS

## N. 13 DEL 30/07/2021

### UNDER 15 FEMMINILE 2021/2022

Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza il Campionato Nazionale riservato alle giovani calciatrici della **Categoria UNDER 15** aperto a tutte le Società.

**L'iscrizione al Campionato dovrà essere effettuata entro e non oltre il 31/08/2021 prevedendo obbligatoriamente quanto previsto dai punti A) e B) di seguito indicati:**

**A) La registrazione attraverso lo Sportello Unico FIGC presso il Comitato Regionale LND territorialmente competente secondo la procedura prevista dal portale dedicato (al momento la procedura è in fase di allestimento);**

**B) La registrazione al portale nazionale per lo specifico campionato del Settore Giovanile e Scolastico secondo la procedura prevista tramite il seguente link:**

<https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under-15-femminile/iscrizione/>

**Entrambe le procedure di registrazione SONO obbligatorie per il completamento dell'iscrizione al Campionato, la mancata finalizzazione anche di una sola delle due procedure non consentirà la partecipazione ad alcuna fase del medesimo Campionato.**

Al Campionato ciascuna società potrà iscrivere una o più squadre.

Per accedere al Comunicato Ufficiale [\(clicca qui\)](#)

# COMUNICATO UFFICIALE FIGC-SGS

## N. 14 DEL 30/07/2021

### ESORDIENTI UNDER 13 PRO 2021/2022

Al fine di valorizzare l'attività svolta dalle società appartenenti alle Leghe Professionistiche, il Settore Giovanile e Scolastico organizza un Torneo a carattere nazionale (con fasi regionali, interregionali e nazionale) che permetta a dette società di confrontarsi con continuità in una attività a loro riservata. Lo scopo del Torneo oltre a valorizzare il percorso educativo delle singole società, permette di promuovere ulteriormente il valore del Fair Play e, contestualmente, dare opportunità di verifica del percorso tecnico-didattico realizzato dalle società nella categoria Esordienti, al termine della prima fase di formazione calcistica.

L'iscrizione al Campionato dovrà essere effettuata entro e non oltre il 31/08/2021 prevedendo obbligatoriamente quanto previsto dai punti A) e B) di seguito indicati:

A) La registrazione attraverso lo Sportello Unico FIGC presso il Comitato Regionale LND territorialmente competente secondo la procedura prevista dal portale dedicato (al momento la procedura è in fase di allestimento);

B) La registrazione al portale nazionale per lo specifico campionato del Settore Giovanile e Scolastico secondo la procedura prevista tramite il seguente link:

<https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under-13-pro/iscrizione/>

entrambe le procedure di registrazione SONO obbligatorie per il completamento dell'iscrizione al Campionato, la mancata finalizzazione anche di una sola delle due procedure non consentirà la partecipazione ad alcuna fase del medesimo Campionato.

# COMUNICATO UFFICIALE FIGC-SGS

## N. 15 DEL 30/07/2021

### TORNEO UNDER 14 PRO 2021/2022

Al fine di valorizzare l'attività svolta dalle società appartenenti alle Leghe Professionistiche, il Settore Giovanile e Scolastico organizza un Torneo a carattere nazionale (con fasi regionali, interregionali e nazionale) che permetta a dette società di confrontarsi con continuità in una attività a loro riservata.

Lo scopo del Torneo oltre a valorizzare il percorso educativo delle singole società, permette di promuovere ulteriormente il valore del Fair Play e, contestualmente, dare opportunità di verifica del percorso tecnico-didattico realizzato dalle società.

**L'iscrizione al Campionato dovrà essere effettuata entro e non oltre il 31/08/2021 prevedendo obbligatoriamente quanto previsto dai punti A) e B) di seguito indicati:**

**A) La registrazione attraverso lo Sportello Unico FIGC presso il Comitato Regionale LND territorialmente competente secondo la procedura prevista dal portale dedicato (al momento la procedura è in fase di allestimento);**

**B) La registrazione al portale nazionale per lo specifico campionato del Settore Giovanile e Scolastico secondo la procedura prevista tramite il seguente link**

<https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under-14-pro/iscrizione/>

**entrambe le procedure di registrazione SONO obbligatorie per il completamento dell'iscrizione al Campionato, la mancata finalizzazione anche di una sola delle due procedure non consentirà la partecipazione ad alcuna fase del medesimo Campionato. Per accedere al Comunicato Ufficiale [\(clicca qui\)](#)**

# CAMPIONATI ALLIEVI U17 E GIOVANISSIMI U15

## STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

### NUOVO FORMAT

Dopo la sperimentazione del nuovo format riguardante i Campionati Regionali Under 17 e Under 15 introdotta con l'inizio della s.s. 2020/2021, il Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti ha testato – nella fase conclusiva della passata stagione sportiva – l'organizzazione di un torneo riservato ad Allievi e Giovanissimi denominato "Coppa Puglia" al fine di permettere a tutte le Società pugliesi, dopo la riapertura agli sport da contatto, di cimentarsi con queste categorie senza nessun vincolo regolamentare specifico da osservare.


Il nuovo format dei Campionati Under 17 e Under 15 della s.s. 2021/2022 nasce proprio dall'idea di unire sotto un unico denominatore comune tutte le Società professionistiche, dilettantistiche e di puro settore giovanile che abbiano l'intenzione di iscriversi ai Campionati Allievi e Giovanissimi della nuova stagione sportiva partendo dallo stesso livello, senza più distinzione fra Campionati Regionali e Provinciali. Sarà il campo a decretare quali Società accederanno alla seconda fase gestita interamente dal C.R. Puglia LND.

Tutte le Società che intenderanno iscriversi ai Campionati U17 e U15 di questa nuova stagione sportiva partiranno dal 1° LIVELLO PROVINCIALE che sarà interamente gestito dalle Delegazioni LND territorialmente competenti. **L'organico e la formula della prima fase saranno stabiliti dal C.R. Puglia LND.**

Al SECONDO LIVELLO REGIONALE si qualificheranno 48 Società per ciascuna categoria, che formeranno otto raggruppamenti costituiti da sei squadre ciascuno. Tutte le squadre non qualificate, invece, continueranno a disputare l'attività ufficiale partecipando al SECONDO LIVELLO PROVINCIALE, la cui organizzazione sarà sempre a cura delle Delegazioni LND territorialmente competenti.

**N.B. In considerazione dell'annullamento dei Campionati Provinciali e Regionali Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15 della stagione sportiva 2020/2021, e del cambiamento del Format per la stagione sportiva 2021/2022, in via del tutto eccezionale e SOLO per la corrente stagione sportiva 2021/2022, non saranno tenuti in considerazione i criteri generali del Settore Giovanile e Scolastico per l'ammissione delle Società al SECONDO LIVELLO REGIONALE.**

Le otto squadre vincenti la fase a gironi del SECONDO LIVELLO REGIONALE accederanno ai playoff con sorteggio integrale. I Campionati Under 17 e Under 15 proseguiranno con QUARTI DI FINALE (andata e ritorno), SEMIFINALI (andata e ritorno) e FINALI (gara unica da disputare sul campo neutro "Stadio dell'Amicizia" di Capurso – BA).



## ISCRIZIONE SECONDE SQUADRE E SOCIETÀ PROFESSIONISTICHE

Con l'introduzione del nuovo format dei Campionati Allievi e Giovanissimi, il Comitato Regionale consentirà l'iscrizione ai tornei Under 17 e Under 15 della stagione sportiva 2021/2022 a tutte le **Società Professionistiche (\*)** che ne faranno richiesta.

(\*) Le suddette squadre concorreranno ai Campionati U17 e U15 **SENZA DIRITTO DI CLASSIFICA**, partecipando ai Campionati Allievi e Giovanissimi di **PRIMO e SECONDO LIVELLO PROVINCIALE**, senza dunque la possibilità di accedere al **SECONDO LIVELLO REGIONALE** (riservato esclusivamente alle Società dilettantistiche e giovanili che concorreranno per l'assegnazione del titolo regionale nella seconda fase finale).

L'iscrizione delle seconde squadre (anch'esse senza diritto di classifica) sarà consentita a **TUTTE** le Società che ne faranno richiesta entro i termini stabiliti, ma la partecipazione delle stesse sarà circoscritta ai Campionati Allievi e Giovanissimi di **PRIMO e SECONDO LIVELLO PROVINCIALE**, senza dunque la possibilità di accedere al **SECONDO LIVELLO REGIONALE** gestito dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali territorialmente competenti con le modalità e i termini da esse stabiliti e pubblicati sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

## ISCRIZIONI AI CAMPIONATI S.S. 2021/2022 ALLIEVI UNDER 17 E GIOVANISSIMI UNDER 15

### ONERI ECONOMICI (TASSE D'ISCRIZIONE PRIMO + SECONDO LIVELLO PROVINCIALE)

- **CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17**

Società Dilettanti	€	100,00
Società di Puro Settore	€	100,00
Società Professionistiche	€	380,00*

*(\* la quota d'iscrizione comprende anche la partecipazione al SECONDO LIVELLO PROVINCIALE)*

- **CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15**

Società Dilettanti	€	100,00
Società di Puro Settore	€	100,00
Società Professionistiche	€	330,00*

*(\* la quota d'iscrizione comprende anche la partecipazione al SECONDO LIVELLO PROVINCIALE)*

## ONERI ECONOMICI (TASSE D'ISCRIZIONE SECONDO LIVELLO REGIONALE)

**SOLO** le squadre dilettantistiche e giovanili qualificate al SECONDO LIVELLO REGIONALE dovranno integrare il pagamento delle tasse d'iscrizione al PRIMO LIVELLO PROVINCIALE con gli importi sotto riportati:

- **CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 (SECONDO LIVELLO REGIONALE)**

Società Dilettanti ( <i>qualificate alla seconda fase</i> )	→ integrazione	€ 210,00
Società di Puro Settore ( <i>qualificate alla seconda fase</i> )	→ integrazione	€ 160,00

- **CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 (SECONDO LIVELLO REGIONALE)**

Società Dilettanti ( <i>qualificate alla seconda fase</i> )	→ integrazione	€ 160,00
Società di Puro Settore ( <i>qualificate alla seconda fase</i> )	→ integrazione	€ 110,00

**N.B.** Le Società dovranno provvedere a stampare la domanda di iscrizione on-line, completarla in tutte le sue parti, e procedere alla trasmissione di tutta la documentazione debitamente firmata e al pagamento di quanto calcolato dal riepilogo costi, entro il termine che sarà stabilito dal Comitato Regionale Puglia LND.

## MODALITÀ DI VERSAMENTO

Per effettuare il versamento delle tasse di iscrizione ai campionati si potrà:

- procedere alla ricarica del portafoglio iscrizioni tramite uno dei nuovi strumenti elettronici (carta di credito);
- procedere alla ricarica del portafoglio iscrizioni tramite bonifico bancario intestato a:

**BANCA:** UNICREDIT  
**IBAN:** IT 25 F 02008 04023 000400516795  
**INTESTATO:** LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.

- una volta che il portafoglio sarà capiente si dovrà procedere alla convalida del pagamento dell'importo risultante dal riepilogo costi (gestione pagamenti iscrizione – pagamento iscrizione da portafoglio – selezionare il documento – paga selezionati – inserire l'importo totale e confermare il pagamento).

La Società troverà nella propria area l'elenco delle ricevute emesse e potrà provvedere alla relativa stampa.

# ORGANICI DEI CAMPIONATI S.S. 2021/2022 ALLIEVI UNDER 17 E GIOVANISSIMI UNDER 15

## SUDDIVISIONE SOCIETÀ PER DELEGAZIONE DI APPARTENENZA

Si pubblicano di seguito gli elenchi delle società che hanno formalizzato la richiesta di iscrizione ai Campionati Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15 della stagione sportiva 2021/2022, suddivisi per Delegazione Provinciale e/o Distrettuale di appartenenza, entro la scadenza del termine ordinatorio fissata al 2 settembre 2021.

Dopo la scadenza del TERMINE DI ISCRIZIONE PERENTORIO (7 SETTEMBRE 2021), saranno pubblicati gli organici definitivi dei Campionati Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15 della stagione sportiva 2021/2022.

## CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17: 193 SQUADRE IN TUTTA LA REGIONE

### DELEGAZIONE PROVINCIALE LECCE

1	941746	U.S.D.	BRILLA CAMPI
2	720238	A.S.D.	CALIMERA
3	953583	A.S.D.	CENTRO SPORT SALENTO
4	945160	A.S.D.	COPERTINO CALCIO
5	932790	A.S.D.	FABRIZIO MICCOLI
6	919936	A.S.D.	FULCIGNANO
7	921646	A.S.D.	FUTURA MONTERONI
8	952131	S.S.D.A.R.L.	GIOVENTU CARMIANO
9	948135	S.S.D.	LECCE SOCCER ACADEMY A RL
10	952792	A.S.D.	LEVERANO FOOTBALL
11	206356	P.G.S.	LUPIAE LECCE A.S.D.
12	176107	sq.B	LUPIAE LECCE A.S.D. sq.B
13	81022	A.C.	NARDO'SRL
14	167507	sq.B	NARDO'SRL sq.B
15	78843	A.S.D.	NOVOLI
16	954067	A.S.D.	OLYMPIQUE SOCCER
17	953289	A.S.D.	PRO SAN CATALDO LECCE
18	952795	A.S.D.	SALENTO SOCCER ACADEMY
19	934981	A.S.D.	SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE
20	915889	A.S.D.	SPORTING CLUB LECCE

## CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15: 243 SQUADRE IN TUTTA LA REGIONE

### DELEGAZIONE PROVINCIALE LECCE

1	933524	A.S.D.	ANTONIO CATAMO VEGLIE
2	941746	U.S.D.	BRILLA CAMPI
3	720238	A.S.D.	CALIMERA
4	913336	A.S.D.	CASTROMEDIANO 2003
5	953583	A.S.D.	CENTRO SPORT SALENTO
6	945160	A.S.D.	COPERTINO CALCIO
7	932790	A.S.D.	FABRIZIO MICCOLI
8	173581	sq.B	FABRIZIO MICCOLI sq. B
9	919936	A.S.D.	FULCIGNANO
10	921646	A.S.D.	FUTURA MONTERONI
11	953758	A.S.D.	GIALLOOROSI ARADEO
12	952131	SSDARL	GIOVENTU CARMIANO
13	914843	A.S.D.	GOLEADOR MELENDUGNO
14	952129	S.S.D.	KICK OFF ACADEMY A R.L.
15	173454	sq.B	LECCE SOCCER ACADEMY sq. B
16	948135	S.S.D.	LECCE SOCCER ACADEMY A RL
17	25960	U.S.	LECCE SPA
18	167500	sq.B	LECCE SPA sq. B
19	948340	A.S.D.	LEVANTE CAPRARICA
20	952792	A.S.D.	LEVERANO FOOTBALL
21	206356	P.G.S.	LUPIAE LECCE A.S.D.
22	176107	sq.B	LUPIAE LECCE A.S.D. sq .B
23	81022	A.C.	NARDO' SRL
24	167507	sq.B	NARDO' SRL sq. B
25	78843	A.S.D.	NOVOLI
26	954067	A.S.D.	OLYMPIQUE SOCCER
27	950161	SSDARL	POLISPORTIVA GALATONE
28	952127	A.S.D.	REAL SOCCER LEVERANO
29	941285	A.S.D.	SALESIANI LECCE
30	163924	sq.B	SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE sq. B
31	934981	A.S.D.	SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE
32	915889	A.S.D.	SPORTING CLUB LECCE

## **COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA**

**C/C Intestato a:** LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.  
**BANCA:** UNICREDIT  
**IBAN:** IT 25 F 02008 04023 000400516795

**Publicato in Lecce ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Lecce il giorno 3 Settembre 2021.**

**IL SEGRETARIO**  
**(Francesco BASURTO)**

**IL DELEGATO**  
**(Luana De Mitri)**

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 69/A

Si pubblica in allegato la versione in italiano, realizzata dall'A.I.A., delle modifiche alle Regole del Giuoco del Calcio a Cinque approvate dal Consiglio FIFA il 9 agosto 2021.

Nel testo, oltre alle modifiche apportate, sono evidenziate le relative motivazioni.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° SETTEMBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# MODIFICHE ALLE REGOLE DEL GIOCO DEL CALCIO A CINQUE

Di seguito vengono riportate le modifiche alle Regole del Gioco del Calcio a Cinque per l'edizione 2021/22, approvate dal Consiglio FIFA il 9 agosto 2021.

Per ciascuna modifica, viene riportato il testo nuovo/modificato/integrato, insieme con il testo vecchio, se del caso, seguito da una spiegazione della modifica.

## Regola 1 – Il rettangolo di gioco

### 9. Le Porte (pag. 10)


Vecchio testo	Nuovo testo
<p>Le porte consistono di due pali verticali, equidistanti da ciascun angolo del rettangolo di gioco e congiunti alla sommità, da una sbarra orizzontale (traversa). <del>I pali delle porte e le traverse devono essere di materiale adeguato. Devono essere di forma quadrata (con bordi arrotondati per garantire la sicurezza dei calciatori) o di forma rotonda e non devono costituire pericolo per i calciatori.</del></p>	<p>Le porte consistono di due pali verticali, equidistanti da ciascun angolo del rettangolo di gioco e congiunti alla sommità, da una sbarra orizzontale (traversa). I pali e la traversa di entrambe le porte devono avere la stessa forma, la quale deve essere quadrata, rettangolare, rotonda o una combinazione di queste opzioni.</p>

#### Spiegazione:

I pali e la traversa devono avere la stessa forma; entrambe le porte devono essere uguali e non costituire pericolo.

### 10. Spostamento della porta (pag. 12)

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>Nel caso in cui una porta venga spostata o ribaltata, volontariamente o accidentalmente da un calciatore difendente (compreso il portiere), prima che il pallone oltrepassi la linea di porta, gli arbitri dovranno convalidare la rete se il pallone sarebbe entrato in porta tra la normale posizione dei pali.</p> <p><del>Se un attaccante sposta o ribalta la porta accidentalmente o volontariamente, la rete non dovrà essere convalidata e:</del></p> <ul style="list-style-type: none"><li><del>• se ciò avviene accidentalmente, il gioco sarà ripreso con una rimessa da parte degli arbitri;</del></li><li><del>• se ciò avviene volontariamente, il gioco sarà ripreso con un calcio di punizione indiretto ed il calciatore colpevole dovrà essere ammonito.</del></li></ul>	<p>Nel caso in cui una porta venga spostata o ribaltata, volontariamente o accidentalmente da un calciatore difendente (compreso il portiere), prima che il pallone oltrepassi la linea di porta, gli arbitri dovranno convalidare la rete se il pallone sarebbe entrato in porta tra la normale posizione dei pali.</p> <p>Se un calciatore della squadra difendente sposta o ribalta volontariamente la propria porta e questa entra in contatto con il pallone, viene assegnato un calcio di rigore alla squadra avversaria e il calciatore che ha commesso l'infrazione deve essere ammonito, se invece nega alla squadra avversaria una rete o una evidente opportunità di segnare una rete deve essere espulso.</p> <p>Se un calciatore della squadra attaccante sposta o ribalta la porta avversaria involontariamente o volontariamente la rete non deve essere assegnata e:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• se ciò avviene accidentalmente il gioco sarà ripreso con una rimessa dell'arbitro</li><li>• se ciò avviene volontariamente e la porta è entrata in contatto con il pallone, viene assegnato un calcio di punizione diretto alla</li></ul>

...	<p>squadra avversaria ed il calciatore deve essere ammonito</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se ciò avviene volontariamente e la porta non è entrata in contatto con il pallone, viene assegnato un calcio di punizione indiretto alla squadra avversaria e il calciatore deve essere ammonito</li> </ul>  <p>Potranno essere fatti ulteriori segni sotto i pali, per aiutare gli arbitri a garantire che l'eventuale porta spostata venga riportata nella posizione corretta.</p>
-----	--

**Spiegazione:**

Sono state modificate e dettagliate maggiormente le varie casistiche con le dovute sanzioni tecniche e/o disciplinari.

## Regola 4 – L'equipaggiamento dei calciatori

### 4. Altro Equipaggiamento (pag. 43 e 44)

Vecchio testo	Nuovo testo
<p><b>Ginocchiere e protezioni per le braccia</b> Laddove vengano indossate protezioni per ginocchia e braccia, le stesse devono essere del medesimo colore della maglia (protezioni del braccio) oppure dei calzoncini/pantaloni (ginocchiere), e non possono sporgere in maniera eccessiva.</p>	<p><b>Ginocchiere e protezioni per le braccia</b> Laddove vengano indossate protezioni per ginocchia e braccia, le stesse devono essere del medesimo colore della maglia (protezioni del braccio) oppure dei calzoncini (ginocchiere), e non possono sporgere in maniera eccessiva. <i>Quando non è possibile abbinare questi colori bisogna utilizzare protezioni nere o bianche con maniche o pantaloncini (o pantaloni quando applicabile) di qualsiasi colore. Quando le protezioni non si abbinano alle maniche o ai pantaloncini (o pantaloni), devono essere tutte dello stesso colore (nero o bianco).</i></p>

**Spiegazione:**

Di fatto è stata codificata un'indicazione, che era stata già normata con la Circolare n°3 del 2020/2021.

## Regola 5 – Gli arbitri

### 2. Decisioni degli arbitri (Pag. 50)

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>Le decisioni degli arbitri su fatti relativi al gioco, incluso se una rete è stata segnata o meno ed il risultato della gara, sono inappellabili.</p> <p>Gli arbitri non possono cambiare una decisione relativa ad una ripresa di gioco se si rendono conto che è errata o su indicazione degli altri ufficiali di</p>	<p>Le decisioni degli arbitri su fatti relativi al gioco, incluso se una rete è stata segnata o meno ed il risultato della gara, sono inappellabili.</p> <p><i>Gli arbitri non possono cambiare una decisione se si rendono conto che è errata, o su indicazione degli altri ufficiali di gara, se il gioco è stato ripreso o gli arbitri</i></p>

gara, se il gioco è stato ripreso o gli arbitri hanno segnalato la fine dei periodi di gioco (compresi i tempi supplementari) e hanno lasciato il rettangolo di gioco <del>e hanno sospeso definitivamente la gara.</del>	hanno segnalato la fine del primo o del secondo tempo (compresi i tempi supplementari) ed hanno lasciato il rettangolo di gioco dopo che il cronometrista ha azionato il segnale acustico, oppure la partita è stata sospesa definitivamente.

**Spiegazione:**

Cambiata in parte la forma ma non la sostanza.

**3. Poteri e Doveri (pag. 51)**

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>Gli arbitri devono: (...)</p> <p>interrompere il gioco se, a loro giudizio, un calciatore è gravemente infortunato ed assicurarsi che il calciatore venga trasportato fuori dal rettangolo di gioco.</p> <p>Un calciatore infortunato, incluso il portiere, non può ricevere cure sul rettangolo di gioco e può ritornarvi soltanto dopo che la gara è ripresa; egli dovrà fare rientro sul rettangolo di gioco esclusivamente dalla zona delle sostituzioni della propria squadra. Le sole eccezioni all'obbligo di uscire dal</p> <p>...</p>	<p>Gli arbitri devono: (...)</p> <p>interrompere il gioco se, a loro giudizio, un calciatore è gravemente infortunato ed assicurarsi che il calciatore venga trasportato fuori dal rettangolo di gioco.</p> <p>Un calciatore infortunato, incluso il portiere, non può ricevere cure sul rettangolo di gioco e può ritornarvi soltanto dopo che la gara è ripresa; egli dovrà fare rientro sul rettangolo di gioco esclusivamente dalla zona delle sostituzioni della propria squadra. Le sole eccezioni all'obbligo di uscire dal</p> <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- è stato assegnato un calcio di rigore e il calciatore infortunato è il portiere.</li> </ul> <p>...</p>

**Spiegazione:**

E' stato inserito il caso in cui occorre attendere le cure del portiere che dovrà parare il calcio di rigore.

**Regola 6 – Gli altri ufficiali di gara**

**2. Poteri e doveri (pag. 70)**

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>...</p> <p><b>Il cronometrista:</b></p> <p>assicura che la durata della gara corrisponda a quanto prescritto dalla Regola 7:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• azionando il cronometro dopo che il calcio d'inizio è stato eseguito correttamente;</li> <li>• arrestando il cronometro nel momento in cui il pallone non è in gioco;</li> <li>• <del>azionando di nuovo il cronometro dopo che il gioco è correttamente ripreso in seguito ad una rimessa dalla linea laterale, una rimessa dal fondo, un calcio d'angolo o calcio d'inizio, un calcio di punizione, un calcio di rigore o un tiro libero o una rimessa degli arbitri;</del></li> </ul> <p>...</p>	<p>...</p> <p><b>Il cronometrista:</b></p> <p>assicura che la durata della gara corrisponda a quanto prescritto dalla Regola 7:</p> <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <del>azionando di nuovo il cronometro dopo che il gioco è stato ripreso correttamente in seguito ad una rimessa laterale, una rimessa dal fondo, un calcio d'angolo, un calcio d'inizio, un calcio di punizione, un calcio di rigore o una rimessa da parte degli arbitri;</del></li> <li>• azionando di nuovo il cronometro dopo che il gioco è stato ripreso correttamente in seguito ad una rimessa laterale, una rimessa dal fondo, un calcio d'angolo, un calcio d'inizio, un calcio di punizione, un calcio di rigore o una rimessa da parte degli arbitri;</li> <li>• arrestando il cronometro dopo che è stata segnata una rete, dopo che è stato assegnato un calcio di rigore o di punizione o dopo che un calciatore si è infortunato;</li> <li>• arrestando il cronometro ogni qualvolta gli arbitri segnalano di farlo.</li> </ul>

**Spiegazione:**

Nessuna modifica di rilievo nella sostanza.


**Regola 7 – La durata della gara****2. Termine dei periodi di gioco (pag. 74)**

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>...</p> <p>Se un tiro libero o un calcio di rigore viene assegnato quando un periodo di gioco sta per terminare, il periodo sarà considerato terminato una volta che il tiro libero o di rigore sarà completato.</p> <p>Entrambi sono considerati completati quando, dopo che il pallone è in gioco, si verifica una delle seguenti condizioni:</p> <p>...</p>	<p>...</p> <p>Se un tiro libero o un calcio di rigore viene assegnato quando un periodo di gioco sta per terminare, il periodo sarà considerato terminato una volta che il tiro libero o di rigore sarà completato.</p> <p>Entrambi sono considerati completati quando, dopo che il pallone è in gioco, si verifica una delle seguenti condizioni:</p> <p>...</p> <p>Se un calciatore della squadra difendente commette una infrazione prima che il tiro sia completato, gli arbitri a seconda dei casi ordineranno la ripetizione del tiro o assegneranno un ulteriore tiro libero o un calcio di rigore in linea con quanto previsto dalle regole del Gioco del Calcio a 5.</p>

**Spiegazione:**

Ulteriore specifica nei casi di infrazione prima dell'effettuazione del tiro libero.

**Regola 8 - L'inizio e la ripresa del gioco****2. Rimessa dell'arbitro (pag. 81)**

Vecchio testo	Nuovo testo
<p><b>Procedura:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <del>L'arbitro lascia cadere il pallone a terra per il portiere della squadra difendente nella propria area di rigore se, quando il gioco è stato interrotto:</del> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <del>il pallone era nell'area di rigore oppure</del></li> <li>○ <del>l'ultimo tocco del pallone è avvenuto nell'area di rigore</del></li> </ul> </li> <li>• <del>In tutti gli altri casi, uno degli arbitri lascia cadere il pallone a terra per un calciatore della squadra che per ultima ha toccato il pallone nel punto in cui questo è stato toccato per ultimo da un calciatore, da un "corpo estraneo" o da un ufficiale di gara.</del></li> </ul> <p>...</p>	<p><b>Procedura:</b></p> <p>La rimessa dell'arbitro viene assegnata in favore di un calciatore della squadra che per ultimo ha toccato il pallone nel punto in cui si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto o dove il pallone è stato toccato per ultimo da un calciatore, da un "corpo esterno" o da un ufficiale di gara, a meno che il pallone non fosse all'interno dell'area di rigore della squadra difendente e l'ultima a toccare il pallone è stata la squadra attaccante. In questo caso la rimessa è in favore della squadra attaccante e l'arbitro lascia cadere il pallone sulla linea dell'area di rigore nel punto più vicino alla posizione del pallone quando il gioco è stato interrotto oppure nel punto in cui ha toccato per l'ultima volta il calciatore o un "corpo esterno" o un ufficiale di gara, seguendo la linea immaginaria parallela alla linea laterale (come di seguito illustrato).</p> 

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il pallone è in gioco quando tocca il suolo dopo di che qualsiasi calciatore (di entrambe le squadre) può giocare il pallone.</li> </ul>
--	---

**Spiegazione:**

E' stata specificata la procedura della rimessa da parte degli arbitri, in merito alle interruzioni con il pallone all'interno dell'area di rigore, con le diverse fattispecie in merito all'ultimo tocco da parte dell'una o dell'altra squadra.

**Regola 10 – L'esito di una gara**

**3. Tiri di rigore (pag. 87, 88)**

<b>Vecchio testo</b>	<b>Nuovo testo</b>
<p>I tiri di rigore vengono eseguiti dopo che la gara è terminata e, salvo disposizioni contrarie, si applicano le pertinenti Regole del gioco del Calcio a Cinque.</p> <p>I tiri di rigore non fanno parte della gara.</p> <p><b>Durante l'esecuzione dei tiri di rigore</b></p> <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tutti i calciatori aventi titolo, eccetto colui che esegue il tiro e i due portieri, devono restare all'interno del cerchio di centrocampo o sulla linea mediana o immediatamente dietro ad essa</li> </ul> <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><del>Il portiere che commette un'infrazione che causa la ripetizione del tiro deve essere ammonito.</del></li> </ul> <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><del>Se sia il portiere sia chi esegue il tiro commettono un'infrazione allo stesso tempo:</del> <ul style="list-style-type: none"> <li><del>se il tiro viene sbagliato (non entra in porta) o parato, deve essere ripetuto ed entrambi i calciatori ammoniti;</del></li> <li><del>se il tiro è segnato (entra in porta), la rete non viene convalidata, il tiro annotato come "non realizzato" e chi ha eseguito il tiro ammonito.</del></li> </ul> </li> </ul> <p>...</p>	<p>I tiri di rigore vengono eseguiti dopo che la gara è terminata e, salvo disposizioni contrarie, si applicano le pertinenti Regole del gioco del Calcio a Cinque.</p> <p>I tiri di rigore non fanno parte della gara.</p> <p>Un calciatore che è stato espulso durante la gara non può prendere parte ai tiri di rigore; richiami e ammonizioni effettuate durante la gara non vengono prese in considerazioni durante i tiri di rigore</p> <p><b>Durante l'esecuzione dei tiri di rigore</b></p> <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tutti i calciatori aventi titolo e <b>sostituti</b>, eccetto colui che esegue il tiro e i due portieri, devono restare all'interno del cerchio di centrocampo o sulla linea mediana o immediatamente dietro ad essa</li> </ul> <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se il portiere commette una infrazione, che causa la ripetizione del tiro, deve essere richiamato per la prima infrazione ed ammonito per ogni infrazione successiva;</li> <li>Se chi esegue il tiro viene sanzionato per un'infrazione commessa dopo che gli arbitri hanno fischiato per l'esecuzione del tiro, il tiro viene annotato come "non realizzato" ed il calciatore ammonito;</li> <li>Se sia il portiere che chi esegue il tiro commettono contemporaneamente una infrazione il tiro viene annotato come "non realizzato" ed il calciatore che ha eseguito il tiro ammonito.</li> </ul> <p><b>Sostituzioni e espulsioni durante i tiri di rigore</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Un calciatore titolare o di riserva può essere ammonito o espulso;</li> <li>Un portiere che è stato espulso deve essere sostituito da un calciatore titolare o di riserva;</li> <li>Un calciatore titolare o di riserva diverso dal portiere, che non è in grado di continuare, non può essere sostituito;</li> <li>Gli arbitri non devono terminare la gara se, una squadra si riduce con meno di tre calciatori.</li> </ul>

**Spiegazione:**

E' stata codificata in maniera più dettagliata l'effetto sanzione/provvedimento disciplinare sulle scorrettezze durante i tiri di rigore e l'eventualità di espulsioni e/o sostituzioni durante la procedura.


**Regola 12 – Falli e scorrettezze****1. Calcio di punizione diretto (pag. 93)**

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>Un calcio di punizione diretto è parimenti assegnato se un calciatore commette una delle seguenti infrazioni:</p> <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• morde o sputa a qualcuno</li> <li>• lancia/calcia un oggetto contro il pallone, un avversario o un ufficiale di gara o tocca il pallone con un oggetto tenuto in mano</li> </ul>	<p>Un calcio di punizione diretto è parimenti assegnato se un calciatore commette una delle seguenti infrazioni:</p> <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• morde o sputa a qualcuno <b>presente nella lista delle squadre o a un ufficiale di gara</b></li> <li>• lancia/calcia un oggetto contro il pallone, un avversario o un ufficiale di gara o tocca il pallone con un oggetto tenuto in mano <b>o sposta volontariamente la porta in modo tale che la porta entri in contatto con il pallone</b></li> </ul>

**Spiegazione:**

Un calcio di punizione o di rigore può essere assegnato soltanto per infrazioni commesse contro qualcuno iscritto nell'elenco delle squadre (calciatori titolari, di riserva, sostituiti, espulsi e dirigenti) o un ufficiale di gara

**Fallo di mano (pag. 94)**

Vecchio testo	Nuovo testo
<p><del>Eccetto per i portieri nella loro area di rigore, è un'infrazione se un calciatore:</del></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <del>tocca intenzionalmente il pallone con la mano o il braccio, compreso se muove la mano o il braccio verso il pallone</del></li> <li>• <del>ottiene il possesso / controllo del pallone dopo che questo ha toccato le sue mani / braccia e poi:</del> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <del>segna nella porta avversaria</del></li> <li>– <del>crea un'opportunità di segnare una rete</del></li> </ul> </li> </ul> <p><del>Eccetto per i portieri nella loro area di rigore, è di solito un'infrazione se un calciatore:</del></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <del>tocca il pallone con le mani/braccia quando:</del> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <del>queste sono posizionate in modo innaturale, aumentando lo spazio occupato dal corpo</del></li> <li>– <del>queste sono al di sopra dell'altezza delle sue spalle (a meno che il calciatore non giochi intenzionalmente con un'altra parte del corpo il pallone che poi tocca le mani/braccia)</del></li> </ul> </li> </ul> <p><del>Le suddette infrazioni si concretizzano anche se il pallone tocca le mani/braccia del calciatore provenendo direttamente dalla testa o dal corpo (compresi i piedi) di un altro calciatore che è vicino. È una infrazione se qualsiasi calciatore, incluso il portiere, segna nella porta avversaria direttamente con le mani o con le braccia, anche se accidentalmente.</del></p> <p><del>Ad eccezione delle suddette infrazioni, di solito non è un'infrazione se il pallone tocca le mani/braccia del calciatore:</del></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <del>se proviene direttamente dalla testa o dal corpo (compresi i piedi) del calciatore stesso</del></li> </ul>	<p><b>Ai fini della determinazione del fallo di mano, il limite superiore del braccio è in linea con la parte inferiore dell'ascella.</b></p> <p><b>Non ogni contatto del pallone con una mano o un braccio di un calciatore costituisce un'infrazione.</b></p>  <p><b>È un'infrazione se un calciatore:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>tocca intenzionalmente il pallone con la mano o il braccio, per esempio muovendo la mano o il braccio verso il pallone</b></li> <li>• <b>tocca il pallone con le proprie mani/braccia quando queste sono posizionate in modo innaturale aumentando lo spazio occupato dal corpo. Si considera che un calciatore stia aumentando lo spazio occupato dal proprio corpo in modo innaturale quando la posizione delle sue mani/braccia non è conseguenza del movimento del corpo per quella specifica situazione o non è giustificabile da tale movimento. Avendo le mani/braccia in una tale posizione, il calciatore si assume il rischio che vengano colpite dal pallone e di essere quindi sanzionato</b></li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>realizza una rete nella porta avversaria:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>direttamente con le proprie</b></li> </ul> </li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <del>se proviene direttamente dalla testa o dal corpo (compresi i piedi) di un altro calciatore che è vicino</del></li> <li>• <del>se mani/braccia sono vicine al corpo e non si trovano in posizione innaturale tale da aumentare lo spazio occupato dal corpo</del></li> </ul> <p><del>quando un calciatore cade a terra e mani/braccia sono tra corpo e rettangolo di gioco per sostenere il corpo, ma non estese lateralmente o verticalmente lontane dal corpo.</del></p>	<p>mani/braccia, anche se in modo accidentale, compreso il portiere;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- immediatamente dopo che il pallone ha toccato le sue mani/braccia anche se in modo accidentale</li> </ul> <p>Se una rete non viene realizzata immediatamente dopo il tocco accidentale del pallone con la mano o il braccio, il gioco non deve essere interrotto, a condizione che la mano o il braccio non abbiano reso il corpo innaturalmente più grande.</p>
---	--

**Spiegazione:**

- non ogni contatto tra mano/braccio e pallone costituisce un'infrazione
- gli arbitri devono giudicare la "legittimità" della posizione della mano o del braccio in relazione al movimento che il calciatore sta facendo in quella specifica situazione
- un contatto accidentale "mano/pallone" da parte di un compagno prima della segnatura di una rete e un contatto accidentale "mano/pallone" che crea un'opportunità di segnare una rete non saranno più considerati infrazioni

**2. Calcio di punizione indiretto (pag. 95)**

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>Un calcio di punizione indiretto è assegnato se un calciatore:</p> <p>...</p> <p>Un calcio di punizione indiretto è parimenti accordato se un portiere commette una delle seguenti infrazioni:</p> <p>...</p> <p>tocca il pallone con le mani o con le braccia all'interno della propria area di rigore dopo che gli è stato volontariamente passato con i piedi da un compagno di squadra.</p>	<p>Un calcio di punizione indiretto è assegnato se un calciatore:</p> <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• usa intenzionalmente un espediente per passare il pallone (anche da un calcio di punizione) al portiere con la testa, il petto, il ginocchio, ecc. con lo scopo di aggirare la Regola, indipendentemente dal fatto che il portiere tocchi il pallone con le mani; il portiere è ammonito se responsabile di aver adottato volontariamente l'espedito;</li> </ul> <p>Un calcio di punizione indiretto è parimenti accordato se un portiere commette una delle seguenti infrazioni:</p> <p>...</p> <p>tocca il pallone con le mani o con le braccia all'interno della propria area di rigore dopo che gli è stato volontariamente passato con i piedi da un compagno di squadra (incluso dalla rimessa laterale).</p>

**Spiegazione:**

L'infrazione consistente nell'utilizzare un "espedito" per aggirare la Regola che impedisce al portiere di toccare il pallone con le mani su un passaggio deliberato con i piedi da parte di un compagno. Il portiere sarà ammonito se responsabile di avere dato inizio "all'espedito".

**3. Provvedimenti disciplinari (pag. 97, 98, 100)**

Vecchio testo	Nuovo testo
<p><b>CALCIATORI TITOLARI E DI RISERVA</b></p> <p><b>Ritardare la ripresa di gioco per mostrare un cartellino</b></p> <p>Una volta che gli arbitri hanno deciso di ammonire o espellere un calciatore, il gioco non dovrà essere ripreso fino a che il provvedimento non sia stato notificato</p>	<p><b>CALCIATORI TITOLARI E DI RISERVA</b></p> <p><b>Ritardare la ripresa di gioco per mostrare un cartellino</b></p> <p>Una volta che gli arbitri hanno deciso di ammonire o espellere un calciatore, il gioco non dovrà essere ripreso fino a che il provvedimento non sarà stato notificato, a meno che la squadra che non ha commesso l'infrazione non esegua un calcio di punizione veloce, ha una chiara occasione da rete e gli arbitri non hanno iniziato la procedura di notifica</p>

<p><b>Vantaggio</b>  Se gli arbitri applicano il vantaggio per un'infrazione per la quale un'ammonizione o un'espulsione sarebbe stata comminata se avessero interrotto il gioco, questa ammonizione o espulsione deve essere notificata alla prima interruzione di gioco, <del>tranne per il tentativo non riuscito di negare un'evidente opportunità di segnare una rete, nel qual caso il calciatore sarà ammonito per comportamento antisportivo anziché essere espulso.</del></p> <p><b>Infrazioni passibili di ammonizione</b>  ...  <b>Ammonizione per comportamento anti sportivo</b>  Ci sono differenti circostanze nelle quali un calciatore deve essere ammonito per comportamento antisportivo, compreso se:  ...  <b>Negare la segnatura di una rete o un'evidente opportunità di segnare una rete (D.O.G.S.O.)</b>  <del>Se un portiere commette un'infrazione che nega alla squadra avversaria un'evidente opportunità di segnare una rete, oppure nega alla squadra avversaria una rete o un'evidente opportunità segnarela toccando il pallone con le mani fuori dall'area di rigore quando la sua porta è incustodita o presidiata solo da un calciatore difendente di movimento che si trova dietro il portiere, il portiere è considerato colpevole di un'infrazione di D.O.G.S.O.</del>  <del>Se il numero dei calciatori della squadra attaccante è maggiore del numero di calciatori della squadra difendente (eccetto il portiere) a difesa della porta,</del></p>	<p>del procedimento disciplinare. Il provvedimento sarà notificato alla prima interruzione; se l'infrazione stava negando alla squadra avversaria un'evidente opportunità di segnare una rete, il calciatore sarà ammonito; se l'infrazione ha interferito o fermato un attacco promettente, il calciatore non sarà ammonito.</p> <p><b>Vantaggio</b>  Se gli arbitri applicano il vantaggio per un'infrazione per la quale un'ammonizione o un'espulsione sarebbe stata comminata se avessero interrotto il gioco, questa ammonizione o espulsione deve essere notificata alla prima interruzione di gioco, <b>tuttavia se l'infrazione stava negando alla squadra avversaria un'evidente opportunità di segnare una rete, il calciatore sarà ammonito per comportamento antisportivo; se l'infrazione stava interrompendo una promettente azione d'attacco, il calciatore non dovrà essere ammonito</b></p> <p><b>Infrazioni passibili di ammonizione</b>  ...  <b>Ammonizione per comportamento anti sportivo</b>  Ci sono differenti circostanze nelle quali un calciatore deve essere ammonito per comportamento antisportivo, compreso se:  ... <ul style="list-style-type: none"> <li>• ferma il pallone indirizzato verso la porta con le mani, quando a difesa della porta c'è il portiere;</li> </ul> ... <ul style="list-style-type: none"> <li>• usa intenzionalmente un espediente per passare il pallone (anche da un calcio di punizione) al proprio portiere con la testa, il torace, il ginocchio, ecc. con lo scopo di aggirare la regola, indipendentemente dal fatto che il portiere tocchi o meno il pallone con le mani; il portiere è ammonito se responsabile di aver adottato intenzionalmente l'espeditente;</li> </ul> ...  <b>Negare la segnatura di una rete o un'evidente opportunità di segnare una rete (D.O.G.S.O.)</b>  Se un portiere nega alla squadra avversaria una rete o un'evidente opportunità di segnare una rete toccando il pallone con le mani fuori dall'area di rigore quando la sua porta è incustodita o presidiata da un solo calciatore difendente, che si trova dietro al portiere, il portiere è considerato colpevole di un'infrazione da espulsione  Se il numero dei calciatori attaccanti è uguale o maggiore del numero dei calciatori difendenti (eccetto il portiere) quando la porta non è presidiata</p>
---	---

questa sarà considerata una situazione di D.O.G.S.O.	dal portiere e gli altri criteri per il D.O.G.S.O. sono soddisfatti, questa si può considerare una situazione di D.O.G.S.O.
--	---

**Spiegazione:**

E' stato specificato cosa fare in caso di ripresa veloce del gioco, prima che gli arbitri abbiano assunto dei provvedimenti disciplinari; che provvedimento disciplinare assumere in caso di vantaggio su D.O.G.S.O. e in occasione di determinati comportamenti anti sportivi; nuova fattispecie sul numero dei calciatori attaccanti e difendenti in un'azione con la porta non presidiata dal portiere e tutti i criteri soddisfatti.


Riduzione numero dei calciatori titolari.

**4. Ripresa di gioco dopo falli e scorrettezze (pag. 103 e 104)**

Vecchio testo	Nuovo testo
...	... Se un calciatore di riserva, un espulso o un dirigente commette un'infrazione sanzionabile con un calcio di punizione diretto, questo dovrà essere cumulato contro la propria squadra.
...	... Se gli arbitri interrompono il gioco per un'infrazione commessa da un calciatore, dentro o fuori dal rettangolo di gioco, contro qualsiasi altra persona esterna, il gioco riprende con una rimessa da parte dell'arbitro, a meno che non venga assegnato un calcio di punizione per aver lasciato il campo senza il permesso degli arbitri.

**Regola 13 – Calci di punizione**

**5. Calcio di punizione diretto a partire dal sesto fallo cumulativo di ciascuna squadra per ciascun periodo di gioco (Tiro Libero pag. 123, 124 e 125)**

Vecchio testo	Nuovo testo
<p><b>Procedura</b></p> <p>...</p> <p>I calciatori, tranne colui che esegue il tiro libero, devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• all'interno del rettangolo di gioco;</li> <li>• ad almeno 5 m dal pallone;</li> <li>• dietro il pallone;</li> <li>• fuori dall'area di rigore.</li> </ul>	<p><b>Procedura</b></p> <p>...</p> <p>I calciatori, tranne colui che esegue il tiro libero, devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• all'interno del rettangolo di gioco;</li> <li>• ad almeno 5 m dal pallone;</li> <li>• dietro il pallone;</li> <li>• fuori dall'area di rigore.</li> </ul> <div style="text-align: center;">  </div> <p>La posizione di ciascun calciatore, in occasione della ripresa del gioco, è determinata dalla posizione dei suoi piedi o di qualsiasi altra parte del suo corpo che</p>

<p><b>Infrazioni e sanzioni</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se, prima che il pallone sia in gioco, si verifica una delle seguenti situazioni:</li> </ul> <p>...</p> <p><del>Il portiere difendente e un suo compagno commettono una infrazione:</del></p> <p><del>o Se il pallone entra in rete, la rete viene convalidata;</del></p> <p><del>o Se il pallone non entra in rete, il tiro libero deve essere ripetuto ed il calciatore reo dell'infrazione deve essere ammonito.</del></p> <p>Un calciatore di entrambe le squadre commette una infrazione, il tiro libero deve essere ripetuto, a meno che un calciatore commetta una infrazione più grave (es. finta irregolare); <del>se il portiere difendente e colui che esegue il tiro libero, commettono contemporaneamente una infrazione:</del></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><del>– Se il tiro libero viene sbagliato o parato, deve essere ripetuto ed entrambi i calciatori devono essere ammoniti;</del></li> <li><del>– Se il tiro libero viene segnato, la rete non dovrà essere convalidata, colui che ha eseguito il tiro libero deve essere ammonito ed il gioco riprenderà con un calcio di punizione indiretto a favore della squadra difendente.</del></li> </ul>	<p>tocchi il terreno di gioco.</p> <p><b>Infrazioni e sanzioni</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se, prima che il pallone sia in gioco, si verifica una delle seguenti situazioni:</li> </ul> <p>...</p> <p>Il portiere difendente commette un'infrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se il pallone entra in rete, la rete viene convalidata;</li> <li>- se il pallone non entra in rete o rimbalza sulla traversa o sul palo(i), il tiro libero deve essere ripetuto solo se l'infrazione del portiere ha avuto un impatto evidente sull'esecutore del tiro;</li> <li>- se il portiere impedisce al pallone di entrare in rete, il tiro viene ripetuto. Se l'infrazione del portiere determina la ripetizione del tiro, il portiere deve essere richiamato la prima volta, e ammonito per qualsiasi successiva infrazione durante la gara.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se un compagno di squadra del portiere difendente commette un'infrazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>- se il pallone entra in rete, la rete viene convalidata;</li> <li>- se il pallone non entra in rete, il tiro libero deve essere ripetuto; l'autore dell'infrazione deve essere richiamato la prima volta nella gara e ammonito per qualsiasi successiva infrazione durante la gara.</li> </ul> </li> <li>• se un calciatore di entrambe le squadre commette un'infrazione, il tiro libero deve essere ripetuto a meno che un calciatore commetta un'infrazione più grave (es. finta irregolare); i trasgressori devono essere richiamati la prima volta nella gara e ammoniti per qualsiasi successiva infrazione durante la gara.</li> <li>• se il portiere difendente e colui che esegue il tiro libero commettono contemporaneamente un'infrazione, colui che ha eseguito il tiro libero deve essere ammonito e il gioco riprende con un calcio di punizione indiretto in favore della squadra difendente.</li> </ul>
--	---

**Spiegazione:**

Elencate le sanzioni e/o provvedimenti relativi a infrazioni commesse dai calciatori attaccanti e difendenti, in occasione dell'effettuazione di un tiro libero.

**Regola 14 – Il calcio di rigore**

**2. Infrazioni e sanzioni (pag.132, 133)**

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>Se prima che il pallone sia in gioco, si verifica una delle seguenti situazioni:</p> <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <del>il portiere e un suo compagno commettono un'infrazione:</del> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ se il pallone entra in porta, la rete dovrà essere convalidata;</li> <li>➤ <del>se il pallone non entra in porta, il calcio di rigore dovrà essere ripetuto ed il reo verrà ammonito.</del></li> </ul> </li> <li>• <del>uno o più calciatori di ciascuna squadra commettono un'infrazione, il calcio di rigore</del></li> </ul>	<p>Se prima che il pallone sia in gioco, si verifica una delle seguenti situazioni:</p> <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <del>il portiere difendente commette un'infrazione:</del> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se il pallone entra in porta, la rete viene convalidata;</li> <li>• se il pallone non entra in porta o rimbalza sulla traversa o sul palo(i), il calcio di rigore deve essere ripetuto solo se l'infrazione del portiere ha chiaramente influenzato l'esecutore del tiro;</li> </ul> </li> </ul>

<p><del>dovrà essere ripetuto, a meno che un calciatore commetta un'infrazione più grave (ad esempio, fa una finta irregolare); nel caso in cui sia il portiere, sia chi esegue il tiro commettono un'infrazione allo stesso tempo:</del></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><del>➤ se la rete non viene segnata, il calcio di rigore dovrà essere ripetuto ed entrambi i calciatori ammoniti;</del></li> <li><del>➤ se la rete viene segnata, non dovrà essere convalidata, colui che ha eseguito il tiro verrà ammonito ed il gioco sarà ripreso con un calcio di punizione indiretto per la squadra difendente.</del></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• se il portiere impedisce al pallone di entrare in rete, il calcio di rigore deve essere ripetuto.</li> </ul> <p>Se l'infrazione del portiere determina la ripetizione del calcio di rigore, il portiere deve essere richiamato la prima volta nella gara e ammonito per qualsiasi successiva infrazione durante la gara.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un compagno di squadra del portiere difendente commette un'infrazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• se il pallone entra in rete, la rete dovrà essere convalidata;</li> <li>• se il pallone non entra in porta, il calcio di rigore deve essere ripetuto.</li> </ul> </li> <li>• se il portiere difendente e colui che esegue il calcio di rigore commettono contemporaneamente un'infrazione, colui che ha eseguito il calcio di rigore deve essere ammonito e il gioco riprende con un calcio di punizione indiretto a favore della squadra difendente.</li> </ul>
---	---

**Spiegazione:**

Elencate le sanzioni e/o provvedimenti relativi a infrazioni commesse dai calciatori attaccanti e difendenti, in occasione dell'effettuazione di un calcio di rigore.

**Regola 15 – La rimessa dalla linea laterale**

**1. Procedura (pag. 138)**

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>Al momento di calciare il pallone:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il pallone deve essere fermo sul punto della linea laterale dove è uscito dal rettangolo di gioco o sul punto più vicino a quello dove ha toccato il soffitto;</li> <li>• Tutti gli avversari devono stare ad almeno 5 m dal punto in cui la rimessa laterale deve essere eseguita.</li> </ul> <p>...</p> <p>Se il pallone viene calciato e, dopo essere stato in gioco, esce dal rettangolo di gioco dalla medesima linea laterale dove è stata effettuata la rimessa senza che il pallone sia stato toccato da un altro calciatore, <del>la rimessa deve essere ripetuta dalla squadra avversaria nello stesso punto dove quella originaria è stata eseguita.</del></p> <p>...</p>	<p>Al momento di calciare il pallone:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il pallone deve essere fermo sul punto della linea laterale dove è uscito dal rettangolo di gioco o sul punto più vicino a quello dove ha toccato il soffitto;</li> <li>• solo colui che esegue la rimessa laterale può essere fuori dal rettangolo di gioco (salvo quanto diversamente previsto dalle Regole del Gioco del Calcio a Cinque – vedere la sezione sull'uscita autorizzata dal rettangolo di gioco all'interno della parte Interpretazione e Raccomandazioni delle Linee Guida Pratiche per Arbitri e altri Ufficiali di Gara);</li> <li>• Tutti gli avversari devono stare ad almeno 5 m dal punto in cui la rimessa laterale deve essere eseguita.</li> </ul> <p>...</p> <p>Se la rimessa laterale viene eseguita ed il pallone, dopo essere stato in gioco, esce dal rettangolo di gioco dalla medesima linea laterale dove è stata effettuata la rimessa senza che il pallone sia stato toccato da un altro calciatore, viene assegnata una rimessa laterale alla squadra avversaria nello stesso punto dove quella originaria è stata eseguita.</p>

**Spiegazione:**

Inserita specifica sul fatto che l'unico calciatore che può stare all'esterno del rettangolo di gioco è colui il quale effettuerà la rimessa laterale.

Modificata la forma ma non la sostanza, sulla ripetizione della rimessa dopo che il pallone, senza essere stato

toccato da nessun calciatore, esce dal rettangolo di gioco.

## 2. Infrazioni e sanzioni (pag. 139)

Vecchio testo	Nuovo testo
Per ogni altra infrazione, la rimessa dalla linea laterale dovrà essere assegnata alla squadra avversaria.	Per ogni altra infrazione, <b>incluso la mancata esecuzione della rimessa laterale entro quattro secondi</b> , la rimessa laterale dovrà essere assegnata alla squadra avversaria.

### Spiegazione:

Semplice specifica.

## Regola 16 – La rimessa dal fondo

### 2. Infrazioni e sanzioni (pag. 141)

Vecchio testo	Nuovo testo
...	...
...	<b>Se la rimessa dal fondo non viene eseguita entro quattro secondi, verrà assegnato un calcio di punizione indiretto, alla squadra avversaria.</b>
...	...

### Spiegazione:

Nessuna variazione di sostanza

## Regola 17 - Calcio d'angolo

### 1. Procedura (pag. 144)

Vecchio testo	Nuovo testo
<ul style="list-style-type: none"><li>• Il pallone deve essere posto nell'area d'angolo più vicina al punto in cui il pallone ha oltrepassato la linea di porta.</li><li>• Il pallone deve essere fermo e viene calciato da un calciatore della squadra attaccante.</li><li>• Il calcio d'angolo deve essere eseguito entro quattro secondi dal momento in cui la squadra è pronta ad eseguirlo o da quando l'arbitro segnala che la squadra è pronta a rimettere il pallone in gioco.</li><li>• Il pallone è in gioco quando è calciato e si muove chiaramente; non è necessario che esca dall'area d'angolo.</li><li>• I calciatori della squadra avversaria devono rimanere ad almeno 5 m dall'arco d'angolo fino a quando il pallone non sia in gioco</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Il pallone deve essere posto nell'area d'angolo più vicina al punto in cui il pallone ha oltrepassato la linea di porta.</li><li>• Il pallone deve essere fermo e viene calciato da un calciatore della squadra attaccante.</li><li>• Il calcio d'angolo deve essere eseguito entro quattro secondi dal momento in cui la squadra è pronta ad eseguirlo o da quando l'arbitro segnala che la squadra è pronta a rimettere il pallone in gioco.</li><li>• Il pallone è in gioco quando è calciato e si muove chiaramente; non è necessario che esca dall'area d'angolo.</li><li>• <b>Nel momento in cui il pallone viene messo in gioco, solo chi esegue il calcio d'angolo può essere fuori dal rettangolo di gioco (salvo quanto diversamente previsto dalle Regole del Gioco del Calcio a Cinque – vedere la sezione sull'uscita autorizzata dal rettangolo di gioco all'interno della parte Interpretazione e Raccomandazioni delle Linee Guida Pratiche per Arbitri e altri Ufficiali di Gara).</b></li><li>• I calciatori della squadra avversaria devono rimanere ad almeno 5 m dall'arco d'angolo fino a quando il pallone non sia in gioco</li></ul>

### Spiegazione:

Inserita specifica sul fatto che l'unico calciatore che può stare all'esterno del rettangolo di gioco è colui il quale effettuerà il calcio d'angolo.

## 2. Infrazioni e sanzioni (pag. 145)



Vecchio testo	Nuovo testo
<p>...</p> <p>Per qualsiasi altra infrazione della squadra che sta eseguendo il calcio d'angolo, sarà assegnata una rimessa dal fondo alla squadra difendente. Per qualsiasi altra infrazione della squadra difendente, il calcio d'angolo dovrà essere ripetuto.</p>	<p>...</p> <p>Per qualsiasi altra infrazione anche se un calcio d'angolo non viene battuto entro quattro secondi, o dall'arco del calcio d'angolo, viene assegnata una rimessa dal fondo alla squadra avversaria.</p>

### Spiegazione:

E' stato specificato che se il pallone è posizionato fuori dell'arco del calcio d'angolo, ciò comporterà l'attribuzione della rimessa dal fondo alla squadra avversaria.

## Linee Guida

### Posizionamento su tiro libero (10m) (pag. 168)

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>Uno degli arbitri si dispone in linea con il punto, all'interno dell'area di rigore, che indica la distanza di 5 m dal punto di tiro libero, come indicato nella Regola 1, che deve essere rispettata dal portiere. Questo arbitro identifica chi esegue il tiro e verifica che gli altri calciatori rispettino la distanza durante l'esecuzione del tiro. Non dà il segnale per eseguire il tiro se prima non ha verificato, assistito dall'altro arbitro se necessario, che la posizione di tutti i calciatori sia corretta e che il pallone sia correttamente posto sul punto di battuta. L'altro arbitro deve posizionarsi nel punto d'intersezione tra la linea di porta e la linea dell'area di rigore, e verifica se il pallone entra in porta. Se il portiere difendente non si attiene a quanto previsto dalla Regola 13 prima che il tiro libero venga eseguito e non viene segnata la rete, l'arbitro emetterà un fischio e ordinerà la ripetizione del tiro.</p>	<p>Uno degli arbitri si posizionerà in linea con il punto dei 10 mt, identificherà chi dovrà calciare e controllerà i calciatori per un'eventuale invasione, mentre il tiro libero verrà eseguito. Questo arbitro non ordinerà l'esecuzione del tiro fino a quando non verificherà che le posizioni dei calciatori e del pallone saranno corrette, e potrà essere assistito dall'altro arbitro, se necessario. L'altro arbitro dovrà essere posizionato nel punto di intersezione tra la linea di porta e l'area di rigore e verificherà se il pallone sarà entrato in porta. Se il portiere commetterà un'infrazione rilevante, come previsto dalla Regola 13 e una rete non verrà realizzata, l'arbitro dovrà emettere un fischio per ordinare la ripetizione del tiro libero. Il terzo arbitro prenderà posizione in linea con il segno che si trova all'interno dell'area di rigore, che indica la distanza minima di 5m dal punto del tiro libero, che dovrà essere rispettato dal portiere come previsto dalla Regola 1.</p>
	

## Interpretazioni e raccomandazioni

### Regola 5 - Gli arbitri (pag. 183 e 184)

Vecchio testo	Nuovo testo
<p><b>Riprese di gioco</b></p> <p>Gli arbitri devono assicurare che le riprese di gioco siano eseguite con celerità e non consentire che siano ritardate per ragioni tattiche dopo un'interruzione di gioco temporanea (rimessa dalla linea laterale, rimessa dal fondo, calcio d'angolo o calcio di punizione). <del>In questi casi, l'arbitro inizierà il conteggio dei quattro secondi e non sarà necessario l'uso del fischietto. Nei casi di riprese di gioco alle quali non si applica il conteggio dei quattro secondi (calcio d'inizio o calcio di rigore), i calciatori che ne ritardano l'esecuzione dovranno essere ammoniti.</del></p> <p>Le persone che gestiscono i palloni sono autorizzate a disporsi attorno al rettangolo di gioco per facilitare le riprese e lo sviluppo del gioco.</p>	<p><b>Riprese di gioco</b></p> <p>Gli arbitri devono assicurare che le riprese di gioco siano eseguite con celerità e non consentire che siano ritardate per ragioni tattiche dopo un'interruzione di gioco temporanea (rimessa dalla linea laterale, rimessa dal fondo, calcio d'angolo o calcio di punizione). <b>Laddove siano effettuate nella corretta maniera, gli arbitri inizieranno il conteggio dei quattro secondi e non sarà necessario l'uso del fischietto. Se gli arbitri capiscono che la ripresa sia ritardata per motivi tattici, dovranno emettere un fischio e poi iniziare il conteggio dei quattro secondi, indipendentemente dal fatto che il calciatore che effettua la ripresa sia pronto o meno. Nei casi in cui il conteggio di quattro secondi non si effettua (calci d'inizio o calci di rigore), i calciatori che ritardano la ripresa dovranno essere ammoniti.</b></p> <p>Le persone che gestiscono i palloni sono autorizzate a disporsi attorno al rettangolo di gioco per facilitare le riprese e lo sviluppo del gioco</p>

### Infortuni

Vecchio testo	Nuovo testo
	<p><b>La sicurezza dei calciatori è di fondamentale importanza e gli arbitri dovranno facilitare il lavoro del personale medico, soprattutto nei casi di grave lesione e/o una valutazione di un eventuale trauma cranico. Ciò includerà il rispetto e assistenza con i protocolli di valutazione/trattamento concordati.</b></p> <p><b>Tuttavia, come linea guida generale, la ripresa del gioco dovrebbe essere ritardata di circa 20-25 secondi dal momento in cui i calciatori erano pronti a riprendere il gioco, salvo in caso di lesioni gravi e/o un accertamento di un eventuale trauma cranico.</b></p>

### Regola 12 – Falli e scorrettezze (pag. 190)

Vecchio testo	Nuovo testo
<p><b>Toccare il pallone con le mani</b></p> <p><b>Sanzioni disciplinari</b></p> <p>Un calciatore che commette un fallo di mano deve essere ammonito per comportamento antisportivo se, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><del>• tocca il pallone con la mano per impedire ad un avversario di entrarne in possesso;</del></li> <li>• tenta di segnare una rete toccando volontariamente il pallone con la mano;</li> <li>• cerca di negare una rete o un'evidente opportunità di segnare una rete con la mano o il braccio, quando</li> </ul>	<p><b>Toccare il pallone con le mani</b></p> <p><b>Sanzioni disciplinari</b></p> <p>Un calciatore che commette un fallo di mano deve essere ammonito per comportamento antisportivo se, ad esempio:</p>

il portiere non si trovi nella propria area di rigore, e fallisce nel suo tentativo.

...

- ferma il pallone indirizzato verso la porta con le mani, quando a difesa della porta c'è il portiere;
- interferisce o ferma una promettente azione d'attacco della squadra avversaria.

**BREVE SINTESI DELLE INDICAZIONI DI ORDINE MEDICO SANITARIO**  
**Aggiornamento al 30 Agosto 2021**

A cura del Responsabile Medico coordinatore Nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, con mera finalità di sintesi, sulla base della specifica richiesta del Consiglio Direttivo della LND del 5 agosto 2021 integrato con riferimenti a protocolli tuttora vigenti, con le variazioni del protocollo allenamenti, attività pre-gara e gare finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte dalla FIGC e con approfondimenti sulla base delle determinazioni della Commissione Medico Scientifica Federale.

I protocolli vigenti emanati dalla FIGC sono, l'unica fonte ufficiale cui tutte le Società appartenenti alla LND e tutta l'organizzazione territoriale deve fare riferimento nel rispetto delle normative sanitarie governative e regionali.

**1 - Il Protocollo**

- si applica a tutte le attività sportive dilettantistiche e giovanili svolte da società affiliate alla FIGC e agli Arbitri (direttori di gara) per le relative categorie
- non si applica a Serie A -B- C maschile - A Femminile – Primavera 1-2-3-4 maschile e relativi Arbitri (direttori di gara)
- ha carattere temporaneo e verrà aggiornato in base alle decisioni delle autorità preposte

**2 - La certificazione verde Covid-19 (così detto Green Pass) non è attualmente richiesta per tutte le attività di allenamento di calcio dilettantistico e giovanile (ad eccezione di quelle che si svolgono al chiuso)**

- lo screening iniziale si applica al gruppo squadra ed è adeguato alla situazione epidemiologica attuale e alle direttive governative in particolare a quella sul Certificato verde Covid-19 – Green Pass Digitale (**l'impiego delle certificazioni verdi digitali Covid-19 è il principale strumento per garantire la sicurezza sanitaria e la continuità delle competizioni**)
- Il protocollo, allo stato attuale, individua le attività di **allenamento** di calcio dilettantistico e giovanile quali attività sportive che si svolgono "esclusivamente" all'aperto e quindi esenti dall'obbligo delle certificazioni verdi Covid-19 e dalle procedure di trattamento/verifica delle stesse.  
Tale **esenzione non sussiste nel caso in cui l'attività sportiva si svolga al chiuso** (ad esempio Calcio a 5) oppure vengano comunque utilizzati locali chiusi per preparazione atletica/palestre/piscine/sale riunioni ecc. (art.9 bis, comma 1, lettera d DL 52/2021)
- N.B. nel caso in cui il gruppo squadra o gli Arbitri dovessero (in allenamento o trasferta) utilizzare strutture recettive o ristoranti, mense ecc. potrebbe, allo stato attuale, essere richiesto il possesso della certificazione verde digitale indipendentemente dalle indicazioni del protocollo.

**3 – Responsabile Sanitario/Medico Sociale/Medico di Squadra/Medico di riferimento/Medico Competente**

- Ha la responsabilità di monitorare il gruppo sottoponendolo a una costante valutazione clinica
- Da indicazioni a tutti i componenti del gruppo sui comportamenti da tenere nelle diverse situazioni (**trasferimenti con mezzi propri o messi a disposizione dalla Società, spogliatoio, sala massaggi, riunione tecnica, sala pranzo, camera, ecc.) anche in relazione all'eventuale possesso della Certificazione Verde covid-19** particolarmente riferite ai possibili contatti tra/con persone suscettibili. *Particolare attenzione deve essere posta, in ogni caso, nell'evidenziare tutte le situazioni che possano comportare rischio di assembramento, particolarmente nei luoghi chiusi, anche al di fuori dell'organizzazione sportiva, indicando sempre il contingentamento degli accessi, il distanziamento interpersonale, l'uso costante della mascherina, l'igiene delle mani e la costante areazione dei locali quali misure insostituibili di prevenzione del contagio tanto per i soggetti vaccinati o guariti da COVID-19 che per i soggetti suscettibili.*
- Acquisisce, su indicazione del Presidente della Società sportiva, **le certificazioni di Idoneità sportiva agonistica/non agonistica (a seconda delle norme di riferimento)** anche in relazione alle procedure obbligatorie per la riammissione di atleti "già positivi all'infezione da Covid-19"
- Svolge le operazioni di screening iniziale e controlli successivi e sovrintende alla esecuzione dei test
- Si rapporta e collabora con l'autorità di sanità pubblica competente nel caso di individuazione di un soggetto positivo ai test per SARS-COV-2
- Inoltra la preventiva comunicazione di avvenuta guarigione da malattia COVID-19 ai fini della riammissione degli operatori sportivi al Presidente della Società e, nel caso di convocati nelle Rappresentative Nazionali al Medico Responsabile coordinatore nazionale della LND o, per le Rappresentative regionali, al referente Medico Fiduciario regionale della LND.

**4 – Requisiti medico sanitari**

- **PER LE ATTIVITÀ AGONISTICHE DILETTANTISTICHE E GIOVANILI CLASSIFICATE COME ATTIVITÀ DI LIVELLO NAZIONALE O COMUNQUE RICONOSCIUTE "DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE" DALLA FEDERAZIONE** – per tutti i tesserati gruppo squadra e per quelli in possesso di regolare certificato di idoneità agonistica in corso di validità (o non agonistica a seconda delle norme di riferimento) - indipendentemente dal fatto di essere soggetti vaccinati, guariti dopo COVID-19 o suscettibili (non vaccinati e/o non guariti da malattia COVID-19, indipendentemente dal possesso della certificazione Verde COVID-19, è **OBBLIGATORIO**:

○ **SCREENING INIZIALE**

- Anamnesi medica accurata sottoscritta anche dall' operatore sportivo (autocertificazione)
- Misurazione temperatura corporea
- Test (tampone) molecolare Real Time-PCR o Antigenico rapido basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuati da operatori sanitari (da ripetersi a distanza di 6/7 giorni dal primo test per i soli soggetti suscettibili)
- Tutti gli altri obblighi di rispetto delle norme di prevenzione igienico sanitaria (utilizzo di mascherine, igiene delle mani, distanziamento interpersonale, divieto di assembramento, particolarmente nei luoghi chiusi, igienizzazione e sanificazione ecc.) e di formazione/informazione degli operatori sportivi con particolare attenzione alla prevenzione primaria e secondaria anche al di fuori del "campo da gioco"

N.B. fortemente consigliato per lo svolgimento di attività di livello nazionale o riconosciute di preminente interesse nazionale, almeno per la fase di screening iniziale l'utilizzo di test antigenici rapidi ad elevata sensibilità/specificità (immunofluorescenza/chemiluminescenza) per la ricerca del virus riconosciuti obiettivamente più accurati.

- **PER LE ATTIVITÀ DILETTANTISTICHE E GIOVANILI AGONISTICHE E NON AGONISTICHE A LIVELLO REGIONALE E PROVINCIALE** e alle attività calcistiche di base a carattere eminentemente promozionale, ludico, didattica, fermo quanto già previsto nei protocolli specifici, per tutti i tesserati gruppo squadra e per quelli in possesso di regolare certificato di idoneità agonistica in corso di validità (o non agonistica a seconda delle norme di riferimento) - indipendentemente dal fatto di essere soggetti vaccinati, guariti dopo COVID-19 o suscettibili (non vaccinati e/o non guariti da malattia COVID-19, indipendentemente dal possesso della certificazione Verde COVID-19, è **OBBLIGATORIO**:

○ **SCREENING INIZIALE**

- Anamnesi medica accurata sottoscritta anche dall' operatore sportivo (autocertificazione)
- Misurazione temperatura corporea
- Test (tampone) molecolare Real Time-PCR o Antigenico rapido basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuati da operatori sanitari – **Esclusivamente per i componenti il gruppo squadra, i praticanti attività sportiva agonistica (o non agonistica per i soli tesserati non calciatori) SUSCETTIBILI** (non vaccinati e/o non guariti da malattia COVID-19) e quindi **NON IN POSSESSO di certificazione verde COVID-19 - GREEN PASS** (*si ricorda che la Certificazione Verde COVID-19 non è applicabile ai giovani minori di dodici anni di età che non hanno accesso alla vaccinazione e quindi non esiste, al momento, obbligo di eseguire alcun test di laboratorio in questa fascia di età riferita alle attività calcistiche non agonistiche o di base a carattere eminentemente promozionale, ludico, didattica*)
- Tutti gli altri obblighi di rispetto delle norme di prevenzione igienico sanitaria (utilizzo di mascherine, igiene delle mani, distanziamento interpersonale, divieto di assembramento, particolarmente nei luoghi chiusi, igienizzazione e sanificazione ecc.) e di formazione/informazione degli operatori sportivi con particolare attenzione alla prevenzione primaria e secondaria anche al di fuori del "campo da gioco"

○ **NELLE FASI SUCCESSIVE** (dopo sette giorni dalla ripresa) **UNA VOLTA COMPLETATA LA FASE DI SCREENING INIZIALE (obbligatoria)**

- **La sola partecipazione alle attività di allenamento esclusivamente all'aperto non comporta l'obbligo di esecuzione di altri Test.**

- **PER TUTTE LE ATTIVITÀ DEGLI SPORT DI SQUADRA AL CHIUSO È RICHiesto IL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19**

- **Esclusivamente per le attività di livello nazionale, o comunque riconosciute di "preminente interesse nazionale" dalla Federazione o relative fasi finali nazionali di competizioni regionali, lo svolgimento di attività agonistiche, la partecipazione a tutte le competizioni, gli eventi, incluse le gare amichevoli, sia all'aperto che al chiuso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) in corso di validità**
- Per tutto il gruppo squadra esecuzione almeno di **Test antigenico rapido obbligatorio a distanza di 6/7 giorni dal primo test per i soli soggetti suscettibili** (non vaccinati o non guariti da COVID.19) – Fatta salva (all'interno di tale intervallo temporale) l'effettuazione di eventuali test previsti per il rilascio della certificazione verde COVID-19

- **per le attività dilettantistiche e giovanili agonistiche e non agonistiche a livello regionale e provinciale** e alle attività calcistiche di base a carattere eminentemente promozionale, ludico, didattica, fermo quanto già previsto nei protocolli specifici:

- **Autocertificazione (come per la popolazione generale) in caso di possesso del Green Pass, lo stesso può valere come autocertificazione**
- Tutti gli altri obblighi di rispetto rigoroso delle norme di prevenzione igienico sanitaria (utilizzo di mascherine, igiene delle mani, distanziamento interpersonale, divieto di assembramento, particolarmente nei luoghi chiusi, igienizzazione e sanificazione ecc.) e di formazione/informazione degli operatori sportivi con particolare attenzione alla prevenzione primaria e secondaria anche al di fuori del “campo da gioco”

#### **5 – Ingresso negli impianti sportivi**

**FATTO SALVO L’EVENTUALE OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 – Permane, comunque, l’obbligo** previsto nei precedenti protocolli di: identificazione, controllo della temperatura corporea e autocertificazione di tutti i soggetti che accedono all’impianto sia nel corso di allenamenti che di gare o di qualsiasi altro evento con obbligo di registrazione ai fini del tracciamento dei contatti.

Autocertificazione non richiesta nel caso di possesso di certificazione verde COVID-19 (Green Pass).

In tutte le gare (ufficiali o amichevoli) le Società sono tenute a scambiarsi reciprocamente, prima della gara, una dichiarazione con la quale si certifica l’adempimento di tutte le disposizioni previste dai protocolli sanitari FIGC.

#### **6 – Presenza di pubblico**

**accesso consentito esclusivamente a spettatori in possesso di certificazione verde COVID-19**

##### **-IN ZONA BIANCA**

- all’aperto - numero di spettatori non superiore al 50% della capienza massima autorizzata (non più di 5000) – *possibile modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro.*
- al chiuso - numero di spettatori non superiore al 35% della capienza massima autorizzata (non più di 2500)

##### **-IN ZONA GIALLA**

- all’aperto - numero di spettatori non superiore al 25% della capienza massima autorizzata (non più di 2500)
- al chiuso - numero di spettatori non superiore al 25% della capienza massima autorizzata (non più di 1000)

## CIRCOLARE

### CAMPIONATI REGIONALI ECCELLENZA E PROMOZIONE S.S. 2021/2022

#### DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID-19

##### **Il Comitato Regionale Puglia L.N.D.**

con riferimento alle indicazioni generali di cui al vigente Protocollo Sanitario anti Covid-19 da applicare alle Società dilettantistiche partecipanti ai Campionati 2021/2022, al fine di disciplinare lo svolgimento dell'attività, e nello specifico le gare ufficiali, nell'ipotesi in cui sia accertata la positività al virus SARS-CoV-2 di uno o più calciatori/calciatrici tesserati/e per le squadre partecipanti ai Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione s.s. 2021/2022

#### DISPONE

quanto segue:

1. Ogni società deve trasmettere a mezzo PEC ([comitatoregionalepugliaind@pec.it](mailto:comitatoregionalepugliaind@pec.it)) entro e non oltre il mercoledì precedente la gara, l'elenco del gruppo squadra, sottoscritto dal Presidente utilizzando il modulo allegato alla presente Circolare, con tutte le generalità di ciascun componente specificando se si tratta di calciatore – in questo caso indicando i portieri e i cosiddetti “under” – di componente dello staff tecnico e di dirigente tutti regolarmente tesserati, che non potrà essere superiore a 40 unità complessive. Tale elenco può essere modificato durante il corso del campionato sempre a mezzo PEC.
2. Nell'eventualità in cui uno o più calciatori/calciatrici/staff/dirigenti della squadra risulti/risultino positivo/i/e al virus SARS-CoV-2, la Società ha l'obbligo immediato di porre in isolamento i soggetti interessati, nel rispetto del vigente protocollo sanitario anti Covid-19, avvisando contestualmente la competente Autorità sanitaria pubblica locale ed isolando al contempo tutti i calciatori/calciatrici/staff/dirigenti individuati come contatti stretti ad alto rischio e che dalla stessa Autorità venissero posti in quarantena.
3. In tale ipotesi la Società dovrà comunicare al C.R. Puglia LND, sempre a mezzo PEC ([comitatoregionalepugliaind@pec.it](mailto:comitatoregionalepugliaind@pec.it)), il/i soggetto/i risultato/i positivo/i (calciatori, calciatrici, staff, dirigenti) o che sia/siano stati posti in isolamento/quarantena dalla competente Autorità sanitaria pubblica locale, come previsto dal Protocollo.
4. La gara sarà regolarmente disputata qualora non risultino positivi al virus SARS-CoV-2 un numero di calciatori/calciatrici superiore a n. 5.
5. In caso di un numero di calciatori/calciatrici positivi/e al virus SARS-CoV-2 superiore a n. 5 unità ed anche nell'ipotesi in cui, invece, su n. 5 calciatori/calciatrici risultati positivi/e al virus SARS-CoV-2 ci siano più di n. 1 portiere o siano 2 “under” e cioè calciatori/calciatrici nati/e negli anni 2001 e 2002 e successivi, la Società dovrà comunicare tale circostanza al Comitato Regionale, sempre a mezzo PEC ([comitatoregionalepugliaind@pec.it](mailto:comitatoregionalepugliaind@pec.it)) entro e non oltre le 24 ore precedenti, che, espletate le opportune verifiche, provvederà al rinvio della gara.

6. Qualora, dopo il relativo periodo di isolamento/quarantena previsto per i calciatori/calciatrici interessati/e, il numero degli stessi/delle stesse contenuto nell'elenco depositato superi il numero di 5, la Società potrà procedere alla richiesta di rinvio della gara immediatamente successiva. Non saranno considerati nel computo del numero di calciatori/calciatrici superiori a n. 5, ai fini della richiesta di rinvio, i casi positivi che riguardano quelli inseriti nell'elenco comunicato al Comitato Regionale Puglia L.N.D. da meno di 10 giorni.
7. Prima di ogni gara, il responsabile sanitario/medico sociale/dirigente accompagnatore di ogni squadra dovrà consegnare all'omologo della squadra avversaria l'attestazione, redatta secondo il modulo allegato, del rispetto da parte di tutto il proprio "gruppo squadra" delle prescrizioni sanitarie relative agli accertamenti Covid-19 previsti dal protocollo e dalle norme di Legge in vigore.
8. Per tutti gli adempimenti e disposizioni da osservare, si rimanda al vigente Protocollo Sanitario anti Covid-19 e successive modifiche e/o integrazioni che le Società dovranno rispettare, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero rendersi necessari.

Allegati:

- Modello elenco gruppo squadra
- Modello autocertificazione

# CAMPIONATI REGIONALI ECCELLENZA E PROMOZIONE S.S. 2021/2022

Società \_\_\_\_\_

## GRUPPO SQUADRA: CALCIATORI, STAFF TECNICO E DIRIGENTI

	Cognome	Nome	data di nascita	ruolo
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				

28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
34.				
35.				
36.				
37.				
38.				
39.				
40.				

Data, \_\_\_\_\_

timbro società

firma Presidente

\_\_\_\_\_

**INVIARE ENTRO IL MERCOLEDÌ CHE PRECEDE LA GARA all'indirizzo PEC: [comitatoregionalepugliaInd@pec.it](mailto:comitatoregionalepugliaInd@pec.it)**

MODELLO DICHIARAZIONE RISPETTO PRESCRIZIONI SANITARIE GRUPPO SQUADRA



SOCIETA' \_\_\_\_\_

SQUADRA \_\_\_\_\_

GARA \_\_\_\_\_

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_,

nato/a a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_,

e residente a \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_,

codice fiscale \_\_\_\_\_,

nella sua qualità di \_\_\_\_\_,

con la presente certifica il rispetto da parte di tutto il Gruppo Squadra partecipante alla gara sopra indicata delle prescrizioni sanitarie relative agli accertamenti Covid-19 previsti dai protocolli vigenti e dalle normative legislative.

Il/la sottoscritto/a come sopra identificato/a attesta sotto sua responsabilità che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero, consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, anche in relazione al rischio di contagio all'interno della struttura sportiva ed alla pratica di attività sportive agonistiche (art. 46 D.P.R. n. 445/2000).

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**RICORSI**  
AL  
**GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE**

\*\*\*\*\*

**RECLAMI**  
ALLA  
**CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE**

*a cura dell'avv. Giammario Schippa  
Vicepresidente della Lega Nazionale Dilettanti*

## **PRINCIPI DEL PROCESSO SPORTIVO**

Il processo sportivo attua i principi del **diritto di difesa**, della **parità delle parti**, del **contraddittorio** e gli altri principi del **giusto processo**.

Il diritto sportivo si ispira all'Ordinamento generale, "sia da un punto di vista **processuale civile** (art. 2, comma 6, del CGS-CONI), sia da un punto di vista **penale**, essendoci richiami e commistioni tra condotte antiggiuridiche che si collocano in entrambi gli ordinamenti" (Collegio di Garanzia, I Sez. n. 23/2021).

I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della **ragionevole durata** del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.

La decisione del giudice è motivata e pubblica.

Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica.

Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.

Tutti i **termini** previsti dal Codice sono **perentori**, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso.

Nel **computo dei termini** a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali; per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune; i giorni festivi si computano nel termine.

Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo; per i termini da calcolarsi a ritroso (es. 4 giorni prima) si dovrà anticipare l'adempimento al giorno precedente quello di scadenza se festivo.

I **vizi formali** che non comportino la violazione dei principi di cui sopra non costituiscono causa di invalidità dell'atto.

## **ACCESSO ALLA GIUSTIZIA SPORTIVA**

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti legittimati dall'Ordinamento federale hanno **diritto di agire** innanzi agli organi di giustizia sportiva per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'Ordinamento sportivo.

L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una posizione soggettiva rilevante per l'Ordinamento federale che abbia subito una lesione o un pregiudizio.

Sono **legittimati** a proporre ricorso innanzi agli organi di giustizia di primo grado e reclamo innanzi agli organi di giustizia di secondo grado, le società e i soggetti che abbiano interesse diretto al ricorso o al reclamo stesso.

Per i ricorsi o i reclami in ordine allo svolgimento di gare, sono titolari di interesse diretto soltanto le società e i loro tesserati che vi hanno partecipato.

Nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre ricorso o reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, purché connotati da concretezza e attualità, compreso l'interesse in classifica.

Se l'istante sbaglia il giudice destinatario, l'organo che riceve il gravame dovrà trasmetterlo d'ufficio al giudice competente, per il noto principio della **conservazione degli atti**.

Un **presidente inibito** può firmare un reclamo contro una sanzione personale, ma non un atto della società: deve essere sostituito dal vice-presidente ovvero dal dirigente all'uopo delegato.

I ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto **contributo**.

I contributi dei giudizi accolti, anche parzialmente, sono restituiti.

I ricorsi e i reclami, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati nonché redatti in maniera chiara e sintetica.

Sono trasmessi agli organi competenti ed alle eventuali controparti a mezzo di **posta elettronica certificata**.

I ricorsi o reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili.

Copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all'eventuale **controparte** con le medesime modalità.

La controparte ha diritto di trasmettere proprie controdeduzioni agli organi competenti, inviandone contestualmente copia al ricorrente o al reclamante.

La rinuncia o il ritiro del ricorso o del reclamo non ha effetto per i procedimenti di illecito sportivo e per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori.

Le irregolarità formali relative alla sottoscrizione dei ricorsi o dei reclami nonché all'eventuale delega sono sanabili sino al momento del trattenimento in decisione degli stessi.

Le irregolarità procedurali che rendono inammissibile il ricorso non possono essere sanate con il reclamo.

Il reclamo inammissibile o improcedibile per irregolarità procedurale può essere riproposto, purché ancora nei termini, decorrenti dalla decisione precedentemente impugnata.

È diritto delle parti richiedere di essere ascoltate in tutti i procedimenti tranne in quelli innanzi ai Giudici sportivi.

Le parti possono farsi assistere da persona di loro fiducia.

Agli organi di giustizia sportiva sono demandati i più ampi poteri di indagine e accertamento. Essi possono, altresì, incaricare la Procura federale di effettuare specifici accertamenti ovvero supplementi di indagine.

Gli organi di giustizia sportiva possono richiedere agli ufficiali di gara supplementi di rapporto e disporre la loro convocazione.

Non è consentito il **contraddittorio** tra gli ufficiali stessi e le parti interessate.

Le **decisioni** degli organi di giustizia sportiva devono essere redatte, fatta eccezione per i casi espressamente previsti dal CGS, non oltre il decimo giorno da quello in cui sono state adottate.

Nei casi previsti dal CGS, al termine dell'udienza che definisce il giudizio, viene adottato il **dispositivo** della decisione.

I dispositivi o le decisioni sono immediatamente resi **pubblici** mediante deposito nella segreteria del giudice che li ha pronunciati. La segreteria, contestualmente alla pubblicazione, ne dà comunicazione alle parti e ne cura la trasmissione ai fini della pubblicità sul sito internet della Federazione.

Il giudice, se il ricorso o il reclamo viene dichiarato inammissibile o manifestamente infondato ovvero se ritiene la lite temeraria, può, con la decisione che definisce il procedimento, condannare la parte soccombente al pagamento delle **spese** in favore dell'altra parte fino a una somma pari a dieci volte il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a 500 euro.

Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto alla Procura federale.

Tutti gli atti del procedimento per i quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse, sono comunicati a mezzo di **posta elettronica certificata**.

Per le società non professionistiche e i tesserati delle società non professionistiche, l'obbligo della modalità di comunicazione degli atti a mezzo **posta elettronica certificata** è entrato in vigore dal 1 luglio 2021.

### **APPLICAZIONE DELLE SANZIONI**

Gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le **circostanze aggravanti e attenuanti** nonché l'eventuale **recidiva**.

Dette circostanze attenuanti o aggravanti sono valutate dagli organi di giustizia sportiva a favore dei soggetti responsabili anche se da questi non conosciute o ritenute insussistenti.

**Attenuano la sanzione l'aver:**

- a) agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui;
- b) concorso, il fatto doloso o colposo della persona offesa, a determinare l'evento, unitamente all'azione o omissione del responsabile;
- c) riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione, prima del giudizio;
- d) agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
- e) ammesso la responsabilità o l'aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l'accertamento di illeciti disciplinari.

Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione.

**Aggravano la sanzione l'aver:**

- a) commesso il fatto con abuso di potere o violazione dei doveri derivanti o conseguenti all'esercizio delle funzioni proprie del colpevole
- b) cagionato un danno patrimoniale;
- c) indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi rango o a arrecare danni all'organizzazione federale;
- d) agito per motivi futili o abietti;
- e) inquinato o tentato di inquinare le prove in giudizio;
- f) determinato o concorso a determinare, con l'infrazione, una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
- g) approfittato di particolari situazioni extra-sportive;
- h) aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'infrazione commessa;
- i) commesso l'infrazione per eseguirne od occultarne un'altra ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio;
- l) commesso il fatto a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi federali o di qualsiasi altro tessera-  
to;
- m) commesso l'infrazione in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare o al fine di non farla eseguire;
- n) tenuto una condotta che comporti in ogni caso offesa, denigrazione o ingiuria per motivi di razza, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica;

- o) commesso fatto illecito in associazione con tre o più persone finalizzata a tale commissione o comunque alla commissione di illeciti disciplinari, ovvero in concorso con soggetti facenti parte di associazione di tipo mafioso ai sensi dell'art. 416 bis del Codice penale.

Costituiscono ulteriori circostanze aggravanti quelle previste dal Codice di giustizia sportiva in relazione a determinati illeciti.

### **Concorso di circostanze**

Se concorrono una o più circostanze attenuanti, la sanzione può essere diminuita sino alla metà del minimo previsto per l'infrazione o può essere inflitta quella immediatamente meno grave.

Se concorrono una o più circostanze aggravanti, la sanzione può essere aumentata sino al doppio del massimo previsto per l'infrazione o può essere inflitta quella immediatamente più grave.

Se concorrono insieme circostanze aggravanti ed attenuanti, gli organi di giustizia sportiva operano tra le stesse un giudizio di prevalenza o di equivalenza.

### **Responsabilità della società**

La società risponde

- **direttamente** dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali;
- ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, CGS;
- dell'**operato e del comportamento** dei propri dipendenti, delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello della società ospitante, fatti salvi i doveri di queste ultime;
- della violazione delle norme in materia di **ordine e sicurezza** per fatti accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all'interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti;
- si **presume** responsabile degli illeciti sportivi commessi a suo vantaggio; la responsabilità è **esclusa** quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all'illecito.

Al fine di **escludere o attenuare** la responsabilità della società, il giudice valuta l'adozione, l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del **modello di organizzazione, gestione e controllo** di cui all'art. 7, comma 5, dello Statuto Federale.

Le società rispondono dei comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 25, 26 e 28 CGS (**prevenzione di fatti violenti, fatti violenti, comportamenti discriminatori**);

le stesse, tuttavia, **non rispondono** se ricorrono congiuntamente **tre** delle seguenti **circostanze**:

- a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo;
- b) la società ha concretamente cooperato con le Forze dell'ordine e le altre Autorità competenti per l'adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori, ponendo in essere gli atti di prevenzione e vigilanza concordati e prescritti dalle norme di settore;
- c) la società ha concretamente cooperato con le Forze dell'ordine e le altre Autorità competenti per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni, anche mediante l'utilizzo a spese della società di tecnologie di video-sorveglianza;
- d) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione;
- e) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti.

La responsabilità della società è **attenuata** se la stessa prova la sussistenza di una o più di dette circostanze.

### **MEZZI DI PROVA**

I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno **piena prova** circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale.

Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'Ordinamento statale.

I mezzi di prova **audiovisivi** possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva nei casi previsti dall'Ordinamento federale.

L'organo giudicante, se dispone una **consulenza tecnica**, sceglie un esperto terzo rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio.

Le parti possono richiedere di avvalersi di consulenza tecnica di parte.

La **testimonianza** può essere disposta dagli organi di giustizia sportiva su richiesta di una delle parti o d'ufficio quando, dal materiale acquisito, emerge la **necessità di provvedere in tal senso**.

Come noto, in base al principio di acquisizione della prova, il giudice è libero di porre a fondamento della propria decisione qualsiasi prova, a prescindere dalla parte che ne abbia proposto l'acquisizione e la regola fondamentale, al riguardo, è che il giudice è libero di valutare le prove secondo il proprio prudente apprezzamento. Tale principio però conosce delle eccezioni, poiché vi sono dei casi in cui il valore di una prova non è rimesso alla libera valutazione del giudice, ma è predeterminato dalla legge: si tratta delle c.d. prove legali: in tali circostanze, il giudice deve di regola dare per provato quanto affermato dal dichiarante, diversamente da quanto accade nella testimonianza (che, invece, è considerata prova libera).

Il **referto arbitrale** rientra tra i documenti dotati di pubblica fede e costituisce quindi **prova legale**.

Come meglio chiarito dal Collegio di Garanzia che, in un recente arresto, ha affermato il seguente principio di diritto: "Il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata in relazione ai fatti che l'arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell'arbitro alla Procura Federale" (Collegio di Garanzia, Sez. I, n. 23/2021).

## RICORSO AL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

### **I Giudici sportivi territoriali**

sono giudici di primo grado, competenti per i campionati e le competizioni territoriali.

Giudicano in composizione monocratica, senza udienza e con immediatezza, in ordine:

- a) ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e le competizioni organizzate dalle Leghe e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui agli artt. 61 e 62 del Codice di giustizia sportiva o comunque su segnalazione del Procuratore federale;
- b) alla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco;
- c) alla regolarità del campo di gioco, in tema di porte, misure del terreno di gioco ed altri casi simili;
- d) alla posizione irregolare dei calciatori, dei tecnici e degli assistenti di parte impiegati in gare ai sensi dell'art. 10, comma 7, CGS.

I procedimenti sono instaurati:

- **d'ufficio** e si svolgono sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali;
- **su ricorso** del soggetto interessato nei casi previsti dall'Ordinamento federale.

Il ricorso

- deve essere **preannunciato** con dichiarazione depositata con il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte, entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce;
- deve essere **depositato**, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmesso ad opera del ricorrente alla controparte, **entro il termine di tre giorni feriali** da quello in cui si è svolta la gara;
- deve **contenere** l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondato e degli eventuali mezzi di prova; le ragioni per le quali si presenta ricorso devono essere chiare e le richie-

ste formulate in modo non generico; non sarebbe sufficiente asserire “ricorriamo contro la regolarità della gara”: bisogna specificare il motivo per il quale la si ritiene irregolare;

- nei procedimenti inerenti la regolarità del campo di gioco, in tema di porte, misure del terreno di gioco ed altri casi simili, deve essere preceduto da specifica **riserva scritta** presentata prima dell’inizio della gara, dalla società all’arbitro ovvero, nel caso in cui la irregolarità sia intervenuta durante la gara o in ragione di altre cause eccezionali, da specifica **riserva verbale** formulata dal capitano della squadra interessata che l’arbitro riceve in presenza del capitano dell’altra squadra, facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara.

Compete al Giudice sportivo, in prima istanza, la declaratoria della sussistenza della causa di **forza maggiore** giustificante la mancata partecipazione di una squadra ad una gara; il procedimento è instaurato su ricorso della parte che la invoca, la quale ha l’onere della prova della causa escludente la propria responsabilità.

Il Giudice sportivo, senza ritardo, fissa la data in cui assumerà la pronuncia. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice stesso. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell’istante, il Giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.

Per tutti i procedimenti innanzi ai giudici sportivi instaurati su ricorso di parte, l’istante e gli altri soggetti interessati, individuati dal giudice ed ai quali è comunicato il provvedimento di fissazione della data in cui assumerà la pronuncia, possono far pervenire **memorie e documenti** fino a **due giorni** prima di tale data.

Il Giudice sportivo pronuncia **senza udienza**.

Il Giudice sportivo può effettuare **audizioni** ai fini della decisione.

Se rinvia a data successiva la pronuncia, ne dà comunicazione agli interessati.

La decisione viene **pubblicata** nello stesso giorno in cui è stata adottata.

Nelle gare di **play off e play out**, il ricorso inerente la posizione irregolare di calciatori, tecnici ed assistenti di parte impiegati in gare, unitamente al contributo, deve essere depositato e

trasmesso alla controparte entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara.

Così pure nelle ultime giornate di campionato ovvero nelle gare spareggio è quasi sempre disposta, con provvedimento Federale, l'abbreviazione dei termini.

### **Errore tecnico**

L'accoglimento del ricorso contro l'**errore tecnico** dell'arbitro porta alla ripetizione della gara. Si rammenta il caso di espulsione di un giocatore al posto di un altro, per errore di persona o di numero di maglia ovvero errore tecnico emergente dal referto arbitrale, come avere dimenticato di effettuare un recupero di tre o quattro minuti.

Tuttavia non sempre l'errore tecnico dell'arbitro, pur ammesso esplicitamente od implicitamente nel referto, porta alla ripetizione dell'incontro: l'Organo giudicante dovrà valutarne l'effettiva influenza sul regolare svolgimento della gara.

Ad esempio non può dirsi che la mancata espulsione di un giocatore della squadra soccombente, ammonito per la seconda volta, con il risultato rimasto invariato sino alla fine dell'incontro, abbia influito sul risultato della gara: dell'errore dell'arbitro non può pertanto dolersi la società che ne è stata avvantaggiata, avendo potuto concludere l'incontro in undici anziché in dieci giocatori.

### **Gare**

Gli Organi di giustizia sportiva possono ordinare la **ripetizione della gara** solo in ipotesi eccezionali, quando non ricorrano responsabilità di soggetti dell'Ordinamento sportivo e quindi la sua regolarità non sia addebitabile ad una delle due squadre.

Per gli incontri interrotti in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni della perdita della gara (art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva) deve essere disposta, in altra data, la **prosecuzione dei soli minuti non giocati**.

Ciascuna società ha diritto di ottenere dall'arbitro, prima dell'inizio della gara e sotto condizione di tempestiva ed espressa richiesta, la consegna di copia dell'**elenco nominativo dei calciatori** della squadra avversaria.

Il rifiuto del direttore di gara comporta l'applicazione della sanzione della perdita della gara se è dipeso da fatto colpevole della società che avrebbe dovuto predisporre e consegnare all'arbitro la distinta di gara, in quanto si è verificato un vizio che ha privato la controparte

della facoltà di controllo sulla regolarità dei giocatori avversari e del diritto di predisporre contromisure sul piano tecnico-tattico.

Se la mancata osservanza del precetto è dipesa da negligenza o errore di terzi, nessun addetto può muoversi alla parte e pertanto il gravame produrrà l'annullamento della gara e la sua conseguente ripetizione.

Le irregolarità formali sulla **identificazione dei calciatori** da parte dell'arbitro non hanno rilevanza agli effetti della invalidazione della gara fuori del caso in cui risulti, in sede di giudizio, che sostanzialmente l'identificazione è stata errata o che è residuata incertezza sull'identità di chi ha preso parte alla gara.

Nelle gare per le quali non sia prevista la designazione dei tre ufficiali di gara, le società sono tenute a porre a disposizione dell'arbitro, per assolvere a tale funzione, un calciatore, di età non inferiore a quella stabilita per partecipare alla gara, o un tecnico tesserato ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica.

Un calciatore iscritto nell'elenco ufficiale di gara, che svolga le funzioni di assistente di parte, **può nella stessa gara partecipare come calciatore**; un calciatore iscritto nell'elenco ufficiale di gara e già partecipante alla stessa può, successivamente, svolgere le funzioni di assistente.

Se all'ora ufficialmente fissata per l'inizio di una gara, l'**arbitro designato non è presente** in campo, le due squadre debbono attenderlo per un periodo limite pari alla durata di un tempo previsto per la gara che deve essere disputata salvo espressa riduzione.

Le due società interessate sono tenute ad attivarsi a partire da mezz'ora prima dell'orario fissato per l'inizio della gara per il reperimento di un altro arbitro, contattando il competente Organo Tecnico dell'Associazione Italiana Arbitri.

L'obbligo di contattare il competente Organo Tecnico dell'Associazione Italiana Arbitri per reperire un arbitro cui affidare la direzione della gara incombe tanto sulla società ospitante quanto su quella ospitata.

Qualora non sia reperito un altro arbitro la gara non viene disputata.

**Non è possibile proporre ricorso** avverso:

- decisione del direttore di gara di non dare inizio all'incontro per impraticabilità del campo;

- circostanze che riguardano valutazioni squisitamente tecniche relative allo svolgimento della gara, come la convalida o meno di una rete, la concessione o meno di un calcio di rigore;
- errori di segnalazioni commessi da assistenti.

Ci sono casi nei quali il gravame può portare all'**aggiudicazione della gara** a favore di una delle due squadre:

- fatti, normalmente posti in essere dal pubblico, che, a giudizio del Giudice sportivo, abbiano influito sul regolare svolgimento dell'incontro per **intimidazione dell'arbitro e dei giocatori** di una delle due squadre;
- **sospensione definitiva della gara**, decretata dall'arbitro, per fatti imputabili all'altra squadra;
- **ritardata presentazione** in campo dell'altra squadra; il tempo di attesa è pari ad un tempo di gioco, salvo espressa riduzione;
- mancata eliminazione o correzione, da parte della squadra ospitante, di eventuali **irregolarità del campo di gioco** ovvero **in tema di porte, misure del terreno di gioco ed altri casi simili**, per le quali è consentita e richiesta la riserva scritta o verbale all'arbitro.

In presenza di situazioni comunque connesse alle irregolarità del campo di gioco ovvero in tema di porte, misure del terreno di gioco ed altri casi simili, l'arbitro invita la società ospitante, tramite il capitano, ad eliminare l'inconveniente entro un termine ritenuto compatibile, **a sua discrezione**, con la possibilità di portare a compimento l'incontro. Solo alla scadenza del termine prefissato sorge la responsabilità della società ospitante che, se non avrà ottemperato alle disposizioni date dal direttore di gara, sarà responsabile della mancata effettuazione della partita, sia che il suo comportamento sia dovuto a volontarietà, sia che si tratti di imputabilità a solo titolo di colpa.

### **Ricorso per posizione irregolare di un calciatore**

Si ha posizione irregolare di un calciatore per problemi relativi al suo **tesseramento** a favore della società per la quale è sceso in campo ovvero per **squalifica** non ancora scontata alla data della disputa della gara.

La posizione irregolare dei calciatori di riserva determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano **effettivamente utilizzati**

nell'incontro ovvero risultino inseriti nella distinta presentata all'arbitro per le gare dell'attività di calcio a cinque.

La presenza in campo di un calciatore che abbia maturato nella precedente gara la quinta ammonizione, non comporta l'applicazione della sanzione della perdita della gara se la relativa squalifica non è stata riportata sul comunicato ufficiale, stante il **valore costitutivo** della declaratoria del Giudice sportivo.

La presenza in panchina di un **allenatore squalificato** non determina la sanzione sportiva della perdita della gara per la propria squadra: la responsabilità del tecnico potrà essere sanzionata a livello disciplinare, individualmente, ma non potrà trasmettersi, in via oggettiva, alla società né potrà compromettere il risultato da questa conseguito.

Tutte le squalifiche **decorrono dal giorno successivo a quello in cui vengono pubblicate sul comunicato ufficiale**, salvo l'automatismo a seguito di espulsione.

Il tesserato nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare, considerate ufficiali dalla LND e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento.

La squalifica non si considera scontata qualora il calciatore squalificato sia inserito nella distinta di gara, anche se non venga impiegato in campo; allo stesso calciatore è precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica: la violazione di tale divieto comporta l'irrogazione di un'autonoma sanzione disciplinare.

Il medesimo calciatore, se vi rientra per età, potrà viceversa giocare in altra squadra della sua società, anche nello stesso giorno in cui sconta la squalifica.

Quando una squalifica non venga esaurita nel corso della stagione sportiva andrà scontata nella o nelle successive.

Se il giocatore ha cambiato nel frattempo società, sconterà la sanzione rimanente nella prima squadra, sempre che vi rientri per età, della nuova società di appartenenza ferma la distinzione fra coppa e campionato.

Se il residuo di squalifica dell'anno precedente riguarda un campionato juniores, non può essere scontato dal giocatore, nel frattempo passato d'età, come "fuori quota" nel campionato juniores: lo sconterà in prima squadra.

Qualora il calciatore colpito dalla sanzione della squalifica abbia cambiato attività ai sensi dell'art. 118 delle N.O.I.F. la squalifica è scontata, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova attività.

Nel caso in cui un giocatore, per due fatti autonomi, sia contemporaneamente colpito da una **squalifica a tempo** e da una **squalifica per una giornata** di gara, la seconda sanzione deve essere scontata nella prima partita in calendario dopo la scadenza della squalifica a tempo.

Il giocatore espulso nel corso di una gara, ad eccezione di quelle relative alle categorie "Pulcini" ed "Esordienti", deve essere considerato **automaticamente** squalificato per la successiva partita ufficiale, senza attendere la decisione del giudice sportivo, il quale poi preciserà se la squalifica è per una o più giornate.

L'automatismo non scatta se il giocatore incorre nel provvedimento equivalente all'espulsione dopo il fischio finale della partita. In tal caso la squalifica decorre solo dopo che sarà pubblicata sul comunicato ufficiale dal giudice.

Non vale per l'automatismo un'espulsione sancita dall'arbitro dopo che questi ha deciso di continuare la partita "pro forma".

Se una **gara** nella quale un giocatore squalificato non è stato schierato viene **annullata** e viene fatta ripetere, la squalifica di quel giocatore non è scontata; se invece la gara ottiene un risultato influente agli effetti della classifica, la squalifica del giocatore è da ritenersi scontata.

Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei calciatori si considerano scontate, sono quelle che si sono concluse con un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, incluse quelle vinte "a tavolino", e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli organi di giustizia sportiva.

Nel caso di annullamento della gara, il calciatore sconta la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo.

Non sconta la squalifica il giocatore allorché la propria squadra rinuncia a disputare una gara; mentre è da ritenersi scontata la squalifica del giocatore dell'altra società, purché questa abbia presentato regolarmente la lista di gara all'arbitro.

Sulle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al **risarcimento dei danni** per fatti violenti dei sostenitori, è competente a giudicare, in prima istanza, il Tribunale federale nazionale.

Mentre l'aspetto disciplinare è di esclusiva competenza del Giudice sportivo, l'accertamento e la determinazione della responsabilità patrimoniale della società sono di esclusiva competenza del Tribunale federale nazionale.

In materia risarcitoria solo detto Tribunale - e non anche il Giudice sportivo - è competente a provvedere, tanto relativamente alla sussistenza della responsabilità quanto alla misura del danno, non essendo ammissibile una pronuncia su questa materia, anche incidentalmente data in sede disciplinare, da parte del Giudice sportivo territoriale.

Il **Tribunale federale** è altresì competente in materia di tutela di situazioni giuridicamente protette nell'Ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva (art. 30 CGS-CONI).

Il Tribunale federale territoriale ha competenza per i Campionati e le altre competizioni organizzate dal Comitato Regionale.

## RECLAMO ALLA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

**La Corte sportiva d'appello territoriale** (di seguito "Corte")

giudica, in composizione collegiale, in **secondo grado** per i reclami presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali;

non ha il potere di modificare i risultati delle gare d'ufficio o su denuncia, ma solo su impugnativa da parte di chi vi è legittimato.

### **Reclamo avverso le decisioni del Giudice sportivo territoriale**

Sono **legittimate** a reclamare le società punite dal Giudice sportivo territoriale, nonché i singoli tesserati, ad esempio il calciatore squalificato, anche in assenza di un reclamo della sua società.

Il reclamo deve essere:

- **preannunciato** con dichiarazione depositata, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di **due giorni** dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare;
- **depositato**, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte entro **cinque giorni** dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare;
- **motivato** e contenere le **specifiche censure** contro i capi della decisione impugnata; sono inammissibili le **domande nuove**, mentre possono prodursi **nuovi documenti**, purché indispensabili ai fini del decidere e analiticamente indicati nel reclamo nonché comunicati alla controparte unitamente allo stesso.

La notifica del reclamo alla **controparte** è necessaria quando è in gioco il risultato di una gara, mentre non è richiesta quando si ricorre contro la squalifica di un tesserato.

Il reclamante ha diritto di ottenere, con richiesta da formulare nella dichiarazione con la quale preannuncia il reclamo, copia dei documenti su cui è fondata la pronuncia.

Nel caso di richiesta dei documenti ufficiali, il reclamo deve essere depositato entro **cinque giorni** da quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti.

Controparte può ricevere copia dei documenti ove ne faccia richiesta entro le ore 24:00 del giorno ferialo successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo.

Entro cinque giorni dal deposito del reclamo, il presidente della Corte, con provvedimento comunicato agli interessati, fissa l'udienza in camera di consiglio, che deve tenersi entro quindici giorni dal deposito del reclamo.

Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente dalla segreteria agli interessati individuati dal Presidente stesso.

Di particolare interesse, al riguardo, appare un recente arresto giurisprudenziale con il quale si è statuito che "... la mancata individuazione dei controinteressati nell'atto introduttivo del presente giudizio non consente al Tribunale di provvedere nemmeno ai sensi dell'art. 87 CGS disponendo la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza agli stessi. L'organo di giustizia, infatti, non può sostituirsi completamente al ricorrente nella determinazione del perimetro procedimentale andando ad integrare la domanda di un profilo del tutto carente. Rilevato il difetto di integrità del contraddittorio per la omessa individuazione e trasmissione del ricorso ad almeno uno dei soggetti controinteressati all'annullamento del provvedimento impugnato, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare lo dichiara inammissibile" (Decisione n. 8TFN 2019/2020).

Il reclamante e gli altri soggetti interessati, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono far pervenire **memorie e documenti** fino a **quattro giorni** prima della data fissata per l'udienza.

Le parti hanno **diritto di essere sentite**, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni.

La Corte ha cognizione del procedimento di primo grado limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati.

La Corte decide in camera di consiglio:

- se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo anche nel merito con possibilità di **aggravare** le sanzioni a carico dei reclamanti;
- se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso in primo grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio;

- se rileva che il primo Giudice non ha provveduto su tutte le domande propostegli, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento o non ha motivato la propria pronuncia, riforma la decisione impugnata e decide nel merito;
- se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dal Giudice sportivo territoriale, annulla la decisione impugnata e rinvia per l'esame del merito all'organo che ha emesso la decisione.

Al termine della udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il **dispositivo** della decisione; la **decisione** entro quindici giorni dall'adozione del dispositivo.

Per i giudizi di cui all'art. 138, comma 1, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettere a), b), c) e d), innanzi alla Corte sportiva di appello, al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione; la relativa decisione deve essere pubblicata entro trenta giorni dall'adozione del dispositivo.

Il reclamo è **improponibile** nei seguenti casi:

- a. ammonizioni e squalifiche a giocatori sino a due giornate di gara o squalifica a termine di durata non superiore a quindici giorni;
- b. inibizioni per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori, di durata non superiore ad un mese;
- c. squalifiche di campo non superiori ad una giornata di gara;
- d. ammende non superiori ad € 50,00 per le società di seconda e terza categoria, juniores regionale e provinciale, provinciali del calcio a cinque e calcio femminile nonché per le società partecipanti ai campionati del Settore per l'attività giovanile e scolastica; ad € 150,00 per le società partecipanti ai campionati di eccellenza, promozione, prima categoria e regionali del calcio a cinque e del calcio femminile.

Per le sanzioni pecuniarie potranno esserci adeguamenti all'inizio della stagione sportiva.

La presentazione di un reclamo contro una squalifica non ne interrompe l'**esecutività**, pertanto il tesserato sanzionato non dovrà essere utilizzato sino all'eventuale decisione che lo riqualifichi, salva l'adozione, su richiesta del reclamante, di un provvedimento di **sospensione cautelare**.

Al termine della gara, l'arbitro riconsegna ai dirigenti delle due squadre le copie delle rispettive **liste di gara** ovvero un "**rapportino**" ove sono annotate le sanzioni, ammonizioni ed

espulsioni, applicate ai calciatori in quel incontro. Ciò anche al fine di rilevare subito eventuali errori di persona. Trattasi tuttavia di documento non ufficiale: non può essere citato come prova nel caso che il referto ufficiale di gara diverga sui nomi degli espulsi e degli ammoniti.

**Tabella termini presentazione ricorsi e reclami**

<i>giudice</i>	<i>Termini</i>
Giudice sportivo territoriale	<p><b>Ricorso</b></p> <p><b>Preannunciato</b> con dichiarazione depositata, unitamente al contributo, presso la Segreteria del Giudice sportivo e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte entro <b>le ore 24</b> del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce.</p> <p><b>Depositato</b> presso la Segreteria del Giudice sportivo e trasmesso ad opera del ricorrente alla controparte entro <b>3 giorni feriali</b> dalla gara.</p>
Corte sportiva d'appello territoriale	<p><b>Reclamo</b></p> <p><b>Preannunciato</b> con dichiarazione depositata, unitamente al contributo, presso la Segreteria della Corte e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro <b>2 giorni</b> dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.</p> <p><b>Depositato</b> presso la Segreteria della Corte e</p>

	<p>trasmesso ad opera del reclamante alla controparte entro <b>5 giorni</b> dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare o <b>5 giorni</b> dal giorno in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti nella dichiarazione con la quale ha preannunciato il reclamo; memoria e documenti fino a 4 giorni prima dell'udienza.</p> <p><b>Controparte</b> può ricevere copia dei documenti ove ne faccia richiesta entro le ore 24 del giorno feriale successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione di preannuncio del reclamo; controdeduzioni e documenti fino a 4 giorni prima dell'udienza.</p>
--	--

## FAC-SIMILI

### PREANNUNCIO DI RICORSO

(a mezzo di posta elettronica certificata)

Data .....

Ill.mo  
 Giudice Sportivo Territoriale  
 presso il Comitato Regionale \_\_\_\_\_  
 (o presso la Delegazione Provinciale  
 di \_\_\_\_\_ )  
 F.I.G.C. – L.N.D.  
 SEGRETERIA  
**PEC:** \_\_\_\_\_

e Spett.le  
 Società ..... (controparte)  
**PEC:** \_\_\_\_\_

La società ..... pec .....  
 preannuncia ricorso per la gara  
 .....  
 del Campionato di.....  
 disputata il .....

Si autorizza l'addebito del contributo sul ns conto Campionato.

F.to Il Presidente della società

**PREANNUNCIO DI RECLAMO**

(a mezzo di posta elettronica certificata)

Data .....

Spett.le  
 Corte Sportiva d'Appello Territoriale  
 presso il Comitato Regionale \_\_\_\_\_  
 F.I.G.C. – L.N.D.  
 SEGRETERIA  
**PEC:** \_\_\_\_\_

e Spett.le  
 Società ..... (controparte)  
**PEC:** \_\_\_\_\_

La società ..... pec .....  
 preannuncia reclamo avverso la decisione del Giudice sportivo territoriale  
 del Comitato Regionale ...../della Delegazione Provinciale di  
 ..... pubblicata sul Com. Uff. n. .... del .....  
 con la quale è stata disposta la ripetizione della gara  
 (ovvero) con la quale è stata applicata alla reclamante la sanzione sportiva  
 della perdita della gara  
 .....  
 del Campionato di.....  
 disputata il .....

Si autorizza l'addebito del contributo sul ns conto Campionato.

F.to Il Presidente della società

**RICORSO AL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE**

(a mezzo di posta elettronica certificata)

Data .....

Ill.mo  
 Giudice Sportivo Territoriale  
 presso il Comitato Regionale \_\_\_\_\_  
 (o presso la Delegazione Provinciale  
 di \_\_\_\_\_ )  
 F.I.G.C. – L.N.D.  
 SEGRETERIA  
**PEC:** \_\_\_\_\_

e Spett.le  
 Società ..... (controparte)  
**PEC:** \_\_\_\_\_

La società ..... pec .....  
 con sede in ....., in persona del presidente  
 pro-tempore, sig. .... propone formale

**ricorso**

avverso l'esito gara/la regolarità di svolgimento della gara .....  
 del....., valevole per il Campionato di .....,  
 girone ....., per i seguenti

**motivi**

.....

Per quanto sopra esposto e ritenuto,

**chiede**

che alla società..... venga inflitta la punizione sportiva della  
 perdita della gara in esame e, conseguentemente, l'aggiudicazione della stessa a  
 proprio favore  
 (ovvero) che venga disposta la ripetizione/il recupero dell'incontro in esame.

F.to Il Presidente della società

Allegati:

- a. ricevuta del preannuncio di ricorso;
- b. ricevuta comprovante l'invio di copia del presente ricorso alla controparte;
- c. i seguenti mezzi di prova: .....

**RECLAMO ALLA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE**

(a mezzo di posta elettronica certificata)

Data .....

Spett.le  
 Corte Sportiva d'Appello Territoriale  
 presso il Comitato Regionale \_\_\_\_\_  
 F.I.G.C. – L.N.D.  
 SEGRETERIA  
**PEC:** \_\_\_\_\_

La società ..... pec .....  
 con sede in ....., in persona del presidente pro-  
 tempore, sig. .... propone formale

**reclamo**

avverso la sanzione della squalifica per ..... gare effettive (o fino al .....) del  
 calciatore ....., applicata dal Giudice Sportivo Territoriale con  
 delibera pubblicata in data ..... sul Comunicato Ufficiale n. .... del Comitato Regio-  
 nale ...../della Delegazione Provinciale di .....,  
 in ordine alla gara ..... disputata il....., vale-  
 vole per il campionato di ....., girone ....., per i seguenti

**motivi**

.....

Per quanto sopra esposto e ritenuto,

**chiede**

che la Corte sportiva d'appello territoriale adita voglia annullare la squalifica applicata al  
 calciatore .....(ovvero) riformare la decisione impugnata e conse-  
 guentemente ridurre la squalifica applicata al calciatore ..... in misu-  
 ra equamente rapportata all'effettiva gravità dei fatti in esame.

*(Qualora la reclamante lo desideri)* Chiede di essere ascoltato personalmente.

F.to Il Presidente della società

Si allegano i seguenti documenti:

- a.
- b.

**RECLAMO ALLA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE**

(a mezzo di posta elettronica certificata)

Data .....

Spett.le  
 Corte Sportiva d'Appello Territoriale  
 presso il Comitato Regionale \_\_\_\_\_  
 F.I.G.C. – L.N.D.  
 SEGRETERIA  
**PEC:** \_\_\_\_\_

e Spett.le  
 Società ..... (controparte)  
**PEC:** \_\_\_\_\_

La società ..... pec .....  
 con sede in ....., in persona del presidente pro-  
 tempore, sig. .... propone formale

**reclamo**

avverso la sanzione sportiva della perdita della gara applicata dal Giudice Sportivo Ter-  
 ritoriale con delibera pubblicata in data ..... sul Comunicato Ufficiale n. .... del Comita-  
 to Regionale ...../della Delegazione Provinciale di ....., in re-  
 lazione alla gara ..... disputata il ....., vale-  
 vole per il Campionato di ....., girone ....., per i seguenti

**motivi**

.....

Per quanto sopra esposto e ritenuto,

**chiede**

che la Corte sportiva d'appello territoriale adita voglia annullare la delibera impugnata e  
 conseguentemente disporre la ripetizione/il recupero della gara in esame

(ovvero)

che alla società..... venga inflitta la punizione sportiva della per-  
 dita della gara in esame e, conseguentemente, l'aggiudicazione della stessa a proprio  
 favore; in subordine, la ripetizione/il recupero della gara.

(Qualora la reclamante lo desideri) Chiede di essere ascoltato personalmente.

F.to Il Presidente della società

Si allega:

- a. ricevuta comprovante l'invio di copia del presente reclamo alla controparte;
- b. i seguenti documenti: .....

**CONTRODEDUZIONI**

(a mezzo di posta elettronica certificata)

Data .....

Spett.le  
 Corte sportiva d'Appello Territoriale  
 del Comitato Regionale \_\_\_\_\_  
 F.I.G.C. – L.N.D.  
 SEGRETERIA  
**PEC:** \_\_\_\_\_

e Spett.le  
 Società ..... (reclamante)  
**PEC:** \_\_\_\_\_

La società ..... pec .....  
 per resistere al reclamo proposto in data .....  
 dalla società ..... avverso l'esito della gara .....  
 disputata il ....., valevole per il Campionato .....  
 girone....., formula le seguenti

**controdeduzioni**

.....

Tanto premesso e ritenuto, conclude perché la Corte sportiva d'appello adita voglia:

- a) dichiarare inammissibile il reclamo perché non poteva essere proposto;
- b) respingere comunque il gravame perché infondato in fatto ed in diritto.

*(Qualora la società lo desideri)* Chiede di essere ascoltato personalmente.

F.to Il Presidente della società

Si allega:

- ricevuta comprovante l'invio delle presenti controdeduzioni alla controparte;
- i seguenti documenti:
  - a.
  - b.

# SISTEMA DI RICONOSCIMENTO SCUOLE CALCIO STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

Si informano le Società che il Settore Giovanile e Scolastico FIGC ha pubblicato il **C.U. n.9 del 29 luglio 2021** afferente il sistema di riconoscimento delle **Scuole di Calcio Élite, Scuole di Calcio e Centri Calcistici di Base**.

**Vengono quindi stabilite le seguenti modalità di trasmissione** delle domande di riconoscimento delle **Scuole di Calcio Élite, Scuole di Calcio e Centri Calcistici di Base** che tutte le società sono tenute ad osservare.

## SCUOLE DI CALCIO ÉLITE

Il sistema di riconoscimento, **dovrà e potrà essere effettuato unicamente attraverso la compilazione di apposita modulistica** predisposta dal Coordinamento Federale Regionale Puglia SGS e secondo il processo sotto indicato (1, 2, 3, 4, 5 e 6). Il punto 7 entro il 31 Ottobre 2021.

Domande inoltrate **con procedure diverse da quelle stabilite** dal Coordinamento Federale Regionale Puglia SGS **non saranno prese in esame** e nel caso, in rispetto delle scadenze stabilite dal SGS Nazionale, dovranno essere nuovamente riformulate.

### 1. RICHIESTA RICONOSCIMENTO SCUOLA CALCIO ÉLITE 2021-22

Compilare il fac-simile della Dichiarazione di Impegno, così come predisposta dal SGS.  
**Scarica il fac-simile da compilare, scannerizzare e caricare sul form.**



### 2. PIANO DEI SERVIZI DELLA SOCIETÀ

Preparare il piano dei servizi, da consegnare al Tecnico Federale in occasione della prima visita.



### 3. PROGRAMMA D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E ORGANIGRAMMA SOCIETARIO

Compilare il fac-simile del programma d'uso degli impianti sportivi così come predisposto dal SGS.  
**Scarica il fac-simile da compilare, scannerizzare e caricare sul form.**



### 4. MODULO DI PRESENTAZIONE SOCIETÀ

Compilare il Modulo di Presentazione Società.  
**Scarica il fac-simile da compilare, scannerizzare e caricare sul form.**



### 5. PROGRAMMA INFORMAZIONE

'Programma di Informazione' realizzato attraverso un numero minimo di 4 riunioni informative (di cui almeno 2 entro il 15 gennaio 2022 e 2 entro il 30 Aprile 2022)  
**Scarica il fac-simile da compilare, scannerizzare e caricare sul form.**



### 6. RICHIESTA RICONOSCIMENTO SCUOLA CALCIO ÉLITE 2021-22 FORM PER INVIARE LA RICHIESTA DEL RICONOSCIMENTO

<https://forms.gle/DEW9CDMVQG82UeGL9>



**TERMINE RICHIESTA 30 SETTEMBRE 2021**  
(Possibilmente inviare la richiesta compresa di allegati almeno 10 gg prima per poter correggere eventuali errori)



### 7. MODULO ONLINE DI CENSIMENTO DEL SETTORE GIOVANILE

Si rammenta inoltre, l'obbligo da parte di tutte le società che svolgono attività di settore giovanile che dovrà essere compilato **entro il 31 Ottobre** anche il "Modulo Online di Censimento del Settore Giovanile" al seguente indirizzo <https://portaleservizi.figc.it>  
Detto modulo non sostituisce ma integra la "presentazione della società".

**TERMINE COMPILAZIONE CENSIMENTO ON LINE 31 OTTOBRE 2021**

I documenti di cui sopra sono parte integrante della presentazione della società e pertanto obbligatori, e senza dei quali il form on line non consente l'inoltro della domanda di riconoscimento della Scuola Calcio Élite.

Per le successive scadenze del **31 Ottobre 2021** e **10 maggio 2022** saranno comunicati per tempo gli appositi moduli on line necessari per l'inoltro della documentazione a corredo del riconoscimento della Scuola Calcio Élite.

Si ricorda che **requisiti, obblighi e criteri** sono quelli contenuti e stabiliti con il C.U. 9 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC. ➔ **Premi qui per leggere/scaricare il C.U. n. 9 del SGS Nazionale.**

## SCUOLE DI CALCIO

Il sistema di riconoscimento, **dovrà e potrà essere effettuato unicamente attraverso la compilazione di apposita modulistica** predisposta dal Coordinamento Federale Regionale Puglia SGS e secondo il processo sotto indicato (1, 2, 3, 4, 5 e 6). Il punto 7 entro il 31 Ottobre 2021.

Domande inoltrate **con procedure diverse da quelle stabilite** dal Coordinamento Federale Regionale Puglia SGS **non saranno prese in esame** e nel caso, in rispetto delle scadenze stabilite dal SGS Nazionale, dovranno essere nuovamente riformulate.

### 1. RICHIESTA RICONOSCIMENTO SCUOLA CALCIO 2021-22

Compilare il fac-simile della Dichiarazione di Impegno, così come predisposta dal SGS.  
**Scarica il fac-simile da compilare, scannerizzare e caricare sul form.**



### 2. PIANO DEI SERVIZI DELLA SOCIETÀ

Preparare il piano dei servizi, da consegnare al Tecnico Federale in occasione della prima visita.



### 3. PROGRAMMA D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E ORGANIGRAMMA SOCIETARIO

Compilare il fac-simile del programma d'uso degli impianti sportivi così come predisposto dal SGS.  
**Scarica il fac-simile da compilare, scannerizzare e caricare sul form.**



### 4. MODULO DI PRESENTAZIONE SOCIETÀ'

Compilare il Modulo di Presentazione Società.  
**Scarica il fac-simile da compilare, scannerizzare e caricare sul form.**



### 5. PROGRAMMA INFORMAZIONE

'Programma di Informazione' realizzato attraverso un numero minimo di 4 riunioni informative (di cui almeno 2 entro il 15 gennaio 2022 e 2 entro il 30 Aprile 2022)  
**Scarica il fac-simile da compilare, scannerizzare e caricare sul form.**



### 6. RICHIESTA RICONOSCIMENTO SCUOLA CALCIO ÉLITE 2021-22 FORM PER INVIARE LA RICHIESTA DEL RICONOSCIMENTO

<https://forms.gle/XTeRuc2DZLotfBff7>



**TERMINE RICHIESTA 30 SETTEMBRE 2021**  
(Possibilmente inviare la richiesta compresa di allegati almeno 10 gg prima per poter correggere eventuali errori)



### 7. MODULO ONLINE DI CENSIMENTO DEL SETTORE GIOVANILE

Si rammenta inoltre, l'obbligo da parte di tutte le società che svolgono attività di settore giovanile che dovrà essere compilato **entro il 31 Ottobre** anche il "Modulo Online di Censimento del Settore Giovanile" al seguente indirizzo <https://portaleservizi.figc.it>  
Detto modulo non sostituisce ma integra la "presentazione della società".

**TERMINE COMPILAZIONE CENSIMENTO ON LINE 31 OTTOBRE 2021**

I documenti di cui sopra sono parte integrante della presentazione della società e pertanto obbligatori, e senza dei quali il form on line non consente l'inoltro della domanda di riconoscimento della Scuola Calcio.

## CENTRI CALCISTICI DI BASE

Il sistema di riconoscimento, **dovrà e potrà essere effettuato unicamente attraverso la compilazione di apposita modulistica** predisposta dal Coordinamento Federale Regionale Puglia SGS e secondo il processo sotto indicato (1, 2, 3 e 4). Il punto 5 entro il 31 Ottobre 2021.

Domande inoltrate **con procedure diverse da quelle stabilite** dal Coordinamento Federale Regionale Puglia SGS **non saranno prese in esame** e nel caso, in rispetto delle scadenze stabilite dal SGS Nazionale, dovranno essere nuovamente riformulate.

### 1. PIANO DEI SERVIZI DELLA SOCIETÀ

Preparare il piano dei servizi, da consegnare al Tecnico Federale in occasione della prima visita.



### 2. PROGRAMMA D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E ORGANIGRAMMA SOCIETARIO

Compilare il fac-simile del programma d'uso degli impianti sportivi così come predisposto dal SGS.  
**Scarica il fac-simile da compilare, scannerizzare e caricare sul form.**



### 3. MODULO DI PRESENTAZIONE SOCIETÀ'

Compilare il Modulo di Presentazione Società.  
**Scarica il fac-simile da compilare, scannerizzare e caricare sul form.**



### 4. RICHIESTA RICONOSCIMENTO CENTRO CALCISTICO DI BASE 2021-22 FORM PER INVIARE LA RICHIESTA DEL RICONOSCIMENTO

<https://forms.gle/EgHEFk2rf5TphrJb9>



**TERMINE RICHIESTA 30 SETTEMBRE 2021**  
(Possibilmente inviare la richiesta compresa di allegati almeno 10 gg prima per poter correggere eventuali errori)



### 5. MODULO ONLINE DI CENSIMENTO DEL SETTORE GIOVANILE

Si rammenta inoltre, l'obbligo da parte di tutte le società che svolgono attività di settore giovanile che dovrà essere compilato **entro il 31 Ottobre** anche il "Modulo Online di Censimento del Settore Giovanile" al seguente indirizzo <https://portaleservizi.figc.it>  
Detto modulo non sostituisce ma integra la "presentazione della società".

I documenti di cui sopra sono parte integrante della presentazione della società e pertanto obbligatori, e senza dei quali il form on line non consente l'inoltro della domanda di riconoscimento del Centro Calcistico di Base.

Le società che intendono non avvalersi del modulo on line predisposto dal Coordinamento Federale Regionale Puglia SGS **potranno inviare** tutta la documentazione richiesta anche utilizzando la modulistica predisposta.

**In tal caso tutta la documentazione dovrà essere trasmessa al Tutor di competenza, o ai Delegati Provinciali Attività di Base secondo le modalità stabilite da quest'ultimi.**



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
SETTORE TECNICO

## COMUNICATO UFFICIALE N°24 - 2021/2022

**Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore Dilettante Regionale - Licenza D (d'ora innanzi solo Corso) la cui attuazione è affidata all'A.I.A.C. e che avrà luogo a Nardo' dal 27/09/2021 al 23/12/2021.**

1. Il Settore Tecnico della F.I.G.C. indice il Corso sopra indicato e ne affida l'attuazione all'A.I.A.C.. Tale qualifica, riconosciuta a livello nazionale dalla F.I.G.C., non fa riferimento alla Coaching Convention che prevede il reciproco riconoscimento da parte di tutte le Federazioni Europee unicamente dei titoli UEFA B, UEFA A e UEFA PRO.
2. Il Corso **riservato ai residenti delle province di Lecce, Brindisi e Taranto** si svolgerà a **Nardo'** ed avrà la durata di sette settimane secondo il seguente calendario:
  - dal 27 settembre al 02 ottobre
  - dall' 11 al 16 ottobre
  - dal 25 al 30 ottobre
  - dal 08 al 13 novembre
  - dal 22 al 27 novembre
  - dal 06 all' 11 dicembre
  - Gli esami si terranno dal 20 al 23 dicembre 2021.

Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 18:00 alle 20:00 e dalle ore 20:30 alle 22:30 e il sabato dalle ore 8:30 alle 10:30 e dalle ore 11:00 alle 13:00. Durante le lezioni dovranno essere garantite le condizioni di sicurezza relative al COVID-19 (distanziamento e mascherine obbligatorie in aula). Il programma dettagliato delle lezioni sarà comunicato il primo giorno del Corso.

Il Settore Tecnico potrà autorizzare, per ogni allievo, un numero di ore per assenze giustificate, pari al 10% delle ore complessive di lezione, pena l'esclusione dagli esami finali. Casi straordinari saranno esaminati direttamente dal Settore Tecnico che deciderà a suo insindacabile giudizio.

3. Il numero degli ammessi al Corso è stabilito in **40** allievi, oltre a **4** posti riservati a candidate in graduatoria.
4. La domanda di ammissione dovrà essere effettuata unicamente compilando un apposito modulo online entro il **14/09/2021** attraverso il seguente link <https://stcursionline.it/>.  
Non saranno accettate le domande che perverranno oltre il termine di scadenza.

5. La F.I.G.C. si riserva la possibilità di ammettere al Corso, in sovrannumero, un candidato/a dalla stessa indicato purchè in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 e 12 del presente bando.
6. Il Settore Tecnico, su specifica richiesta del Presidente del Comitato Regionale della L.N.D., ha la possibilità di ammettere al Corso, in sovrannumero, un allievo a cui il Comitato Regionale della L.N.D. abbia deliberato di affidare, al termine del Corso, la conduzione tecnica di una delle proprie rappresentative Juniores per la stagione sportiva in corso e per quella successiva. L'allievo abilitato allenatore avrà la possibilità di tesserarsi per una società soltanto dopo le due stagioni sportive sopra indicate.
7. E' fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in sovrannumero, allievi di cittadinanza estera presentati alla F.I.G.C. dalla Federazione di appartenenza, nel rispetto di accordi di collaborazione tecnica in essere. Alla fine del Corso gli allievi presentati da Federazioni estere, che siano stati abilitati "Allenatore Dilettante Regionale", saranno iscritti nell'albo del Settore Tecnico.
8. E' fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere direttamente al Corso, in sovrannumero, soggetti con disabilità motoria.  
La documentazione attestante il possesso dei requisiti necessari per l'accesso in base all'art.8 devono essere anticipate per e-mail alla Sezione Medica del Settore Tecnico F.I.G.C. ([sezionemedica.cov@figc.it](mailto:sezionemedica.cov@figc.it)) allegando l'attestazione di riconoscimento della condizione di disabilità (L.104/92), nonché il certificato medico di idoneità all'attività sportiva non agonistica.
9. E' fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in sovrannumero, soggetti che nella loro carriera di calciatori abbiano partecipato ad almeno una fase finale dei Campionati d'Europa o dei Campionati del Mondo per Nazionali A con la rappresentativa Italiana.
10. Il Settore Tecnico si riserva la possibilità di annullare il Corso se il numero degli allievi partecipanti risulterà inferiore a **25** unità.
11. Per poter essere ammessi è necessario che tutti i candidati siano in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) **residenza nelle province** di cui al punto 2. Per i calciatori professionisti e dilettanti (partecipanti a campionati nazionali e regionali), la residenza può anche intendersi convenzionalmente fissata presso la società per la quale sono tesserati. Il Settore Tecnico si riserva comunque la possibilità di autorizzare la partecipazione al Corso ai cittadini italiani—residenti all'estero (previa presentazione di copia della certificazione dell'iscrizione all'AIRE), a tutti coloro che abbiano la doppia cittadinanza e residenza all'estero e a tutti coloro che per accertati motivi di lavoro o di studio (previa presentazione di copia del contratto di lavoro o di certificazione dell'università o di altro ente formatore), abbiano il solo domicilio giuridicamente eletto di cui al punto 2;
  - b) età minima **23** anni, compiuti alla data di scadenza della domanda;
  - c) certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, rilasciata dal proprio medico curante o da specialisti in medicina dello sport, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, con validità fino al termine del Corso;
  - d) conoscenza della lingua italiana che potrà essere verificata tramite un colloquio.

12. In caso di squalifica:
  - a) non potranno essere ammessi al Corso i candidati che, nella stagione sportiva 2020-2021 ed in quella in corso, siano stati squalificati per un periodo superiore a 90 giorni;
  - b) i candidati che, nelle tre precedenti stagioni sportive, siano stati squalificati, anche in via non continuativa, per un periodo superiore a 12 mesi a seguito di provvedimento di un Organo della F.I.G.C. divenuto definitivo, potranno partecipare al Corso solo a partire dalla stagione sportiva successiva a quella in cui è terminata la squalifica;
  - c) saranno altresì esclusi dal Corso gli allievi che, durante la frequenza dello stesso, incorreranno in una squalifica superiore a 90 giorni.
13. Gli interessati dovranno compilare congiuntamente alla domanda di ammissione al Corso (allegato A), un'autocertificazione (allegati B, C e D) in cui saranno elencati i requisiti e i titoli, nonché l'informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003.
14. Un'apposita Commissione deciderà sull'ammissione al Corso in base ad una graduatoria formulata dopo aver accertato i requisiti e valutato i titoli.
15. L'esame dei requisiti, la valutazione dei titoli, l'eventuale esame della validità formale delle dichiarazioni relative, gli scrutini e la formazione della graduatoria finale sono demandati all'apposita Commissione composta da:
  - a) il Presidente dell'A.I.A.C. o un suo delegato;
  - b) un Delegato del Settore Tecnico della F.I.G.C.;
  - c) un Delegato designato dal Presidente del Comitato Regionale della L.N.D..
16. La valutazione dei titoli dei candidati, ai fini della formazione della graduatoria per l'ammissione al Corso, risulterà dall'applicazione dei punteggi di cui all'allegato E, anche per quanto riguarda i quattro posti riservati alle candidate che presenteranno domanda.
17. **L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre, determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal codice di giustizia sportiva e la revoca dell'eventuale abilitazione conseguita.**
18. A parità di punteggio nella graduatoria costituisce titolo preferenziale la maggiore età.
19. I candidati ammessi che rinunceranno alla partecipazione al Corso saranno sostituiti da altrettanti candidati che seguono in graduatoria. La rinuncia dovrà essere inviata per e-mail a: [corsiabilitazione@assoallenatori.it](mailto:corsiabilitazione@assoallenatori.it)
20. Successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande, la graduatoria completa degli allievi ammessi e non ammessi al Corso sarà esposta all'albo presso la sede nazionale dell'A.I.A.C. e pubblicata sul sito [www.assoallenatori.it](http://www.assoallenatori.it). Eventuali contestazioni andranno inoltrate via e-mail alla Segreteria Nazionale A.I.A.C. [corsiabilitazione@assoallenatori.it](mailto:corsiabilitazione@assoallenatori.it) non oltre tre giorni dalla data di pubblicazione della stessa.
21. Gli ammessi al Corso dovranno versare una quota di partecipazione di **660,00€**, comprensiva della quota di immissione nei ruoli pari a 28,00€.
22. Gli ammessi si impegnano ad accettare il Regolamento della Scuola Allenatori del Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente lo svolgimento del Corso.

23. Tutti gli interessati potranno prendere visione e ritirare copia del "Bando di ammissione al Corso" presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. o presso la sede dell'A.I.A.C. o presso le sedi dei Comitati della Lega Nazionale Dilettanti o scaricarlo dal sito internet: [www.settoretecnico.figc.it](http://www.settoretecnico.figc.it) o [www.assoallenatori.it](http://www.assoallenatori.it).
24. Il Corso per l'abilitazione ad Allenatore Dilettante Regionale - Licenza D si concluderà con un esame finale in tutte le materie. Per il conseguimento del diploma sarà necessario acquisire la sufficienza in tutte le materie. In alternativa alla bocciatura, la commissione d'esame, in caso di insufficienza in una o più materie, potrà decidere a suo insindacabile giudizio di far sostenere un esame di riparazione.
25. Per cause di forza maggiore il periodo di svolgimento del Corso potrà subire variazioni che saranno tempestivamente comunicate. Nel caso di inasprimento dell'emergenza sanitaria il Corso potrà proseguire in modalità online solo a partire dalla quarta settimana di lezione.
26. Per ogni informazione inerente gli aspetti logistici ed organizzativi del Corso contattare ufficio AIAC: indirizzo e-mail [corsiabilitazioni@assoallenatori.it](mailto:corsiabilitazioni@assoallenatori.it)

Publicato in Firenze il 23/07/2021

*Il Segretario*  
*Paolo Piani*

*Il Presidente*  
*Demetrio Albertini*

## ALLEGATO D

### CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI:

Il punteggio è assegnato solo in presenza di una o più gare ufficiali di campionato dichiarate. Nel caso in cui il calciatore nel corso della stessa stagione abbia militato in più di una società i punteggi non potranno essere cumulati ma verrà assegnato il punteggio relativo al singolo campionato di categoria superiore. L'attività presso federazioni estere sarà valutata dalla Commissione.

**TABELLA ATTIVITA' DI CALCIATORE**  
(TABELLA 1)

Attività	Punteggio per ogni stag.sport.
Serie A	4.00
Serie B	3.00
Serie C (fino a stagione sportiva 1977/78)	2.50
Lega Pro (dalla stagione sportiva 2014/15) - Lega Pro I <sup>a</sup> divisione (Serie C1 fino a stagione sportiva 2007/2008)	2.50
Lega Pro II <sup>a</sup> divisione (Serie C2 fino a stagione sportiva 2007/2008)	2.00
Serie D (Lega Nazionale Semiprofessionisti fino a stagione sportiva 1977/78)	2.00
Serie D (Lega Nazionale Semiprofessionisti dalla stagione sportiva 1978/79 fino alla stagione sportiva 1980/81)	1.50
Interregionale (dalla stagione sportiva 1981/82 fino alla stagione sportiva 1991/92)	1.50
CND (dalla stagione sportiva 1992/93)	1.50
Eccellenza	1.00
Promozione	0.70
Prima categoria	0.50
Seconda categoria	0.30
Terza categoria	0.10
Campionato Riserve / Under 23 (Campionati professionistici)	2.00
Campionato Primavera	2.00
Campionato Berretti	1.00
Serie A femminile	1.50
Serie B femminile (fino a stagione sportiva 2001/02 e dalla stagione sportiva 2013/14)	0.50
Serie A2 femminile (dalla stagione sportiva 2002/03 fino a stagione sportiva 2013/14)	0.50
Per ogni gara disputata in Nazionale A (gare ufficiali internazionali)	0.50
Per ogni gara disputata in Nazionale U. 23 (gare ufficiali internazionali)	0.30
Per ogni gara disputata in Nazionale U. 21 (gare ufficiali internazionali)	0.30
Per ogni gara disputata in Nazionale Olimpica (gare ufficiali internazionali)	0.30
Per ogni gara disputata in Nazionali Giovanili (gare ufficiali internazionali)	0.20
Per ogni gara disputata in Nazionale A Femminile (gare ufficiali internazionali)	0.30
Per ogni gara disputata in Nazionale Femminile U.21 (gare ufficiali internazionali)	0.20
Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega A (gare ufficiali internazionali)	0.20
Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega B (gare ufficiali internazionali)	0.20

Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega C ( <i>gare ufficiali internazionali</i> )	0.20
Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega D ( <i>gare ufficiali internazionali</i> )	0.20

**TABELLA ATTIVITA' DI ALLENATORE**  
(TABELLA 2)

Attività	Punteggio
Responsabile Prima Squadra in Terza categoria ( <i>previa certificazione della società fino alla stagione sportiva 2010/11</i> )	1.00
Responsabile Prima Squadra 1ª, 2ª, 3ª Categoria e Juniores regionali ( <i>previa copia deroga rilasciata dal comitato prima del 15/09/2012 o tesseramento dalla stagione sportiva 2012/13</i> )	1.00
Responsabile Prima Squadra in Seconda categoria (con deroga) previa certificazione del Comitato di appartenenza fino alla 2010/11	1.00
Tesseramento squadra giovanile società serie A	2.00
Tesseramento squadra giovanile società serie B	1.50
Tesseramento squadra giovanile società Lega Pro (ex C1 e C2)	1.00
Tesseramento squadra giovanile serie D (ex CND ex Interregionale)	0.80
Tesseramento squadra giovanile società LND o SGS	0.60
Allenatore Responsabile rappresentative giovanili regionali LND – SGS (allegare certificazioni del Comitato Regionale)	0.60
Allenatore Responsabile rappresentative giovanili provinciali LND – SGS (allegare certificazioni del Comitato Provinciale)	0.40
Allenatore di Portieri per Dilettanti e Settore Giovanile	0.50
Responsabile Prima Squadra Serie A femminile (con deroga)	2.00
Responsabile Prima Squadra Serie B femminile (con deroga)	1.00
Responsabile Prima Squadra Serie A2 femminile (con deroga)	1.00
Responsabile Prima Squadra Serie C femminile ( <i>previa certificazione della società</i> )	0.50

**TITOLI DI STUDIO**  
(TABELLA 3)  
(Punteggi non cumulabili tra di loro)

Titolo di studio	Punteggio
Laurea Scienze Motorie con Indirizzo Calcio	8.00
Laurea magistrale in Scienze Motorie	6.00
Laurea triennale in Scienze Motorie o Diploma ISEF	4.00
Altra Laurea	3.00
Diploma di Scuola media superiore	2.00

**ATTESTATI**  
(TABELLA 4)

	Attestati	Punteggi
*	Corso CONI-FIGC di "Informazione per Istruttori non qualificati" dalla stagione sportiva 1999/2000 alla stagione sportiva 2001/2002. (l'attribuzione del punteggio relativo è subordinata alla presentazione di copia dell'attestato)	2.00
*	Corso CONI-FIGC di "Informazione per Istruttori non qualificati" dalla stagione sportiva 2002/2003 (l'attribuzione del punteggio relativo è subordinata alla presentazione di copia dell'attestato)	6.00
	"Allenatore Dilettanti 1 <sup>a</sup> , 2 <sup>a</sup> , 3 <sup>a</sup> categoria e Juniores Regionali" dalla stagione sportiva 2012/13	6.00
**	"Istruttore di Giovani Calciatori" (abilitati fino alla stagione sportiva 1997/1998)	8.00
**	"Allenatore di Giovani Calciatori-Uefa Grassroots C Licence" (abilitati dalla stagione sportiva 2011/2012)	12.00
	"Allenatore Dilettante di 3 <sup>a</sup> Categoria" (abilitati fino alla stagione sportiva 1997/98)	12.00
**	"Istruttore di Calcio" (stagione sportiva 2014/15)	8.00
***	"Allenatore di Calcio a Cinque di Primo Livello"	3.00
***	"Allenatore di Calcio a Cinque"	2.00
*****	"Allenatore di Portieri per Dilettanti e Settore Giovanile"	2.00
*****	"Allenatore di Portieri" (svolto presso il centro tecnico di coverciano)	3.00
****	"Preparatore Atletico Professionista"	3.00
****	"Preparatore Atletico Settore Giovanile"	1.00
	"Osservatore calcistico " (Corso svolto presso il Settore Tecnico)	2.00
	"Match Analyst" (Corso svolto presso il Settore Tecnico)	2.00

N.B.: Le voci con lo stesso numero di asterischi, non sono cumulabili tra loro.

Gli attestati saranno riconosciuti solo se in regola con i pagamenti di iscrizione all'albo del Settore Tecnico.

## INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (nel prosieguo "Codice Privacy"), ed in relazione ai dati personali forniti alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (nel prosieguo "FIGC"), sue componenti, settori e organi, sia centrali che periferici, mediante la compilazione della relativa modulistica federale e la produzione di documenti in occasione, in ragione o nel corso dell'attività svolta nell'ambito della FIGC (nel prosieguo collettivamente "i Dati"), la informiamo di quanto segue.

1. Finalità del trattamento - Il trattamento dei Dati - e nella specie la loro raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, comunicazione, trasferimento e/o diffusione - è diretto ed è limitato all'espletamento da parte della FIGC - e, per quanto di competenza, nella veste di autonomi titolari, della Lega Nazionale Professionisti, della Lega Professionisti Serie C, della Lega Nazionale Dilettanti, ivi inclusi i relativi organi, articolazioni periferiche e settori, nonché del CONI, delle organizzazioni internazionali cui la FIGC aderisca - dei compiti istituzionali ad essi demandati dalla legge statale nonché dalle norme e dai regolamenti sportivi inerenti l'organizzazione e la gestione dell'attività calcistica in Italia (cc. dd. "Carte Federali"), norme che l'interessato dichiara di conoscere, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo le norme relative a:
  - a. il tesseramento e l'affiliazione di atleti, tecnici e società, i relativi contratti ed il controllo sulle società calcistiche;
  - b. l'organizzazione di attività finalizzate alla promozione, alla diffusione ed al miglioramento della tecnica, della tattica e dei valori dello sport tra i tesserati del settore professionistico, dilettantistico e giovanile;
  - c. l'organizzazione dei campionati, delle rappresentative nazionali, del settore tecnico, del settore arbitrale;
  - d. ogni altra attribuzione demandata agli enti sopra menzionati dalle Carte Federali e da ogni legge o regolamento inerente il settore sportivo-calcistico.
2. Modalità del trattamento - Il trattamento dei Dati è:
  - a. realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4 del Codice Privacy;
  - b. posto in essere sia con mezzi manuali che con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
  - c. svolto direttamente dall'organizzazione del titolare, o dai soggetti di cui al punto 1. che precede nella qualità di autonomi titolari, anche per mezzo dei propri dipendenti e/o collaboratori all'uopo preposti nella qualità di incaricati del trattamento.
3. Natura del conferimento dei Dati - Il conferimento dei Dati ed il relativo consenso al loro trattamento è strettamente necessario per l'espletamento dei compiti di cui al punto 1. che recede da parte dei soggetti ivi indicati, ed è pertanto obbligatorio.
4. Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere - Il mancato conferimento dei Dati e/o del consenso renderà impossibile per l'interessato svolgere la propria attività in seno alla FIGC.
5. Comunicazione dei Dati - I Dati potranno essere comunicati ai soggetti indicati al punto 1) che precede perché gli stessi, nella qualità di autonomi titolari, diano corso al trattamento dei Dati per le finalità indicate al medesimo punto 1. I Dati potranno altresì essere comunicati agli organi di informazione ai fini di e nei limiti strettamente necessari per l'esercizio del diritto di cronaca.
6. Diffusione dei Dati - I Dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1. a mezzo di Comunicati Ufficiali - come prescritto dall'art. 13 delle Norme Organizzative Interne della FIGC - che potranno essere diffusi anche per mezzo di reti informatiche e/o telematiche attraverso il sito Internet della FIGC o degli altri soggetti di cui al punto 1., e/o per l'adempimento di ulteriori obblighi di pubblicità prescritti dalle norme sportive. Ulteriore diffusione dei Dati potrà avvenire a mezzo di comunicato stampa da parte del medesimo titolare del trattamento ai soli fini e nei limiti dell'esercizio del diritto di cronaca.
7. Trasferimento dei Dati all'estero - I Dati potranno essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea o verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea per i fini di cui al punto 1. e nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli da 42 a 45 del Codice Privacy.
8. Diritti dell'interessato - La informiamo dei diritti che potrà esercitare con riferimento al trattamento dei Dati ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy:
  1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
  2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
    - a) dell'origine dei dati personali;
    - b) delle finalità e modalità del trattamento;
    - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
    - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
    - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
  3. L'interessato ha diritto di ottenere:
    - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
    - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
    - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
  4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
    - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
    - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale
9. Titolare del trattamento e soggetti responsabili - Titolare del trattamento è la Federazione Italiana Giuoco Calcio, associazione riconosciuta di diritto privato con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 14, tel. 06 84911. Per esercitare i diritti di cui al precedente punto 8. l'interessato potrà rivolgersi al titolare ovvero, in caso esso sia stato designato in relazione alla specifica operazione di trattamento di interesse, al responsabile del trattamento, i cui nominativi sono indicati nella sezione "privacy" del sito Internet della FIGC, all'indirizzo [www.figc.it](http://www.figc.it).

luogo e data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ *firma per esteso*



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
SETTORE TECNICO

## COMUNICATO UFFICIALE N° 55- 2021/2022

**Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori-UEFA Grassroots - Licenza C (d'ora innanzi solo Corso) che avrà luogo a Taranto dal 27/09/2021 al 23/12/2021.**

1. Il Settore Tecnico della F.I.G.C. indice il Corso sopra indicato e ne affida l'attuazione all'A.I.A.C. Tale qualifica, pur riconosciuta dalla UEFA all'interno della propria carta Grassroots, non fa riferimento alla Coaching Convention, che prevede il reciproco riconoscimento da parte di tutte le Federazioni Europee unicamente dei titoli UEFA B, UEFA A e UEFA PRO. Tutte le materie e gli argomenti oggetto di lezione saranno, per contenuti e metodologie d'insegnamento, mirati a formare allenatori provvisti di particolari competenze per operare a livello giovanile su tutto il territorio nazionale. Il calendario e il programma delle lezioni saranno comunicati per tempo agli ammessi al Corso. Inoltre, per motivi didattici, potranno essere previste trasferte di studio.
2. Il Corso **riservato ai residenti delle province di Taranto, Lecce e Brindisi, si svolgerà a Taranto** ed avrà la durata di sette settimane secondo il seguente calendario:
  - dal 27 settembre al 02 ottobre
  - dall' 11 al 16 ottobre
  - dal 25 al 30 ottobre
  - dal 08 al 13 novembre
  - dal 22 al 27 novembre
  - dal 06 al 11 dicembre
  - Gli esami si terranno dal 20 al 23 dicembre 2021.

Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 18:00 alle 20:00 e dalle ore 20:30 alle 22:30 e il sabato dalle ore 8:30 alle 10:30 e dalle ore 11:00 alle 13:00. Durante le lezioni dovranno essere garantite le condizioni di sicurezza relative al COVID-19 (distanziamento e mascherine obbligatorie in aula). Il programma dettagliato delle lezioni sarà comunicato il primo giorno del Corso.

Il Settore Tecnico potrà autorizzare, per ogni allievo, un numero di ore per assenze giustificate, pari al 10% delle ore complessive di lezione, pena l'esclusione dagli esami finali. Casi straordinari saranno esaminati direttamente dal Settore Tecnico che deciderà a suo insindacabile giudizio.

3. Il numero degli ammessi al Corso è stabilito in **40** allievi, oltre a **4** posti riservati a candidate in graduatoria.
4. La domanda di ammissione dovrà essere effettuata unicamente compilando un apposito modulo online entro il **17/09/2021** attraverso il seguente link <https://stcorsionline.it/>

Non saranno accettate le domande che perverranno oltre il termine di scadenza.

5. La F.I.G.C. si riserva la possibilità di ammettere al Corso, in sovrannumero, un candidato/a dalla stessa indicato.
6. Il Settore Tecnico, su specifica richiesta del Presidente del Comitato Regionale della L.N.D., ha la possibilità di ammettere al Corso, in sovrannumero, un allievo a cui il Comitato Regionale della L.N.D. abbia deliberato di affidare, al termine del Corso, la conduzione tecnica di una delle proprie rappresentative giovanili per la stagione sportiva in corso e per quella successiva. L'allievo abilitato allenatore avrà la possibilità di tesserarsi per una società soltanto dopo le due stagioni sportive sopra indicate.
7. E' fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in sovrannumero, allievi di cittadinanza estera presentati alla F.I.G.C. dalla Federazione di appartenenza, nel rispetto di accordi di collaborazione tecnica in essere. Alla fine del Corso gli allievi presentati da Federazioni estere che siano stati abilitati "Allenatori di Giovani Calciatori-UEFA Grassroots C Licence" saranno iscritti nell'albo del Settore Tecnico.
8. E' fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere direttamente al Corso, in sovrannumero, soggetti con disabilità motoria.  
La documentazione attestante il possesso dei requisiti necessari per l'accesso in base all'art.8 devono essere anticipate per e-mail alla Sezione Medica del Settore Tecnico F.I.G.C. [[sezionemedica.cov@figc.it](mailto:sezionemedica.cov@figc.it)] allegando l'attestazione di riconoscimento della condizione di disabilità (L.104/92), nonché il certificato medico di idoneità all'attività sportiva non agonistica.
9. E' fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in sovrannumero, soggetti che nella loro carriera di calciatori abbiano partecipato ad almeno una fase finale dei Campionati d'Europa o dei Campionati del Mondo per Nazionali A con la rappresentativa Italiana.
10. Il Settore Tecnico si riserva la possibilità di annullare il Corso se il numero degli allievi partecipanti risulterà inferiore a **25** unità.
11. Tutte le materie e gli argomenti oggetto di lezione saranno, per contenuti e metodologie d'insegnamento, mirati a formare allenatori provvisti di particolari competenze per operare a livello giovanile su tutto il territorio nazionale. Il calendario e il programma delle lezioni saranno comunicati per tempo agli ammessi al Corso. Inoltre, per motivi didattici, potranno essere previste trasferte di studio.
12. Per poter essere ammessi è necessario che tutti i candidati siano in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) **residenza nelle province** di cui al punto 2. Per i calciatori professionisti e dilettanti (partecipanti a campionati nazionali e regionali), la residenza può anche intendersi convenzionalmente fissata presso la società per la quale sono tesserati. Il Settore Tecnico si riserva comunque la possibilità di autorizzare la partecipazione al Corso ai cittadini italiani residenti all'estero (previa presentazione di copia della certificazione dell'iscrizione all'AIRE), a tutti coloro che abbiano la doppia cittadinanza e residenza all'estero e a tutti coloro che per accertati motivi di lavoro o di studio (previa presentazione di copia del contratto di lavoro o di certificazione dell'università o di altro ente formatore), abbiano il solo domicilio giuridicamente eletto di cui al punto 2;

- b) età minima **18** anni, compiuti alla data di scadenza della domanda;
  - c) certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica del giuoco del calcio, rilasciata dal proprio medico curante o da specialisti in medicina dello sport, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, con validità fino al termine del Corso;
  - d) conoscenza della lingua italiana che potrà essere verificata tramite un colloquio.
13. In caso di squalifica:
- a) non potranno essere ammessi al Corso i candidati che, nella stagione sportiva 2020-2021 ed in quella in corso, siano stati squalificati per un periodo superiore a 90 giorni;
  - b) i candidati che, nelle tre precedenti stagioni sportive, siano stati squalificati, anche in via non continuativa, per un periodo superiore a 12 mesi a seguito di provvedimento di un Organo della F.I.G.C. divenuto definitivo, potranno partecipare al Corso solo a partire dalla stagione sportiva successiva a quella in cui è terminata la squalifica;
  - c) saranno altresì esclusi dal Corso gli allievi che, durante la frequenza dello stesso, incorreranno in una squalifica superiore a 90 giorni.
14. Gli interessati dovranno compilare la domanda prendendo visione dei punteggi riportati sugli allegati A e B del presente bando, nonché l'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.
15. Un'apposita Commissione deciderà sull'ammissione al Corso in base ad una graduatoria formulata dopo aver accertato i requisiti e valutato i titoli.
16. L'esame dei requisiti, la valutazione dei titoli, l'eventuale esame della validità formale delle dichiarazioni relative, gli scrutini e la formazione della graduatoria finale sono demandati all'apposita Commissione composta da:
- a) Il Presidente dell'A.I.A.C. o un suo delegato;
  - b) un Delegato del Settore Tecnico della F.I.G.C.;
  - c) Il Coordinatore della S.G.S o un suo delegato.
17. La valutazione dei titoli dei candidati, ai fini della formazione della graduatoria per l'ammissione al Corso, risulterà dall'applicazione dei punteggi di cui agli allegati A e B, anche per quanto riguarda i quattro posti riservati alle candidate che presenteranno domanda.
18. **L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre, determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal codice di giustizia sportiva e la revoca dell'eventuale abilitazione conseguita.**
19. A parità di punteggio nella graduatoria costituisce titolo preferenziale la maggiore età.
20. I candidati ammessi che rinunceranno alla partecipazione al Corso saranno sostituiti da altrettanti candidati che seguono in graduatoria. La rinuncia dovrà essere inviata per e-mail a: [corsiabilitazione@assoallenatori.it](mailto:corsiabilitazione@assoallenatori.it)
21. Successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande, la graduatoria completa degli allievi ammessi e non ammessi al Corso sarà esposta all'albo presso la sede nazionale dell'A.I.A.C. e pubblicata sul sito [www.assoallenatori.it](http://www.assoallenatori.it). Eventuali contestazioni andranno inoltrate via e-mail alla

Segreteria Nazionale A.I.A.C. [corsiabilitazione@assoallenatori.it](mailto:corsiabilitazione@assoallenatori.it) non oltre tre giorni dalla data di pubblicazione della stessa.

22. Gli ammessi al Corso dovranno versare una quota di partecipazione di **720,00€** comprensiva della quota di immissione nei ruoli pari a 28,00€.
23. Gli ammessi si impegnano ad accettare il Regolamento della Scuola Allenatori del Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente lo svolgimento del Corso.
24. Tutti gli interessati potranno prendere visione e ritirare copia del "Bando di ammissione al Corso" presso il Settore Tecnico della F.I.G.C., presso la sede dell'A.I.A.C., presso le sedi dei Comitati della Lega Nazionale Dilettanti e S.G.S. o scaricarlo dal sito internet: [www.settoretecnico.figc.it](http://www.settoretecnico.figc.it) o [www.assoallenatori.it](http://www.assoallenatori.it)
25. Il Corso per l'abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori – UEFA Grassroots - Licenza C si concluderà con un esame finale in tutte le materie. Per il conseguimento del diploma sarà necessario acquisire la sufficienza in tutte le materie. In alternativa alla bocciatura, la commissione d'esame, in caso di insufficienza in una o più materie, potrà decidere a suo insindacabile giudizio di far sostenere un esame di riparazione.
26. Per cause di forza maggiore il periodo di svolgimento del Corso potrà subire variazioni che saranno tempestivamente comunicate. Nel caso di inasprimento dell'emergenza sanitaria il Corso potrà proseguire in modalità online solo a partire dalla quarta settimana di lezione.
27. **Per ogni informazione inerente le graduatorie, gli aspetti logistici ed organizzativi del Corso contattare l'ufficio AIAC, indirizzo e-mail [corsiabilitazione@assoallenatori.it](mailto:corsiabilitazione@assoallenatori.it)**

Publicato in Firenze 03/08/2021

Il Segretario  
*Paolo Piani*

Il Presidente  
*Demetrio Albertini*

## ALLEGATO A

### **CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI:**

Il punteggio è assegnato solo in presenza di una o più gare ufficiali di campionato dichiarate. Nel caso in cui il calciatore nel corso della stessa stagione abbia militato in più di una società i punteggi non potranno essere cumulati ma verrà assegnato il punteggio relativo al singolo campionato di categoria superiore.

L'attività presso federazioni estere sarà valutata dalla commissione.

**TABELLA ATTIVITA' DI CALCIATORE  
(TABELLA 1)**

Attività	Punteggio per ogni stagione sportiva
Serie A	4.00
Serie B	3.00
Serie C (fino a stagione sportiva 1977/78)	2.50
Lega Pro (dalla stagione sportiva 2014/15) - Lega Pro I <sup>a</sup> divisione (Serie C1 fino a stagione sportiva 2007/2008)	2.50
Lega Pro II <sup>a</sup> divisione (Serie C2 fino a stagione sportiva 2007/2008)	2.00
Serie D (Lega Nazionale Semiprofessionisti fino a stagione sportiva 1977/78)	2.00
Serie D (Lega Nazionale Semiprofessionisti dalla stagione sportiva 1978/79 fino alla stagione sportiva 1980/81)	1.50
Interregionale (dalla stagione sportiva 1981/82 fino alla stagione sportiva 1991/92)	1.50
CND (dalla stagione sportiva 1992/93)	1.50
Eccellenza	1.00
Promozione	0.70
Prima categoria	0.50
Seconda categoria	0.30
Terza categoria	0.10
Campionato Riserve / Under 23 (Campionati professionistici)	2.00
Campionato Primavera	2.00
Campionato Berretti	1.00
Serie A femminile	1.50
Serie B femminile (fino a stagione sportiva 2001/02 e dalla stagione sportiva 2013/14)	0.50
Serie A2 femminile (dalla stagione sportiva 2002/03 fino a stagione sportiva 2013/14)	0.50
Per ogni gara disputata in Nazionale A (gare ufficiali internazionali)	0.50
Per ogni gara disputata in Nazionale U. 23 (gare ufficiali internazionali)	0.30
Per ogni gara disputata in Nazionale U. 21 (gare ufficiali internazionali)	0.30
Per ogni gara disputata in Nazionale Olimpica (gare ufficiali internazionali)	0.30
Per ogni gara disputata in Nazionali Giovanili (gare ufficiali internazionali)	0.20
Per ogni gara disputata in Nazionale A Femminile (gare ufficiali internazionali)	0.30
Per ogni gara disputata in Nazionale Femminile U.21 (gare ufficiali internazionali)	0.20

Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega A ( <i>gare ufficiali internazionali</i> )	0.20
Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega B ( <i>gare ufficiali internazionali</i> )	0.20
Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega C ( <i>gare ufficiali internazionali</i> )	0.20
Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega D ( <i>gare ufficiali internazionali</i> )	0.20

### TABELLA ATTIVITA' DI ALLENATORE

*con iscrizione all'Albo Settore Tecnico e tesseramento (TABELLA 2)*

<b>Attività</b>	<b>Punteggio</b>
Responsabile Prima Squadra in Eccellenza	3.00
Responsabile in Promozione	2.00
Responsabile in Prima categoria	1.00
Responsabile in Seconda categoria	0.70
Responsabile in Terza categoria	0.50
Allenatore squadra giovanile società Serie A	3.00
Allenatore squadra giovanile società Serie B	2.50
Allenatore squadra giovanile società Lega Pro	2.00
Allenatore squadra giovanile società I <sup>a</sup> Divisione (ex C1)	2.00
Allenatore squadra giovanile società II <sup>a</sup> Divisione (ex C2)	1.50
Allenatore squadra giovanile società LND o SGS	1.00
Allenatore di Portieri di Prima Squadra e Settore Giovanile	1.00
Allenatore di Portieri Dilettanti e Settore Giovanile	0.50
Responsabile Prima Squadra Serie A femminile	2.00
Responsabile Prima Squadra Serie B femminile	1.00
Responsabile Prima Squadra Serie A2 femminile	1.00
Responsabile Prima Squadra Serie C femminile	0.50
Serie C femminile C11	0.50
Eccellenza C11 femminile	0.40
Promozione C11 femminile	0.30

## ALLEGATO B

### TITOLI DI STUDIO:

<i>Titolo di studio</i>	<i>Punteggio</i>
Laurea Scienze Motorie con Indirizzo Calcio	8.00
Laurea magistrale in Scienze Motorie	6.00
Laurea triennale in Scienze Motorie o Diploma ISEF	4.00
Altra Laurea	3.00
Diploma di Scuola media superiore	2.00

Per i titoli acquisiti all'estero, allegare copia del certificato di equipollenza rilasciato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR).

### ATTESTATI:

	<i>Attestato</i>	<i>Punteggio</i>
*	Corso CONI-FIGC di "Informazione per Istruttori non qualificati" dalla stagione 1999/2000 alla stagione 2001/2002. <b><i>[l'attribuzione del punteggio relativo è subordinata alla presentazione di copia dell'attestato]</i></b>	1.00
*	Corso CONI-FIGC di "Informazione per Istruttori non qualificati" dalla stagione 2002/2003 <i>[l'attribuzione del punteggio relativo è subordinata alla presentazione di copia dell'attestato]</i>	3.00
	"Allenatore Dilettanti 1 <sup>a</sup> ,2 <sup>a</sup> ,3 <sup>a</sup> Categoria e Juniores Regionali" dalla stagione sportiva 2012/13	3.00
**	"Allenatore Dilettante Regionale - Licenza D	12.00
***	"Istruttore di Giovani Calciatori" <i>[abilitati fino alla stagione sportiva 1997/98]</i>	6.00
***	"Istruttore di Calcio" <i>[solo stagione sportiva 2014/15]</i>	8.00
**	"Allenatore Dilettante di 3 <sup>a</sup> Categoria" <i>[abilitati fino alla stagione sportiva 1997/98]</i>	5.00
*****	"Allenatore di portieri Dilettanti e Settore Giovanile"	2.00
*****	Allenatore di portieri di prima squadra e settore giovanile	2.50
****	"Allenatore di Calcio a 5"	2.00
****	"Allenatore di Calcio a 5 1 <sup>o</sup> livello"	3.00
*****	"Preparatore Atletico Professionista"	3.00
*****	"Preparatore Atletico Settore Giovanile"	1.00
	"Osservatore calcistico" (Corso svolto presso il Settore Tecnico)	2.00
	"Match Analyst calcistico" (Corso svolto presso il Settore Tecnico)	2.00

N.B.: Le voci con lo stesso numero di asterischi, non sono cumulabili tra loro.

## INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (nel prosieguo "Codice Privacy"), ed in relazione ai dati personali forniti alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (nel prosieguo "FIGC"), sue componenti, settori e organi, sia centrali che periferici, mediante la compilazione della relativa modulistica federale e la produzione di documenti in occasione, in ragione o nel corso dell'attività svolta nell'ambito della FIGC (nel prosieguo collettivamente "i Dati"), la informiamo di quanto segue.

1. Finalità del trattamento - Il trattamento dei Dati - e nella specie la loro raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, comunicazione, trasferimento e/o diffusione - è diretto ed è limitato all'espletamento da parte della FIGC - e, per quanto di competenza, nella veste di autonomi titolari, della Lega Nazionale Professionisti, della Lega Professionisti Serie C, della Lega Nazionale Dilettanti, ivi inclusi i relativi organi, articolazioni periferiche e settori, nonché del CONI, delle organizzazioni internazionali cui la FIGC aderisca - dei compiti istituzionali ad essi demandati dalla legge statale nonché dalle norme e dai regolamenti sportivi inerenti l'organizzazione e la gestione dell'attività calcistica in Italia (cc. dd. "Carte Federali"), norme che l'interessato dichiara di conoscere, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo le norme relative a:
  - a. il tesseramento e l'affiliazione di atleti, tecnici e società, i relativi contratti ed il controllo sulle società calcistiche;
  - b. l'organizzazione di attività finalizzate alla promozione, alla diffusione ed al miglioramento della tecnica, della tattica e dei valori dello sport tra i tesserati del settore professionistico, dilettantistico e giovanile;
  - c. l'organizzazione dei campionati, delle rappresentative nazionali, del settore tecnico, del settore arbitrale;
  - d. ogni altra attribuzione demandata agli enti sopra menzionati dalle Carte Federali e da ogni legge o regolamento inerente il settore sportivo-calcistico.
2. Modalità del trattamento - Il trattamento dei Dati è:
  - a. realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4 del Codice Privacy;
  - b. posto in essere sia con mezzi manuali che con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
  - c. svolto direttamente dall'organizzazione del titolare, o dai soggetti di cui al punto 1. che precede nella qualità di autonomi titolari, anche per mezzo dei propri dipendenti e/o collaboratori all'uopo preposti nella qualità di incaricati del trattamento.
3. Natura del conferimento dei Dati - Il conferimento dei Dati ed il relativo consenso al loro trattamento è strettamente necessario per l'espletamento dei compiti di cui al punto 1. che recede da parte dei soggetti ivi indicati, ed è pertanto obbligatorio.
4. Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere - Il mancato conferimento dei Dati e/o del consenso renderà impossibile per l'interessato svolgere la propria attività in seno alla FIGC.
5. Comunicazione dei Dati - I Dati potranno essere comunicati ai soggetti indicati al punto 1) che precede perché gli stessi, nella qualità di autonomi titolari, diano corso al trattamento dei Dati per le finalità indicate al medesimo punto 1. I Dati potranno altresì essere comunicati agli organi di informazione ai fini di e nei limiti strettamente necessari per l'esercizio del diritto di cronaca.
6. Diffusione dei Dati - I Dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1. a mezzo di Comunicati Ufficiali - come prescritto dall'art. 13 delle Norme Organizzative Interne della FIGC - che potranno essere diffusi anche per mezzo di reti informatiche e/o telematiche attraverso il sito Internet della FIGC o degli altri soggetti di cui al punto 1., e/o per l'adempimento di ulteriori obblighi di pubblicità prescritti dalle norme sportive. Ulteriore diffusione dei Dati potrà avvenire a mezzo di comunicato stampa da parte del medesimo titolare del trattamento ai soli fini e nei limiti dell'esercizio del diritto di cronaca.
7. Trasferimento dei Dati all'estero - I Dati potranno essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea o verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea per i fini di cui al punto 1. e nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli da 42 a 45 del Codice Privacy.
8. Diritti dell'interessato - La informiamo dei diritti che potrà esercitare con riferimento al trattamento dei Dati ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy:
  1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
  2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
    - a) dell'origine dei dati personali;
    - b) delle finalità e modalità del trattamento;
    - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
    - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
    - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
  3. L'interessato ha diritto di ottenere:
    - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
    - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
    - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
  4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
    - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
    - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale
9. Titolare del trattamento e soggetti responsabili - Titolare del trattamento è la Federazione Italiana Giuoco Calcio, associazione riconosciuta di diritto privato con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 14, tel. 06 84911. Per esercitare i diritti di cui al precedente punto 8. L'interessato potrà rivolgersi al titolare ovvero, in caso esso sia stato designato in relazione alla specifica operazione di trattamento di interesse, al responsabile del trattamento, i cui nominativi sono indicati nella sezione "privacy" del sito Internet della FIGC, all'indirizzo [www.figc.it](http://www.figc.it)

data \_\_\_\_\_ firma \_\_\_\_\_



ISTITUTO PER  
IL CREDITO  
SPORTIVO



## Convenzione ICS - LND- FIDICOM

Vademecum per l'inoltro della domanda di mutuo ad ICS

# Principali Caratteristiche Mutuo ordinario

- **BENEFICIARI:** Possono beneficiare del Fondo di garanzia della LND, i soggetti associati alla LND e da essa indicati, nonché le società immobiliari dei Comitati regionali della LND. Le Società beneficiarie dovranno essere regolarmente associate alla LND da almeno 3 (tre) anni e rispettare i requisiti stabiliti per l'ammissione ai benefici della presente convenzione da parte della LND.
- **ATTIVITA FINANZIATA:** Sono ammessi i seguenti interventi: adeguamento, messa a norma e in sicurezza, abbattimento delle barriere architettoniche efficientamento energetico, ristrutturazione, ampliamento e realizzazione di impianti sportivi ed opere ad essi complementari e accessorie.
- **PRESENTAZIONE DOMANDA :** Le domande possono essere presentate esclusivamente dai Soggetti Beneficiari del finanziamento ICS, mediante specifica richiesta compilata secondo il modulo predisposto, da trasmettere - quanto alle Società associate alla LND - alla LND stessa attraverso i competenti Comitati/Dipartimenti/Divisione per la valutazione sull'ammissione alla convenzione.
- **FINANZIAMENTO ORDINARIO :** L'importo massimo unitario dei "mutui ordinari" è pari a €500.000,00 (cinquecentomila/00) durata massima ad anni 15 (quindici) oltre ad un massimo di 18 mesi di preammortamento.
- **TASSO D'INTERESSE:** IRS di durata pari a quella del mutuo più spread 2,75% per mutui a 10 anni e spread del 3,15% per mutui a 15 anni.
- Contributo : 1%
- **GARANZIA** Fondo di Garanzia per l'Impiantistica Sportiva *ex lege* 289/2002 e Garanzia fideiussoria di Fidicom controgarantita dal Fondo di garanzia della LND e lettera di referenza rilasciata dalla LND.

• **SPESE DI ISTRUTTORIA :**

Importo Mutuo	Spese Istruttoria
fino a € 100.000,00	€ 300,00
oltre € 100.000,00 fino a € 500.000,00	0,3%

# Principali Caratteristiche Mutuo light 2.0 LND

- **BENEFICIARI:** Possono beneficiare del Fondo di garanzia della LND, i **soggetti associati alla LND e da essa indicati, nonché le società immobiliari dei Comitati regionali della LND.** Le Società beneficiarie dovranno essere regolarmente **associate alla LND da almeno 3 (tre) anni** e rispettare i requisiti stabiliti per l'ammissione ai benefici della presente convenzione da parte della LND.
- **ATTIVITA FINANZIATA:** Sono ammessi i seguenti interventi: adeguamento, messa a norma e in sicurezza, abbattimento delle barriere architettoniche efficientamento energetico, ristrutturazione, ampliamento e realizzazione di impianti sportivi ed opere ad essi complementari e accessorie.
- **PRESENTAZIONE DOMANDA :** Le domande possono essere presentate esclusivamente dai Soggetti Beneficiari del finanziamento ICS, mediante specifica richiesta compilata secondo il modulo predisposto, da trasmettere - **quanto alle Società associate alla LND - alla LND stessa attraverso i competenti Comitati/Dipartimenti/Divisione per la valutazione sull'ammissione alla convenzione.**
- **MUTUO LIGHT :** L'importo massimo unitario dei "mutui ordinari" è pari a € 60.000,00 (sessantamila/00) la durata da 2 anni fino ad un massimo di 7 anni
- **Tasso :** IRS di durata pari a quella del mutuo più spread del 3,90%.
- **GARANZIA** Fondo di Garanzia per l'Impiantistica Sportiva ex lege 289/2002 e lettera di referenza rilasciata dalla LND.
- **SPESE DI ISTRUTTORIA : 350,00 euro**

# Schema di riferimento dell'operazione»

## Richiedenti



Possono beneficiare del Fondo di garanzia della LND, i soggetti associati alla LND, nonché le società immobiliari dei Comitati Regionali della LND. Le Società beneficiarie dovranno essere regolarmente associate alla LND da almeno 3 (tre) anni e rispettare i requisiti stabiliti per l'ammissione ai benefici della presente convenzione da parte della LND.



L'ICS, nel limite di una somma complessiva pari a 15 (quindici) volte la dotazione disponibile del Fondo inizialmente pari ad € 300.000,00 (trecentomila/00) si impegna a valutare la concessione, a favore dei soggetti di cui all'art. 4 della convenzione appositamente selezionati ed indicati dalla LND, di "mutui ordinari" per le finalità di cui all'art. 5. L'importo massimo unitario dei "mutui ordinari" è pari a €500.000,00 (cinquecentomila/00) e la durata massima ad anni 15 (quindici) oltre ad un massimo di 18 mesi di preammortamento.

Istruttoria  
FIDICOM  
(analisi economica,  
finanziaria e  
valutazione del  
merito creditizio  
finalizzato al rilascio  
della garanzia.

# Come attivare la domanda di finanziamento ad ICS

La domanda di mutuo, la documentazione ed eventuali richieste di informazioni dovranno essere trasmessi a ICS

## DOCUMENTAZIONE DI BASE MUTUO ORDINARIO

- Atto costitutivo e statuto vigente.
- Copia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante;;
- Bilanci approvati relativi agli ultimi tre esercizi se presenti, completi di nota integrativa, eventuali relazioni sulla gestione degli amministratori e del collegio sindacale, verbali di approvazione dell'assemblea dei soci.
- Piano di fattibilità dell'investimento -
- Documento comprovante la disponibilità dell'area, di durata almeno pari a quella del mutuo, in cui insiste l'impianto da finanziare.
- Parere favorevole del CONI, includendo, debitamente vistati dallo stesso CONI, i disegni, la relazione tecnica, il computo metrico-estimativo e la distribuzione di spesa sul progetto definitivo/esecutivo (dal 1° gennaio 2016 tale parere dovrà essere richiesto, via internet, accedendo al sito <http://cis.coni.it>).
- Permesso di costruire
- Garanzie:
- lettera di disponibilità al rilascio di garanzia prestata da parte di Fidicom
- in caso di accesso al FONDO DI GARANZIA c/o l'Istituto: compilazione del modulo di "Richiesta di agevolazione del Legale Rappresentante del soggetto beneficiario" di cui in allegato. Lettera di referenza LND
- - Fidejussione personale soci
- Modello autocertificato sulla consistenza patrimoniale (da fac-simile ICS)
- Consenso per Privacy e Crif (da fac-simile ICS)
- Ultima dichiarazione dei redditi;

## DOCUMENTAZIONE DI BASE MUTUO LIGHT

- Domanda di mutuo completa di autorizzazione al trattamento dei dati personali;
- Lettera di referenza LND
- Atto costitutivo e Statuto della Società;
- Bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi completi di nota integrativa; Bilancio previsionale Per i tre anni successivi;
- Documento comprovante la disponibilità dell'area interessata dall'investimento da Finanziare, di durata almeno pari a quella del mutuo;
- 6.Tipologia d'intervento :
- a)Per i lavori che necessitano di autorizzazioni: permesso di costruire (o altro provvedimento equivalente), ai sensi della normativa vigente in materia urbanistica. Progetto definitivo/esecutivo completo, regolarmente vistato dell'Organo tecnico comunale - con estremi del permesso di costruire e munito di ogni altra autorizzazione prevista dalla legislazione vigente; preventivo dettagliato degli interventi;
- b)Per i lavori che non necessitano di autorizzazioni: preventivo dettagliato degli interventi;
- c)Per acquisto attrezzature: fatture di acquisto e/o preventivi.
- 7.Per i gestori dell'attività:
- a)Curriculum vitae;

# Con chi parlare? I riferimenti ICS

Numero verde

800.298.278

REFERENTE		ZONA DI APPARTENENZA	CELLULARE	EMAIL
LAMORTE	VINCENZO	RESPONSABILE RETE COMMERCIALE	349/7619169	<a href="mailto:vincenzo.lamorte@creditosportivo.it">vincenzo.lamorte@creditosportivo.it</a>
FASANELLA	DUCCIO	LIGURIA E PIEMONTE (AL - AT - CN - TO)	347/2366951	<a href="mailto:duccioalberto.fasanella@creditosportivo.it">duccioalberto.fasanella@creditosportivo.it</a>
GALLUCCI	GERARDO	VALLE D'AOSTA, PIEMONTE (BI - NO - VB - VC), LOMBARDIA (CO - LC - SO - VA)	347/2362865	<a href="mailto:gerardo.gallucci@creditosportivo.it">gerardo.gallucci@creditosportivo.it</a>
LENATO	ROBERTO	TRENTINO ALTO ADIGE, VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA	331/6279114	<a href="mailto:roberto.lenato@creditosportivo.it">roberto.lenato@creditosportivo.it</a>
MASSAI	ALESSANDRO	EMILIA-ROMAGNA	349/3520219	<a href="mailto:alessandro.massai@creditosportivo.it">alessandro.massai@creditosportivo.it</a>
ROSA	SILVIA	LOMBARDIA (BG - BS - CR - LO - MI - MB - MN - PV)	347/4110510	<a href="mailto:silvia.rosa@creditosportivo.it">silvia.rosa@creditosportivo.it</a>
DE VITO	LUCA	TOSCANA	345/8850993	<a href="mailto:luca.devito@creditosportivo.it">luca.devito@creditosportivo.it</a>
DIOMEDI	GIANCARLO	LAZIO (Roma e Provincia - FR - LT)	338/1033721	<a href="mailto:giancarlo.diomedi@creditosportivo.it">giancarlo.diomedi@creditosportivo.it</a>
MARROCCHI	FRANCESCO	MARCHE	347/4115021	<a href="mailto:francesco.marrocchi@creditosportivo.it">francesco.marrocchi@creditosportivo.it</a>
FRATINI	MASSIMILIANO	UMBRIA e LAZIO (RI - VT)	347/4113002	<a href="mailto:massimiliano.fratini@creditosportivo.it">massimiliano.fratini@creditosportivo.it</a>
MARROCCHI	FRANCESCO	ABRUZZO, MOLISE	347/4115021	<a href="mailto:francesco.marrocchi@creditosportivo.it">francesco.marrocchi@creditosportivo.it</a>
D'ANTONI	GIANLUCA	SICILIA ORIENTALE ( ME - EN - CT - SR - RG)	347/2364639	<a href="mailto:gianluca.dantoni@creditosportivo.it">gianluca.dantoni@creditosportivo.it</a>
DE VITO	LUCA	SARDEGNA	345/8850993	<a href="mailto:luca.devito@creditosportivo.it">luca.devito@creditosportivo.it</a>
FUCCI	VINCENZO	PUGLIA	347/4112633	<a href="mailto:vincenzo.fucci@creditosportivo.it">vincenzo.fucci@creditosportivo.it</a>
MUSACCHIA	EMMA	SICILIA OCCIDENTALE (PA - TP - AG - CL)	347/4114414	<a href="mailto:emma.musacchia@creditosportivo.it">emma.musacchia@creditosportivo.it</a>
RANIERI	GIUSEPPE	CAMPANIA	345/1089152	<a href="mailto:giuseppe.ranieri@creditosportivo.it">giuseppe.ranieri@creditosportivo.it</a>
SMERAGLIA	VINCENZO	CALABRIA, BASILICATA	347/4113265	<a href="mailto:vincenzo.smeraglia@creditosportivo.it">vincenzo.smeraglia@creditosportivo.it</a>

# Allegati

## DOCUMENTI DA COMPILARE

- DOMANDA DI MUTUO
- ELENCO DOCUMENTI ASD/SOCIETA'
- MODULI DI ACCESSO AL FONDO CONTRIBUTI E FONDO DI GARANZIA.
- SCHEDE PRODOTTO MUTUO ORDINARIO - MUTUO LIGHT.
- **LA RETE COMMERCIALE E' A DISPOSIZIONE PER FORNIRE LA DOCUMENTAZIONE UTILE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI MUTUO ( ELENCO RCZ PAG. 6 DEL VADEMECUM )**



1° Luglio 2021

**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
Loro Sedi**

### **CIRCOLARE n. 5**

Si comunica che anche per la stagione sportiva 2021/2022, sarà valida la convenzione stipulata tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Unione Stampa Sportiva Italiana (U.S.S.I.), finalizzata a favorire il libero accesso a tutte le partite dei campionati dilettantistici di calcio sottoposte alla competenza della L.N.D., a favore dei giornalisti iscritti all'U.S.S.I.

Nell'intento di agevolare l'operato dei giornalisti iscritti all'U.S.S.I., si è convenuto di dotare gli stessi di una speciale tessera di riconoscimento emessa dalla medesima Associazione di categoria, contenente, tra l'altro, i loghi ufficiali della L.N.D. e dell'U.S.S.I. nonché la foto dell'intestatario.

Al fine di semplificare le procedure di richiesta degli accrediti ed altri iter burocratici, si invitano le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche aderenti alla L.N.D. di consentire il libero accesso alle manifestazioni sportive, dalle stesse organizzate, ai titolari della predetta tessera rilasciando loro, contestualmente all'esibizione della tessera medesima, il relativo titolo di ingresso gratuito nell'ambito e nei limiti della normativa recata dall'art. 3, quinto comma, del D.P.R. n. 633/1972 (rilascio di titoli di accesso gratuiti da parte degli organizzatori dello spettacolo nel limite massimo del 5% dei posti di settore secondo la capienza del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità - Circolare n. 165/E, punto 4.6, del 7 settembre 2000 dell'Agenzia delle Entrate).

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Cosimo Sibilia)



Roma, 1° luglio 2021

**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.**  
**Alla Divisione Calcio a Cinque**  
**Al Dipartimento Interregionale**  
**Al Dipartimento Calcio Femminile**  
**Al Dipartimento Beach Soccer**  
**Loro Sedi**

## **CIRCOLARE N. 6**

**Oggetto: Rapporti con gli organi di informazione per l'esercizio del diritto di cronaca per la stagione sportiva 2021/2022**

Si rendono note le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti con gli organi di informazione (emittenti radio-televisive, siti web, etc., di seguito "Emittenti") per la stagione sportiva 2021/2022, fatte salve le disposizioni per le competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale, dal Dipartimento Calcio Femminile, dalla Divisione Calcio a 5 e dal Dipartimento Beach Soccer.

**Le Emittenti che intendono esercitare il diritto di cronaca per le gare organizzate dalla L.N.D. dovranno inoltrare una richiesta scritta al Comitato, Divisione o Dipartimento competente che rilascerà il relativo nulla-osta valido fino al termine della stagione sportiva.** Unitamente alla richiesta, dovrà essere trasmessa la documentazione prevista dal Regolamento (**Allegato A** nella presente Circolare) unitamente ad una copia del Regolamento stesso debitamente sottoscritta per accettazione.

L'accesso agli impianti sportivi ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca sportiva è subordinato alla richiesta scritta che le Emittenti in possesso del nulla-osta dovranno inoltrare, partita per partita, a ciascuna delle Società organizzatrici degli incontri di interesse, **almeno tre giorni prima** della data fissata per l'incontro. **Tutte le disposizioni circa l'accesso alle aree degli stadi, il rilascio delle tessere e degli accrediti e le interviste ai tesserati sono indicate nell'Allegato B** nella presente Circolare.

Il rilascio della necessaria autorizzazione di accesso agli impianti viene delegato alla competenza delle singole Società ospitanti, le quali potranno rifiutarla a quelle Emittenti che non siano in possesso del nulla-osta rilasciato dalla Lega o che, in precedenti occasioni, non si siano attenute al



Regolamento disciplinante l'esercizio del diritto di cronaca. Le Società che abbiano a constatare che le Emittenti non si siano conformate alle disposizioni relative all'esercizio del diritto di cronaca dovranno darne immediata comunicazione alla Divisione, al Dipartimento o al Comitato competente per i provvedimenti consequenziali.

Sono fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie in merito all'emergenza sanitaria da COVID-19 per quanto attiene allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2021/2022.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Cosimo Sibilìa)



## **ALLEGATO A - REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA CRONACA SPORTIVA IN RELAZIONE ALLE COMPETIZIONI ORGANIZZATE NELL'AMBITO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

La Lega Nazionale Dilettanti riconosce alle Emittenti, per la stagione sportiva 2021/2022, il seguente esercizio del diritto di cronaca sportiva:

**- per l'esercizio della cronaca radiofonica:**

trasmissione in diretta di notizie e/o commenti, in apertura, nell'intervallo ed in chiusura delle gare per le quali le Emittenti abbiano ottenuto il nulla-osta, con brevi flash di aggiornamento nel corso della gara, per una durata complessiva che non potrà eccedere il limite di durata di **tre minuti primi** per ciascun incontro;

**- per l'esercizio della cronaca televisiva (anche a mezzo digitale, social media o altre modalità on-line):**

sintesi filmate, trasmesse in differita nel rispetto di quanto previsto al successivo punto, di durata complessiva non **superiore ai tre minuti** per ciascuna partita.

L'esercizio del diritto di cronaca sportiva non si può identificare in nessun caso con la diffusione in diretta delle immagini delle gare, in tutto o in parte, né con il commento radiofonico in diretta delle gare. Per tali trasmissioni audio e/o video, le Emittenti interessate dovranno stipulare specifici accordi con la Lega o la propria avente causa LND Servizi S.r.L., ovvero con le singole Società che abbiano ottenuto la previa autorizzazione scritta da parte del competente Comitato Dipartimento o Divisione. In tutti i casi non potranno essere concesse autorizzazioni per trasmissioni in differita prima delle ore 20.30 del giorno in cui si disputa la gara o, in ogni caso, non prima di due ore e trenta minuti dal termine delle gare che abbiano inizio dopo le h. 17.00.

**NULLA-OSTA** – Per ottenere il nulla-osta valido fino al termine della stagione sportiva, ogni Emittente dovrà inoltrare domanda scritta al competente Comitato Dipartimento o Divisione allegando:

a) certificato iscrizione testata giornalistica alla cancelleria del Tribunale competente, certificato della Camera di Commercio-visura camerale e, ove necessario, concessione governativa relativa alle frequenze;

b) le generalità dei giornalisti professionisti e/o pubblicitari designati per l'effettuazione dei servizi, unitamente ai documenti comprovanti la loro iscrizione all'Albo, o l'indicazione del praticante giornalista corredata di documento d'identità in corso di validità e di dichiarazione firmata dal Direttore Responsabile che se ne assume la responsabilità;



c) copia del presente Regolamento sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'Emittente;

d) copia della polizza sottoscritta con una primaria compagnia di assicurazione per la copertura di eventuali danni a persone ed a cose derivanti dallo svolgimento dell'esercizio dell'attività di cronaca e/o di ripresa all'interno degli stadi.

La Divisione, il Comitato o il Dipartimento in qualsiasi momento possono revocare il nulla-osta qualora l'Emittente non risulti più, in tutto od in parte, in possesso dei requisiti di cui al precedente punto a) o non si sia attenuta alle disposizioni del presente Regolamento.

**ACCESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI** - Per accedere agli impianti sportivi, ai fini dell'esercizio della cronaca sportiva, le Emittenti in possesso del nulla-osta devono far pervenire alla Società organizzatrice dell'incontro una richiesta scritta almeno tre giorni prima del giorno della partita. Ove l'Emittente risulti in possesso dei necessari requisiti, la Società rilascerà l'autorizzazione all'accesso valida solo per la singola gara alla quale la richiesta si riferisce. Le Società potranno negare l'autorizzazione qualora l'ingresso dei giornalisti, del personale tecnico e/o delle attrezzature di registrazione e/o ripresa sia ritenuto pregiudizievole per l'ordine pubblico all'interno dello stadio e/o per il regolare svolgimento dell'incontro.

I servizi di cronaca devono essere effettuati esclusivamente da soggetti iscritti all'Albo dei giornalisti e/o pubblicisti (tale qualifica deve essere comprovata, all'atto dell'ingresso allo stadio, mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine professionale) o da praticanti che presentino regolare documento d'identità e che risultino, da apposita dichiarazione firmata dal Direttore Responsabile che se ne assume la responsabilità, inviati della testata richiedente.

La disposizione di cui sopra non si applica al personale tecnico addetto alle riprese, che comunque deve essere accompagnato all'ingresso dal giornalista incaricato del servizio e deve esibire un documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato dall'Emittente, attestante la sua riconducibilità all'Emittente stessa.

E' fatto divieto ai giornalisti, ai pubblicisti ed al personale delle Emittenti:

- di interferire, intralciare o comunque recare disturbo all'esercizio della cronaca da parte dei rappresentanti della stampa e/o di altre Emittenti;
- di avvalersi di posti telefonici e/o di altri mezzi di comunicazione diversi da quelli loro assegnati, nonché occupare, con le proprie apparecchiature spazi diversi da quelli assegnati dagli organizzatori;
- di invadere il terreno di gioco e di sostare ai bordi del campo;
- di sostare negli spazi riservati al pubblico, nonché sulle scale, sulle rampe e/o i passaggi di servizio;
- di collocare le attrezzature, compresi i cavi, in modo tale da pregiudicare l'incolumità dei calciatori e del pubblico e/o intralciare l'afflusso ed il deflusso degli spettatori;
- di richiedere l'assistenza del personale in forza allo stadio.

**F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



**RESPONSABILITA'** - Le Emittenti sono direttamente responsabili sia verso la L.N.D., la Divisione, i Comitati, i Dipartimenti e le Società organizzatrici, nonché verso le altre Emittenti, l'ente proprietario dello stadio e nei confronti di terzi, per ogni evento dannoso dipendente dall'inosservanza del presente Regolamento, o comunque, dalla presenza nello stadio delle persone e/o delle attrezzature e materiali delle Emittenti stesse.

**VARIE** - Resta inteso che per "diritto di cronaca" si intende la descrizione della gara, mediante immagini e/o commento parlato, che venga diffusa, pubblicata o comunque messa a disposizione del pubblico, con le modalità prescritte dal presente Regolamento, fino alle 48 ore dal termine della gara stessa, in linea con la disposizione all'articolo 5 del d.lgs. n. 9/2008 e che in nessun caso rientra nell'esercizio del diritto di cronaca l'archiviazione, registrazione, diffusione e/o la messa a disposizione del pubblico o comunque qualsiasi ulteriore utilizzazione, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo, delle registrazioni effettuate dalle Emittenti nell'esercizio del diritto di cronaca successivamente allo spirare di detto termine di 48 ore.

Data \_\_\_\_\_

Il Legale Rappresentante dell'Emittente

\_\_\_\_\_



## **ALLEGATO B - RAPPORTI TRA SOCIETÀ CALCISTICHE E ORGANI DI INFORMAZIONE**

Si rendono note, di seguito, le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti tra le Società calcistiche e gli organi di informazione in relazione alle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2021/2022, fatte salve le ulteriori disposizioni emanate dalla Lega stessa per l'attività del proprio Dipartimento Interregionale.

### **Art. 1 ACCESSO AGLI STADI**

Potranno accedere gratuitamente agli stadi in occasione delle gare delle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti:

- a) i giornalisti e i cronisti che siano in possesso dell'accredito per l'accesso rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dalla presente Circolare N.6;
- b) i giornalisti che siano in possesso della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. e dall'U.S.S.I.;
- c) i fotografi che siano in possesso dell'accredito per l'accesso rilasciato dalla Società ospitante nel rispetto delle modalità previste dalla presente Circolare N.6;
- d) i tecnici e gli operatori audio e/o video che siano in possesso dell'accredito per l'accesso rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dalla presente Circolare N.6;

### **Art. 2 ACCESSO ALLA TRIBUNA STAMPA**

Possono accedere alla tribuna stampa i giornalisti qualificati ai termini della Legge n. 69 del 3 febbraio 1963, previa esibizione dell'accredito per l'ingresso allo stadio rilasciato dalla Società calcistica ospitante e della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. o dall'U.S.S.I.

### **Art. 3 ACCESSO ALLA SALA STAMPA**

Possono accedere ai locali adibiti a sala stampa i giornalisti qualificati ai termini della Legge n. 69 del 3 febbraio 1963, previa esibizione dell'accredito per l'ingresso allo stadio rilasciato dalla Società calcistica ospitante e della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. o dall'U.S.S.I.

Possono accedere altresì alla sala stampa i cronisti, i tecnici e gli operatori audio e/o video che siano in possesso dell'accredito rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dalla presente Circolare N.6.

### **Art. 4 ACCESSO AL RECINTO DI GIOCO**

Possono essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalla Lega Nazionale Dilettanti, dalla Divisione Calcio a Cinque, dal Dipartimento Interregionale, dal Dipartimento Calcio Femminile e dai Comitati Regionali, unicamente i fotografi e i tele-operatori che abbiano ottenuto preventivo e specifico accredito nel rispetto delle modalità previste dalla presente Circolare ed autorizzati dalle Società ospitanti.

I fotografi autorizzati ad accedere al recinto di gioco debbono prendere posto lungo le due linee minori del terreno di giuoco, nelle apposite postazioni situate dietro le porte, e non possono in ogni caso operare nello stadio in aree diverse da quelle ad essi riservate.



Le Società calcistiche ospitanti sono responsabili, in ogni caso, del comportamento dei fotografi e i tele-operatori che abbiano ottenuto l'accesso al recinto di gioco.

#### **Art. 5 ACCESSO AI SOTTOPASSAGGI ED AGLI SPOGLIATOI**

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l'accesso da parte dei giornalisti, dei cronisti, dei tecnici e degli operatori al sottopassaggio ed agli spogliatoi degli Ufficiali di Gara e delle due squadre.

L'accesso agli spogliatoi delle squadre è consentito unicamente ai tesserati delle due Società che, in occasione delle gare, assolvano un incarico ufficiale previsto dalle vigenti normative federali.

#### **Art. 6 ACCESSO AI LOCALI ANTISTANTI GLI SPOGLIATOI**

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l'accesso da parte dei giornalisti, dei cronisti, dei tecnici e degli operatori ai locali antistanti gli spogliatoi.

L'accesso di tali soggetti ai suddetti locali potrà essere concesso:

- a) soltanto dopo che gli Ufficiali di Gara, i calciatori ed i tecnici delle due squadre siano rientrati negli spogliatoi;
- b) non prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare.

#### **Art. 7 INTERVISTE AI TESSERATI**

In occasione delle gare i tesserati (dirigenti, allenatori, calciatori, ecc.) potranno rilasciare interviste ai giornalisti qualificati, nonché ai cronisti e agli operatori accreditati dalla Società ospitante secondo le modalità previste dal regolamento allegato alla presente Circolare, nei locali predisposti a tale scopo dalle Società calcistiche.

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire che vengano effettuate interviste ai tesserati delle due squadre prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare.

Le interviste effettuate nella sala stampa o, comunque, all'interno degli stadi potranno essere trasmesse soltanto in differita non prima che siano trascorsi trenta minuti dal termine delle gare ed unicamente per finalità di informazione nell'ambito dell'esercizio del diritto di cronaca.

#### **Art. 8 RIPRESE CINEMATOGRAFICHE**

L'art. 52, comma 2, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti stabilisce i limiti e le modalità per le autorizzazioni relative ad accordi attinenti la concessione di diritti di immagine.

In considerazione di quanto sopra, le società calcistiche ospitanti che intendano realizzare, al di fuori di finalità esclusivamente sportive, registrazioni visive destinate ad essere riprodotte in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, dovranno inoltrare documentata richiesta di autorizzazione ai rispettivi Comitati, Dipartimenti o Divisione.

Qualora l'autorizzazione venga concessa, gli operatori cinematografici potranno usufruire del «Tagliando di Accesso» allo stadio e alle postazioni messe a loro disposizione dalla Società ospitante, ma non potranno accedere al recinto di giuoco.



## **Art. 9 MODALITA' DEL RILASCIO DELLE TESSERE E DEGLI ACCREDITI**

La Lega Nazionale Dilettanti autorizza le Società calcistiche di appartenenza a rilasciare tessere ed accrediti per l'accesso agli stadi da parte dei giornalisti, dei cronisti, dei tecnici e degli operatori degli organi di informazione in occasione delle gare delle competizioni organizzate dalla stessa Lega Nazionale Dilettanti e disputate in casa dalle proprie squadre nella stagione sportiva 2021/2022.

Le «Tessere-Stampa» e i «Tagliandi di Accesso» di cui sopra potranno essere rilasciati dalle Società calcistiche ospitanti a condizione che vengano rispettate le seguenti disposizioni:

- a/1 - le richieste di rilascio delle «Tessere-Stampa» e dei «Tagliandi di Accesso» ai giornalisti dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti dai rispettivi Direttori Responsabili;
- a/2 - le «Tessere-Stampa» saranno valide per l'intera stagione sportiva 2021/2022; i «Tagliandi di Accesso» saranno validi soltanto per la singola gara per la quale ciascuna richiesta verrà inoltrata;
- a/3 - le richieste di rilascio delle «Tessere-Stampa» dovranno essere inoltrate alle Società calcistiche prima dell'inizio della attività agonistica della stagione sportiva 2021/2022; le richieste di rilascio dei «Tagliandi di Accesso» dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti almeno tre giorni prima della disputa della gara per la quale viene richiesto l'accesso;
- a/4 - le «Tessere-Stampa» potranno essere rilasciate unicamente ai giornalisti qualificati ai termini della Legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che svolgano la propria attività professionale nella città nella quale ha sede la Società calcistica ospitante o ai praticanti giornalisti muniti di valido documento d'identità e della dichiarazione del Direttore Responsabile della testata, il quale se ne assume la responsabilità, che svolgano la propria attività professionale nella Provincia nella quale ha sede la Società calcistica ospitante;
- a/5 - i «Tagliandi di Accesso» potranno essere rilasciati ai giornalisti qualificati ai termini della Legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che provengano, in qualità di «inviati», da città diversa da quella in cui ha sede la Società calcistica ospitante o ai praticanti giornalisti muniti di valido documento d'identità e della dichiarazione del Direttore Responsabile della testata, il quale se ne assume la responsabilità, che svolgano la propria attività professionale nella Provincia nella quale ha sede la Società calcistica ospitante;
- a/6 - i «Tagliandi di Accesso» potranno essere rilasciati ai cronisti delle emittenti che abbiano ottenuto dalla Lega Nazionale Dilettanti il nulla-osta per l'esercizio della cronaca sportiva e che facciano pervenire richiesta scritta di rilascio alle Società calcistiche ospitanti nel rispetto del «Regolamento per l'esercizio della cronaca sportiva»;

### **F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



- a/7 - i «Tagliandi di Accesso» potranno essere rilasciati ai fotografi iscritti all'Albo Professionale o ai praticanti muniti di valido documento d'identità e della dichiarazione del Direttore Responsabile della testata, che se ne assume la responsabilità; le richieste dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti dalle agenzie fotografiche o degli organi di informazione interessati almeno tre giorni prima della gara per la quale viene richiesto l'accesso;
- a/8 - i tecnici e/o gli operatori di ciascuna delle emittenti che abbiano ottenuto il nulla-osta dalla Lega Nazionale Dilettanti potranno accedere agli stadi accompagnati dai giornalisti incaricati dall'emittente di realizzare i servizi giornalistici e che siano in possesso del «Tagliando di Accesso» rilasciato dalla Società calcistica ospitante; all'ingresso dello stadio i tecnici e gli operatori dovranno esibire un documento di riconoscimento, munito di fotografia, oltre al documento che attesta l'appartenenza alla emittente; ciascuna emittente potrà far accedere allo stadio ed alle postazioni loro assegnate un giornalista e non più di due tecnici e/o operatori.

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute a concedere gli accrediti speciali che verranno richiesti dalla Lega Nazionale Dilettanti nell'interesse dell'organizzazione calcistica e in adempimento delle proprie finalità istituzionali.

Qualora accertino violazioni delle norme contenute nella presente Circolare le Società calcistiche ospitanti dovranno:

- a) dare immediata comunicazione alla Lega Nazionale Dilettanti delle violazioni accertate;
- b) negare l'accesso ai giornalisti responsabili delle violazioni ancorchè in possesso della «Tessera - Stampa»;
- c) negare ulteriori accrediti ai giornalisti, cronisti, fotografi, tecnici e/o operatori che abbiano ottenuto il «Tagliando di Accesso» per una gara e si siano resi responsabili delle violazioni.

Le Società che violeranno le disposizioni di cui ai precedenti articoli della presente Circolare saranno soggette a procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S..



1° Luglio 2021

**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.**  
**Alla Divisione Calcio a Cinque**  
**Al Dipartimento Interregionale**  
**Al Dipartimento Calcio Femminile**  
**Al Dipartimento Beach Soccer**  
**Loro Sedi**

## **CIRCOLARE N. 7**

**OGGETTO: Acquisizione diritti audio-video per la stagione sportiva 2021/2022**

Sulla base dei criteri generali stabiliti circa l'esercizio della cronaca sportiva (Circolare n. 6 del 1° Luglio 2021), si rendono note le modalità attraverso le quali le emittenti interessate potranno acquistare, **non in esclusiva, e fatti salvi i diversi accordi tra la LND e broadcaster nazionali e internazionali, i diritti di diffusione audio e video (TV, radio, canali web e social network) delle gare direttamente organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti** (fatta eccezione per le gare di finale di tutte le competizioni e manifestazioni nazionali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti o dalle sue Divisioni e Dipartimenti) e delle gare relative alle attività dei Campionati regionali e provinciali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati Regionali.

Le trasmissioni audio-video realizzate in differita – da intendersi non prima delle ore 20.30 del giorno in cui si disputa la gara o, in ogni caso, non prima di due ore e trenta minuti dal termine delle gare che abbiano inizio dopo le h. 17.00 – sono invece concesse a titolo gratuito.

### **MODALITA' DI ACQUISTO DEI DIRITTI DELLE GARE DIRETTAMENTE ORGANIZZATE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Le emittenti interessate dovranno far pervenire a LND Servizi S.r.L. la propria manifestazione di interesse all'acquisto di una singola gara – **almeno sei giorni prima dell'evento** - scrivendo all'indirizzo **dirittiradiotv@lnd.it**. Successivamente la Segreteria Generale della LND, ottenute le necessarie verifiche, provvederà ad inoltrarla alla LND Servizi S.r.L., che a sua volta invierà al soggetto interessato la documentazione contrattuale, le condizioni economiche e le modalità di acquisto dei diritti concernenti la trasmissione in diretta. L'iter si riterrà concluso nel momento in cui il soggetto richiedente avrà ricevuto dalla Segreteria Generale della LND lo specifico documento autorizzativo che è sottoposto alla ratifica, anche successiva, del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti.

#### **F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma  
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704  
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it  
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



Si pubblicano, di seguito, le gare direttamente organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti ed i corrispettivi economici richiesti per l'acquisto dei singoli incontri come comunicati da LND Servizi S.r.L.:

<b>DIRETTA AUDIO-VIDEO</b> (TV, sistemi on-demand, streaming, etc.)	
- Spareggi-promozione tra le Seconde di Eccellenza maschile (gare primo e secondo turno)	€ 1.000/00 + IVA
- Coppa Italia Dilettanti (dalla fase a gironi alle semifinali)	€ 1.000/00 + IVA
- Fase nazionale Juniores Regionale (dalla fase a gironi alle semifinali)	€ 500/00 + IVA

<b>DIRETTA AUDIO E STUDIO/STADIO</b> (radio, sistemi on-demand, streaming, etc.)	
- Spareggi-promozione tra le Seconde di Eccellenza maschile (gare primo e secondo turno)	€ 300/00 + IVA
- Coppa Italia Dilettanti (dalla fase a gironi alle semifinali)	€ 300/00 + IVA
- Fase nazionale Juniores Regionale (dalla fase a gironi alle semifinali)	€ 150/00 + IVA

### **MODALITA' DI ACQUISTO DEI DIRITTI DELLE GARE DEI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI ORGANIZZATE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER IL TRAMITE DEI COMITATI REGIONALI**

Per quanto concerne i diritti di diffusione in diretta di gare relative alle attività dei Campionati regionali e provinciali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati Regionali, possono essere autorizzate solo per motivi e circostanze particolari – diverse da quelle afferenti alla tutela dell'Ordine Pubblico in relazione all'adozione di provvedimenti emessi dagli Organismi competenti in materia – e sempre a carattere oneroso a carico dei soggetti richiedenti.

La gestione dei diritti di cui sopra è demandata alla LND Servizi S.r.L.. Pertanto, i soggetti richiedenti dovranno far pervenire una manifestazione d'interesse all'acquisto di una singola gara - **almeno 10 giorni prima della data ipotizzata per la trasmissione della stessa** – oppure alla predisposizione di un pacchetto di gare – **in un tempo congruo rispetto all'inizio delle attività ufficiali organizzate dai Comitati Regionali** - scrivendo all'indirizzo **dirittiradiotv@lnd.it**. La Segreteria Generale della LND, effettuate le necessarie verifiche, provvederà ad inoltrarla alla LND Servizi S.r.L..

#### **F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



Successivamente, per il tramite del Comitato Regionale, LND Servizi S.r.L. invierà al soggetto interessato la documentazione contrattuale, le condizioni economiche e le modalità di acquisto dei diritti concernenti la trasmissione in diretta. L'iter si riterrà concluso nel momento in cui il soggetto richiedente avrà ricevuto dalla Segreteria Generale della LND lo specifico documento autorizzativo che è sottoposto alla ratifica, anche successiva, del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Cosimo Sibilìa)



Roma, 1° Luglio 2021

Ai Comitati Regionali  
Ai C.P.A. di Trento e Bolzano  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
Al Dipartimento Beach Soccer

LORO SEDI

### **CIRCOLARE n. 8**

Oggetto: trasmissione in diretta delle gare dei Campionati dilettantistici attraverso i canali social ufficiali delle Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti

La Lega Nazionale Dilettanti, per la stagione sportiva 2021/2022 concede alle Società associate alla L.N.D. e partecipanti ai Campionati dilettantistici organizzati dai Comitati Regionali, dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, dalla Divisione Calcio a Cinque, dal Dipartimento Interregionale e dal Dipartimento Calcio Femminile i diritti audiovisivi di diffusione delle rispettive **gare interne ufficiali**, mediante trasmissione in live streaming attraverso i propri profili social ufficiali. Tale diffusione dovrà avvenire tassativamente a titolo non oneroso per gli utenti, garantendo in ogni caso la libera fruizione del contenuto digitale.

I diritti potranno essere esercitati come segue e, in ogni caso, senza pregiudicare in alcun modo l'immagine della L.N.D., delle Società Sportive, dei Tesserati, degli Ufficiali di Gara, dei Dirigenti Federali e del calcio in generale:

- È espressamente vietata ogni altra modalità di trasmissione diversa da quella sopra indicata, in modo particolare il ricorso a piattaforme esterne a quelle dei canali social ufficiali delle singole Società;
- Le trasmissioni non potranno essere, in alcun modo, difformi da quelle oggetto della presente Circolare;
- Non sono consentite, a nessun titolo, interconnessioni con operatori della comunicazione;

**F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



- È fatto divieto alle Società di trasmettere le dirette delle gare che sono oggetto di accordi già sottoscritti dalla Divisione Calcio a Cinque, dai Dipartimenti e Comitanti con Emittenti Regionali o che, comunque, potranno essere sottoscritti, anche dalla L.N.D. e, nel corso della corrente Stagione Sportiva 2021/2022, per la cessione di diritti televisivi, radiofonici, nonché di diritti internet, concernenti gli incontri ufficiali disputati dalle Società dilettantistiche per le attività ufficiali di competenza 2021/2022.
- È fatto divieto alle Società di trasmettere le dirette delle gare di finale di tutte le competizioni e manifestazioni direttamente organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, ivi comprese le attività e raduni delle Rappresentative Nazionali L.N.D.
- È fatto obbligo alle Società che intendano riprodurre le gare interne relative alle fasi nazionali delle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti - quali la Coppa Italia Dilettanti, la fase nazionale del Campionato Juniores Regionale e gli spareggi-promozione tra le Seconde Classificate dei Campionati di Eccellenza maschile – di realizzare le dirette degli incontri in interconnessione con i canali social ufficiali della Lega Nazionale Dilettanti.

Per quanto non previsto dalla Circolare in oggetto, valgono le disposizioni generali di cui alle Circolari L.N.D. n. 6 e n. 7 del 1° Luglio 2021.

Le disposizioni di cui alla presente Circolare, salvo revoca, avranno durata fino al termine della Stagione Sportiva 2021/2022.

Si invitano la Divisione Calcio a Cinque, i Dipartimenti e i Comitanti, direttamente interessati, a darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate, mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Cosimo Sibilia)